



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea Magistrale  
in Storia dal Medioevo all'Età Contemporanea  
Ordinamento ex D.M. 270/2004

Tesi di Laurea

## **Che sia levato dal mondo**

**Il delitto politico nella Repubblica di Venezia nel Settecento**

**Relatore**

Ch. Prof. Claudio Povolo

**Correlatore**

Ch. Prof. Adelisa Malena

Ch. Prof. Mario Infelise

**Laureando**

Davide Busato

Matricola 797137

**Anno Accademico**

2017 / 2018

## Indice generale

Abstract.....	1
Introduzione.....	2
PARTE PRIMA.....	4
DALLA GENESI DELLA DEFINIZIONE AL DIBATTITO POLITICO.....	4
CAPITOLO 1.....	5
1.1 Definizioni: genesi della nozione “delitto politico”.....	5
1.2 Classificazione del fenomeno.....	9
CAPITOLO 2.....	13
2.1 La ragion di Stato e la ragion di Guerra: da Machiavelli a Botero.....	13
2.2 La guerra giusta e la “morte insidiosa”.....	17
2.3 Nemici esterni e nemici interni.....	20
2.4 Il diritto della difesa: Ugo Grozio.....	22
2.5 Opposizione alla ragion di Stato.....	23
2.6 Il settecento: da Von Sickingen a Beccaria.....	25
PARTE SECONDA.....	29
INQUISITORI DI STATO E ANTIMITO.....	29
CAPITOLO 3.....	30
3.1 Il delitto politico come cardine dell’antimito.....	30
3.2 Nascita dell’antimito: Leti, de la Houssaie e Vittorio Siri.....	31
3.3 Il Settecento: il pensiero dei dissidenti veneziani.....	35
3.4 L’Ottocento: la “teoria del pugnale”.....	38
PARTE TERZA.....	45
ANALISI DELLE INFORMAZIONI.....	45
CAPITOLO 4.....	46
4.1 Introduzione al contesto storico-politico.....	46
4.2 Dal Consiglio di Dieci agli Inquisitori di Stato.....	48
4.3 I reati colpiti: dai traditori alle spie.....	50
4.4 Arcana Imperi: il segreto di Stato.....	54
CAPITOLO 5.....	57
5.1 Categorie dell’assassinio politico nel Settecento.....	57
5.2 Gli esecutori: il capitan grande.....	65
5.3 L’economia dell’assassinio.....	67
5.4 Le leggi sui sicari a Venezia.....	69
5.5 Le leggi sui veleni a Venezia.....	71
5.6 Costi e ricerche sui veleni.....	72
5.7 Tipologie di veleni usati.....	76
5.8 Le armi da fuoco: tra normativa e utilizzo.....	78
CAPITOLO 6.....	80
6.1 Motivazioni militari.....	80
6.2 Veleni per le spie.....	81
6.3 La morte di una spia in carcere.....	83
CAPITOLO 7.....	88
7.1 Motivazioni politiche.....	88
7.2 Fomentatori in Albania Veneta.....	90
7.3 L’invio di sicari nel caso Golzer.....	93
CAPITOLO 8.....	96
8.1 Motivazioni economiche.....	96

8.2 <i>Le morti segrete nelle carceri</i> .....	99
8.3 <i>Morte e sepoltura segreta di Carlo Alberti</i> .....	100
8.4 <i>Emigranti economici e ragion di Stato</i> .....	102
8.5 <i>L'assassinio politico dei banditi</i> .....	105
CONCLUSIONI.....	108
BIBLIOGRAFIA.....	110

## Elenco delle abbreviazioni

ASV	Archivio di Stato di Venezia
BMC	Biblioteca del Civico Museo Correr, Venezia
BMN	Biblioteca Nazionale Marciana, Venezia
CX	Consiglio di Dieci
IS	Inquisitori di Stato
DBI	Dizionario biografico degli italiani, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma

E inoltre:

b./bb.	busta/e
ms./mss.	manoscritto
n./nn.	numero/i
p./pp.	pagina/e
r	<i>recto</i>
reg./regg.	registro/i
s.d.	senza data
s.l.	senza luogo
v	<i>verso</i>
vol./voll.	volume/i

## **Abstract**

Obiettivo della seguente ricerca è stata la ricognizione, analisi e critica del delitto politico a seguito dell'istituzione della magistratura degli Inquisitori di Stato della Repubblica di Venezia. Partendo dalla definizione stessa di delitto politico, si è dedicata una prima parte all'analisi complessa della formazione dello stato moderno e del dibattito politico sui mezzi a disposizione dello stesso. Dalla concezione della ragione di Stato, al diritto di guerra, all'individuazione del nemico pubblico al fine di giustificare sul piano religioso-morale l'utilizzo di veleni e sicari. Nella seconda parte si è analizzato l'antimito come chiave per la comprensione della percezione attorno al fenomeno dell'assassinio politico. Una terza sezione esamina i dati raccolti dalle fonti archivistiche primarie presenti nei fondi archivistici delle magistrature coinvolte. Un'analisi etimologica, giuridica e sociale del fenomeno nel XVIII secolo. Partendo dall'assunto che tale pratica lascia traccia sotto l'aspetto economico e della corrispondenza verso i rappresentanti della Repubblica di Venezia, si è potuto creare un database mirato all'analisi puntuale sulle modalità adottate.

Distinguendo tra le varie logiche politiche applicate di caso in caso emerge un quadro complesso di trasferimento delle competenze dal Consiglio di Dieci agli Inquisitori contro la propalazione dei segreti successivamente rinominati Inquisitori di Stato.

## Introduzione

L'assassinio, al di fuori del contesto di guerra aperta, è un tema dibattuto in questi anni<sup>1</sup>: la Convenzione di New York e la convenzione del 1937 pongono fuori legge le uccisioni politiche. Fin dalla convenzione internazionale conclusa all'Aja 18 maggio-29 luglio 1899 si stabiliva che fosse proibito di far uso di veleni o armi avvelenate e di uccidere o di ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'armata nemica.

Il binomio veleno e sicari affondava le radici in un passato remoto ed era stato consolidato dalla stessa *lex Cornelia de sicariis et veneficis* dell'81 a.C., legge che puniva chi, per privare di vita un uomo, avesse fatto uso o venduto o posseduto del veleno. L'etimologia di *sicarius* era derivata da *sica*, una specie di coltello o pugnale con la punta aguzza e la lama ricurva, importato a Roma, probabilmente assieme al nome, dalla Tracia<sup>2</sup>. Il termine esisteva anche in greco σικάριος, *sikarios*.

Nel tempo si associò a colui che commetteva assassinio su commissione per conto di un mandante. Nell'antica Roma si distingueva dal *percussor*, il termine al tempo di Cicerone era meno forte di *sicarius*, il quale assunse in epoca imperiale il significato di accoltellatore e assassino<sup>3</sup>.

Nel mondo antico, sotto Adriano, i *frumentarii* rappresentavano coloro che esploravano *omnia occulta* e agivano come sicari agli ordini dei prefetti del pretorio. Aquilio, centurione<sup>4</sup> fu famoso per le uccisioni di generali: Giordane narra del tentativo

1 Se negli anni '80 e '90 il dibattito aveva condotto gli Stati Uniti a bandirne la pratica (T. Weiner, *Rethinking the Ban on Political Assassinations*, "The New York Times", 30 august 1998), dopo l'11 settembre la guerra al terrorismo ha animato nuovamente i teorici del diritto. Attualmente anche la politica della Russia è stata ampiamente analizzata sulla base di alcune morti sospette con sostanze velenose. Il 23 novembre 2006 il dissidente politico Aleksandr Val'terovič Litvinenko muore in circostanze poco chiare avvelenato da radiazione da polonio-210. Nel 2011 il miliardario cinese Huang Guang viene avvelenato con il Gelsemium somministrato nello stufato di gatto. L'ex agente segreto russo Sergej Skripal viene avvelenato con il nervino.

2 A. Rich, *Dizionario delle antichità greche e romane, corredato di 2000 incisioni. Tradotto da Ruggero Bonghi e Giuseppe Del Re con supplemento di Giuseppe Fiorelli*, Torino, Tip. Cavour, 1864, 2 voll., I, p. 282.

3 G. Dimatteo, *Giovenale, "Satira" 8: Introduzione, testo, traduzione e commento*, Berlin/Boston, Walter de Gruyter GmbH, 2014.

4 M. Traverso, *Esercito romano e società italica in età imperiale. Serta antiqua et medievalia 10*, Roma, G. Bretschneider editore, 1997, p. 27.

di omicidio di Attila avvenuto nel 448 d.C. quando venne intercettato l'oro dei sicari<sup>5</sup>. Con la nascita e, poi, il rafforzamento degli Stati nazionali il diritto, colpendo con particolare durezza chi commette un reato con *proditorie*, privò i potenti della guerra privata, di fatto chi voleva sbarazzarsi dell'avversario scomodo non poteva che far ricorso a mezzi illegali e nascosti, quali il veneficio e l'uso dei sicari. Così, a partire dal Cinquecento, si assiste a un intensificarsi delle leggi che scoraggiavano la lotta politica attraverso il terribile mezzo del veleno<sup>6</sup>. Parallelamente gli Stati operano al di fuori delle leggi e della legittimità politica per il controllo sociale.

La Repubblica di Venezia nell'esercizio del dominio utilizza quegli *arcana imperi* che il buon governo doveva mettere in campo per la conservazione stessa dello Stato, compreso il «causar la morte» a mezzo di sostanze tossiche o altro sistema.

All'interno del materiale archivistico presente negli archivi e nelle biblioteche vi è la possibilità di analizzare e comprendere tale articolato fenomeno. La ricerca è stata, pertanto, condotta esaminando il materiale oggi conservato presso il fondo archivistico degli Inquisitori di Stato (1562-1797) Consiglio di Dieci (1310-1797), Capi del Consiglio di Dieci (1303-1797).

Il pensiero giuridico e morale non poteva restare inerte dall'affrontare questo fenomeno di lunghissima durata che fondeva il metodo (veleno) con i mezzi (sicario) e il fine (politico).

5 G. Zecchini, *Attilia*, Palermo, Sellerio, 2007.

6 M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritte editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, Giuffrè editore, 2009, p. 171.

## PARTE PRIMA

### DALLA GENESI DELLA DEFINIZIONE AL DIBATTITO POLITICO



## CAPITOLO 1

### 1.1 Definizioni: genesi della nozione “delitto politico”.

Dall'antico regime all'età contemporanea assistiamo alla genesi ed evoluzione della nozione di assassinio politico. Nel tardo illuminismo Cesare Beccaria (1738-1794) parlerà per la prima volta di delitti politici<sup>7</sup>; questi erano rappresentati nel suo periodo dalle infrazioni di polizia, furti minori, bestemmia, adulterio, eresia e persino sodomia<sup>8</sup>. Un ampio spettro di reati che rientravano nei delitti contro la morale e di ordine pubblico. Nella terza edizione del 1765 della sua opera stampa in aggiunta *Il Giudizio di celebre professore sopra il libro Dei Delitti e delle Pene*, il breve scritto era stato redatto dal filosofo italiano Giovanni Gualberto De Soria (1707-1767) e risulta di notevole interesse in quanto criticava Beccaria per la sua limitata definizione di reati politici intesi esclusivamente come i delitti che infrangevano il patto sociale, escludendo, ad esempio, l'assassinio di uno straniero innocente. La riflessione esposta possiede chiaramente la forza di interpretazione di un sentimento che cominciava a porre i primi germogli ma, che ancora era ancorato al crimine di lesa maestà. I crimini di lesa maestà divina e temporale, negli stati europei del XVI secolo, furono oggetto delle riforme delle strutture giudiziarie che li perseguirono con procedure penali particolari che prevedevano maggiori poteri ai giudici e minori garanzie agli impuniti<sup>9</sup>. Nel codice penale francese del 1791 i delitti contro la sicurezza dello Stato si distinguevano tra esterni e interni; i primi erano rappresentati dal tradimento e dallo spionaggio, i secondi erano gli attentati, i complotti, le sedizioni e le guerre civili<sup>10</sup>. François Guizot nella sua opera *De la peine de mort en matière politique*, pubblicata a Parigi nel 1822, memore della Rivoluzione francese, focalizza la propria argomentazione sulle cospirazioni come espressione massima dei delitti politici.

7 Risulta necessario ricordare come in antico regime il lemma «polizia» non sia utilizzato se non nel significato ampio di controllo sociale. Mentre «politica», come avremo modo di affrontare assume il significato di bene comune e vivere civile.

8 A. Cavanna, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, Giuffrè, 1987, p. 47.

9 Come si avrà modo di affrontare in seguito nella Repubblica di Venezia gli Esecutori contro la bestemmia furono un'emanazione del Consiglio di Dieci nel 1537. Sul tema si veda G. Cozzi, *Religione, Moralità e Giustizia a Venezia*, in *La Società veneta e il suo diritto*, a cura di G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 2000, pp. 65-148.

10 L. Soula, *Les destinées de l'abolition de la peine de morte en matière politique*, in «*la mort pénale. Les enjeux historiques et contemporains de la peine de mort*», Rennes, Presses universitaires de Rennes, collection «L'Univers des normes», 2015, pp. 33-48.

Rimaneva formalmente del passato *ancien régime* il tradimento nei confronti del principe quale delitto contro lo Stato e pertanto delitto politico.<sup>11</sup>

Nell'ambito austriaco vi sono alcune variazioni del tema. Nel *codice generale sopra i delitti e le pene*, conosciuto come codice penale giuseppino, edito nel 1787, si offre una prima definizione se pur vaga di delitto politico: «L'imputazione del delitto politico ha per oggetto un'azione dannosa, che proviene da libera volontà.»<sup>12</sup>. Nel 1815 il codice penale universale austriaco, che l'imperatore Francesco I aveva promulgato nel 1811, riprende quasi gli stessi termini di Beccaria nel riconoscere nei delitti politici quelle gravi trasgressioni di polizia, come i «delitti di seduzione all'immoralità, o quelle ree azioni, che nelle loro immediate conseguenze possono essere contravvenzioni egualmente pericolose che premeditate.»<sup>13</sup>. Quali fossero le contravvenzioni non viene specificato e questo offriva maggiore possibilità di azione.

Questa visione perdura fino alle prime decadi dell'Ottocento. Nella voce della verità, Gazzetta dell'Italia Centrale, datata al 1832, sull'arresto di diciotto “faziosi” ci si pone il quesito su quali fossero i delitti politici offrendo ancora l'ipotesi che potessero essere quelli di ribellione al sovrano, mentre si escludono omicidi, furti e assassini, ovvero i reati comuni.

I termini “delitto” e “politica” non trovavano un fusione essendo entrambi termini che variavano con la sensibilità del momento. All'interno della Carta francese del 1830 e l'anno successivo, con la Costituzione Belga, con l'articolo 98, si affermava: «la giuria è stabilita in tutte le materie criminali e per i delitti politici e di stampe»<sup>14</sup>.

Una legge del 1 ottobre 1853 a modifica della Costituzione Belga, specificava che «non avrebbe potuto essere considerato come una infrazione politica né come un fatto connesso con una infrazione politica l'omicidio, l'avvelenamento o l'assassinio dei capi di un governo straniero o dei membri della loro famiglia.»<sup>15</sup>. Dove movente e soggetto agente sono tra di loro messi in relazione e come avremo modo di affrontare vi è l'associazione tra la pratica dell'avvelenamento e quella del regicidio.

All'interno della cultura giuridica-politica borghese a metà Ottocento si inizia a porre la questione della soppressione del nemico con mezzi illeciti e segreti associandola allo

11 Si veda M. Sbriccoli, *L'ossessione del tradimento*, in *Crimen Laesae Maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 149-172.

12 *Codice generale sopra i delitti e le pene*, Milano, 1787, pp. 73-74.

13 *Codice penale universale austriaco*, parte I, dei delitti, Milano, Regia Stamperia, 1815, p. IX.

14 R. Canosa, *Il delitto politico: “natura” e “storia”*, in *Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, Roma, Angelo Ruggieri, 1984, pp. 19-33.

15 *Ibid.*, p. 24.

Stato assoluto e alla materia politica. Il complesso movimento anti-assolutistico della seconda metà del secolo, che pervade l'Europa continentale, crea i presupposti per lo Stato di diritto. Si sviluppa una corrente di pensiero connotata da una forte tolleranza politica a fronte di un passato vissuto come "oscuro". In questo senso è illuminante il contributo del patriota e politico Daniele Manin (1804-1857). Durante l'esilio, in una delle ultime lettere datata 25 maggio 1856<sup>16</sup>, denunciava sul «Times» di Londra «la dottrina dell'assassinio politico» definendola come «teoria del pugnale», ovvero «l'uccisione con mezzi proditorii<sup>17</sup>» prendendo le distanze dalle posizioni radicali inclini agli atti di terrorismo «lasciamo la teoria dell'assassinio ai gesuiti e abbandoniamo il pugnale e i sanfedisti».

La scelta dei termini affondava pienamente nel sentire comune inerente l'assassinio politico in un contesto risorgimentale che voleva prendere le distanze dall'assolutismo monarchico. Come avremo modo di approfondire nei capitoli successivi, lo stesso antimito Ottocentesco su Venezia, dal francese Mas Latrie al russo Lamansky, riprende il delitto politico in tali termini.

In una sessione della Camera dei Deputati del parlamento subalpino<sup>18</sup> alla data del 14 aprile 1858 veniva offerta da parte dell'avvocato Angelo Brofferio (1802- 1866)<sup>19</sup> un'interpretazione che ribalta finalmente la questione: «L'assassinio politico sia l'atto di un principe che calpesta i suoi doveri, che tradisce le sue promesse, che spoglia i suoi popoli della libertà, che governa colle spie, che regna col terrore, che domina col sangue». Con uno sguardo rivolto al mondo romano, l'avvocato analizza il tema dello Stato assoluto e persegue le battaglie contro la pena di morte. La declinazione dell'assassinio politico sulla base del tirannicidio e del terrorismo, riprendendo il dibattito dei secoli precedenti sul piano morale e sull'uso delle armi letali, si mantiene ancora ancorata alla tradizione giuridica.

Nelle aule dei tribunali si veniva a delineare il senso da attribuire alla specificità di un atto che poteva per alcuni rientrare nell'omicidio comune o per altri nella semplice vendetta.<sup>20</sup> Nella sessione dell'Istituto di Diritto Internazionale che si svolse a Ginevra

16 M. Gottardi, *Manin, Daniele*, in *DBI*, 69, 2007.

17 F. Carrano (a cura di), *Lettere di Daniele Manin a Giorgio Pallavicino con note e documenti sulla questione italiana*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1859, pp. 134-135.

18 Atti del parlamento subalpino sessione del 1857-58 (VI legislatura) dal 14 dicembre 1857 al 14 luglio 1858, a cura di G. Galletti e P. Trompeo, IV, Roma, Tipografia eredi Botta, 1874, p. 1200.

19 E. Bottasso, *Brofferio, Angelo*, in *DBI*, 14, 1972.

20 Nel processo per l'assassinio di Raffaele Sonzogno contro Luciani, l'avvocato della difesa sosterrà: «Si faceva credere loro che si voleva la morte del Sonzogno perché costui era stato una spia dell'Austria. Ma allora non è più un assassinio politico: è una vendetta!» *Processo per l'assassinio*

nel 1892 si erano distinti i delitti politici in “puri” e “misti” o “complessi”. Attorno a queste definizioni ruotava il principio dell’asilo politico quale deroga all’extradizione. Extradizione che veniva negata sempre per i delitti politici “puri”, mentre per quelli “misti” o “complessi” si faceva un distinguo sulla base della tipologia di reati. Quando erano contro la morale o del diritto comune, come l’omicidio, l’avvelenamento, gli atti di terrorismo si escludevano dalla concessione dell’asilo politico<sup>21</sup>.

Nel Novecento Joseph Viaud nella sua tesi *La peine de mort en matière politique*, pubblicata nel 1902, tratta del delitto con una chiave di lettura morale influenzato dall’ondata di violenza anarchica che era stata repressa dagli Stati con l’uso della pena di morte. I crimini sociali ponevano in pericolo la sicurezza interna, e il delinquente politico veniva vissuto dalla società come un semplice criminale. La Grande Guerra contribuirà a rafforzare tale visione inasprendo le pene per tutti i delitti che attaccavano la sicurezza dello Stato.

Nel dicembre del 1934 la Francia propose al Consiglio della Società delle Nazioni, uno studio per una definizione del reato. Questa si tradusse a Copenaghen l’anno successivo all’interno del Bureau pour l’unification internationale du droit pénal con la seguente definizione «*sont délit politiques les infractions dirigées contro l’organisation et le fonctionnement de l’Etat ainsi que celles qui sont dirigées contro les droits qui en résultent pour les citoyens*»<sup>22</sup>.

In Italia, con il contesto politico fascista nel quale trova la nascita il codice Rocco, si puntava maggiormente alla protezione del potere costituito ispirandosi al principio della ragion di Stato, ovvero l’imposizione degli interessi di Stato agli interessi giuridici, religiosi, sociali e morali<sup>23</sup>. La normativa di delitto politico del codice Rocco (1930) all’art. 8, comma 3 definisce il reato: «agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici». Nella definizione emerge chiaramente un distinguo tra l’oggettività del delitto, riferito all’interesse politico dello Stato o ad un diritto politico

*di Raffale Sonzogno contro Luciani, Frezza e coimputati*, resoconto stenografico, Milano, editore Francesco Pagnoni, 1875, p. 338.

21 F. Lenzerini, *Asilo e diritti umani. L’evoluzione del diritto d’asilo nel diritto internazionale*, Milano, Giuffrè Editore, 2009.

22 D. Szabo, *Le délit idéologique*, in «Liberé», 8(1), 1966, pp. 5-16.

23 H. P. Scheneider, *Staatsrason’ bei Leibnitz*, in R. Schnur (ed), *Staatsrason. Studien zur Geeschichte eines politischen Briefs*, Berlin 1975, pp. 505-520.

del cittadino e la motivazione in senso soggettivo, la quale qualifica il delitto sulla base del movente che spinge l'autore a commettere il fatto.

### 1.2 Classificazione del fenomeno.

In definitiva la mutazione subita all'interno del diritto della concezione stessa di reato politico ha generato una duplice prospettiva: la prima prevedeva un tentativo di destabilizzare il potere politico dove la definizione di Franklin L. Ford chiarifica i punti salienti: «*assassination is the intentional killing of a specified victim, or group of victims perpetrated for reasons related to his (her, their) public prominence and undertaken with a political purpose in view*»<sup>24</sup>.

Un secondo scenario è lo Stato stesso che detiene il monopolio della violenza e la utilizza per mantenere lo *status quo*. La fonte di legittimazione delle operazioni di tali dispositivi assume un'identità politica e non legale incardinandosi sul principio dell'"amico/nemico".<sup>25</sup> Di fronte a situazioni nelle quali i magistrati si trovavano in perfetta sintonia con il principio *salus rei publice suprema lex est*. In totale contrasto con gli attuali principi dello stato di diritto, l'esistenza stessa di procedure preventive, volte all'eliminazione del nemico interno ed esterno, non può che posizionare la procedura al di fuori del diritto penale e farla rientrare nell'ambito dello stato di guerra con una concezione di guerra aperta.<sup>26</sup>

In quest'ultimo caso dispositivi messi in campo da parte dello Stato si proiettano oltre i diritti dell'imputato, punendo una condotta che ipoteticamente in una fase ancora embrionale lede e mette in pericolo il bene giuridico. Prevalgono, pertanto, gli aspetti della potenziale pericolosità, rispetto alla colpevolezza e alla retribuzione, eludendo pratiche giuridiche consolidate. L'assenza di un regolare processo diviene elemento cardine per delimitare l'ambito di indagine. Su questo tema, essenziale la definizione di Saul K. Padover (1905-1891), per il quale il delitto politico è «*the trucidation...of a*

24 F.L. Ford, *Political Murder from Tyrannicide to Terrorism*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1985.

25 L. Ferrajoli, *Delitto politico, ragion di Stato e stato di diritto*, in J. Agnoli, C. Amirante, K. Bellingkrodt et alii, *Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, in Quaderni di Critica del diritto, Roma 1984, p. 52.

26 F. Mantovani, *La criminalità: il vero limite all'effettività dei diritti e libertà nello stato di diritto*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2003, p. 707.

*political figure without due process of law*»<sup>27</sup>. Ponendo, pertanto, l'accento sul procedimento a monte, sulla fase iniziale dove il soggetto attivo è l'autorità e il soggetto passivo è colui che ricopre una figura politica e che subisce una pena senza un regolare processo.<sup>28</sup>

Su di un piano sfasato, ma partendo dallo stesso principio, vi è un ulteriore scenario di assassinio al di fuori di una guerra aperta, nel quale trova applicazione il neologismo "targeted killing", coniato nel 2000 per definire «*target killings are premeditated acts of lethal force employed by states in times of peace or during armed conflict to eliminate specific individuals outside their custody*»<sup>29</sup>. Una definizione sulle esecuzioni mirate che si pone concettualmente come tratto d'unione tra le due precedenti, sorta a giustificare quelle azioni militari difficilmente inquadrabili dal diritto internazionale. Spostando l'attenzione sulla questione se l'eliminazione di un leader di un movimento armato sia un atto di assassinio politico o il frutto di un equivoco sulla confusione tra il sistema giudiziario e il conflitto militare<sup>30</sup>.

Risulta essenziale a questo punto fare un distinguo formale sulla tipologia affrontata attraverso una prima classificazione sulle motivazioni dell'omicidio politico avanzata da Nachman Ben-Yehuda<sup>31</sup> il quale ha suddiviso tale fenomeno in:

- (a) atti che per loro natura sono rivoluzionari e mirano a cambiare l'ordine sociopolitico
- (b) atti che si pongono l'obiettivo di preservare lo *status quo* e sono normalmente perpetrati dalle élite o dal governo
- (c) omicidi praticati da parte di una componente etnica o religiosa, all'interno della comunità

Maggiormente articolata, risulta essere lo studio di Falk<sup>32</sup> il quale inserisce alcune nuove categorie:

27 S. K. Padover, *Patterns of assassination in occupied territory. Public Opinion Quarterly*, 7, 680-693.

28 Sulla medesima questione si veda anche M.C. Havens, C. Leiden and M.K. Schmitt, *The Politics of Assassination*, N.J, Enlewood Cliffs, 1970.

29 E. Baldi, *Death from the sky. On the legal implications of the use of drones for targeted killing operations*, tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Milano, Giurisprudenza, a.a. 2016-2017.

30 Si veda lo studio di Amnesty International, *Israel and the Occupied Territories: State Assassination and Other Unlawful Killings*, February 2001.

31 N. Ben-Yehuda, *Political assassination by Jews*, Albany, Ny, SUNY Press, 1993.

32 G. Falk, *Assassinations, anarchy and terrorism*, Lanham, MD, University Press of America, 2012.

- (a) *aristocratic assassination*, con effetti solo sull'élite
- (b) motivi personali
- (c) assassini per il potere, come mezzo del potere politico
- (d) assassini per religione
- (e) motivi nazionalistici e patriottici
- (f) assassini diplomatici, contro figure politiche straniere

Motivi, obiettivi e conseguenze, non son sempre chiari in tali suddivisioni: ciò nonostante si rileva che in entrambe vi è la categoria che prende in considerazione l'assassinio politico come mezzo per la gestione del potere politico. Uno strumento dello Stato per mantenere il controllo.

Se si è appurato quali siano le differenze tra un omicidio e un delitto politico, ora risulta essenziale porre un distinguo tra un assassinio politico e la semplice esecuzione da parte dello Stato. Una distinzione tra l'atto in sé e l'interpretazione culturale che di fatto scaturisce dallo stesso come ha ben definito Kirkham Levy Crotty «*an act that consists of a plotted, attempted or actual, murder of a prominent political figure (elite) by an individual (assassin) who performs this act in other than a governmental role. This definition draws a distinction between political execution and assassination. An execution may be regarded as a political killing, but it is initiated by organs of the state, while an assassination can always be characterized as an illegal act...* (1970)»<sup>33</sup>.

Gli studi sull'omicidio politico hanno dimostrato come questa pratica rappresenti il più elevato grado di violenza e abbia ricadute ed effetti sociali ed economici<sup>34</sup>.

Per gli stati d'antico regime, come ha fatto notare Sbriccoli, «lo studio del sistema dei delitti politici permette certamente la decifrazione di un “codice sociale” molto significativo. In quel sistema, ci pare, si riflette grandissima parte dei meccanismi che muovono la struttura della società ed in esso confluiscono insieme (ed insieme da esso

33 J. F. Kirkham, S.G. Levy, W.J. Crotty, *Assassination and political violence*, New York, Praeger Publishers, 1970.

34 Z. Iqbal, C. Zorn, *Sic Semper Tyrannis, power, repression, and assassination since the Second World War*, *The Journal of Politics*, vol. 68, no. 3, 2006, pp. 489-501; Z. Iqbal, C. Zorn, *The political consequence of assassination*. *Journal of conflict resolution*, 52 (3), 385-400. <https://doi.org/10.1177/0022002707310855> consultato 30 ottobre 2018; Jones, F. Benjamin, A. Benjamin, Olken, *Hit or miss? The effect of assassinations on institutions and war*, *American and Economic Journal: Macroeconomics*, 1 (2), 2009, 55-87; A. Perliger, *The causes and impact of political assassinations*, in CTC Sentinel, January 2015, vol. 8. issue 1, pp. 11-13; A. Perliger, *The Rationale of Political Assassinations*, West Point, New York, 2015.

sono misurate, definite e rivelate) le preoccupazioni dei dominanti e la stabilità, la “propensione all'obbedienza” la reattività dei dominanti».

Questo lavoro prenderà in considerazione gli atti compiuti dal governo della Repubblica di Venezia al fine di tutelare la propria sicurezza durante il Settecento. Il termine chiave da inserire all'interno dei casi rintracciati è la segretezza con la quale si compie l'eliminazione del soggetto ritenuto nemico dello Stato. Il legame con il segreto di Stato è forte e indissolubile: lo Stato decreta cosa sia giusto e lo applica segretamente, al di fuori della morale comune e, su questo ambito, i vari esempi riportati affronteranno le varie sfaccettature di cosa fosse lecito e di cosa non lo fosse.

Data tale premessa risulta necessario contestualizzare, attraverso il dibattito politico sorto nel Cinquecento e che ha trovato la sua più alta maturità nel Settecento, i delitti contro il Principe che noi oggi definiremmo contro la sicurezza dello Stato. Termini come ragion di Stato, *arcana imperi*, *pax pubblica*, sono decifrati e declinati, di volta in volta, per sostenere la politica degli Stati.



## CAPITOLO 2

### 2.1 *La ragion di Stato e la ragion di Guerra: da Machiavelli a Botero.*

La ragion di Stato è un'espressione che si pone all'interno di una trattatistica intimamente collegata con la formazione degli Stati moderni e, soprattutto, dei loro apparati istituzionali. Non solo nell'equilibrio che si venne a creare tra il potere e l'opinione pubblica, ma soprattutto tra *ethos* e *kratos*, la responsabilità morale del Principe e il campo della forza.

A cominciare dalla prima metà del '400 si diffonde un pensiero moralistico a forte impronta utilitaristica, in contrasto con i precetti tradizionali cristiani<sup>35</sup>. Campo di discussione all'interno del quale trovano immediatamente spazio i temi sull'assassinio e sul veneficio. Un processo lento che vede un esponente in Francesco Guicciardini (1483-1540). Nel *Dialogo del reggimento di Firenze* ultimato nel 1525, lo scrittore fiorentino scrive, infatti: «quando io ho detto di ammazzare o tenere prigionieri e' pisani, non ho forse parlato cristianamente, ma ho parlato secondo la ragione e l'uso degli stati».<sup>36</sup> Una divisione tra le questioni religiose e la ragione degli Stati, in quanto per conservare le repubbliche che hanno un dominio, non è più sufficiente la giustizia e la morale. Si legittimava, pertanto, l'uso di una ragione per poter trattare i cittadini ingiustamente, usare le istituzioni ai fini privati o combattere una guerra ingiusta, perché il concetto stesso di giusto doveva essere declinato nella conservazione e durata dello Stato. Guicciardini è ben consapevole della demarcazione tra *ethos* e *kratos* e tra gli esempi riporta lo stesso papa Alessandro Borgia, il più "felice", politicamente parlando, e il più "cattivo", sotto l'aspetto umano<sup>37</sup> il quale «fece morir di veleno molti cardinali e prelati» e «La crudeltà fu grande, perché per suo ordine furono morti molti violentemente». Veneficio e l'assassinio, non son comportamenti virtuosi, ma ritiene che ci debba essere una deroga a tali principi in funzione della politica.

35 R. Fubini, *Politica e pensiero politico nell'Italia del Rinascimento. Dallo Stato territoriale al Machiavelli*, Firenze, Edizioni Edifir, 2009, p. 278.

36 F. Guicciardini, *Dialogo del reggimento di Firenze*, (1526), a e. di R. Palmarocchi, Bari, Laterza, 1932, i. II, p. 163.

37 G.E.M. Scichilone, *Introduzione: La cultura cristiana in Macchiavelli e Machiavelli nella cultura cristiana. Alcune considerazioni*, introduzione agli Atti del convegno su Machiavellismo e Antimachiavellismo nel pensiero cristiano europeo dell'Ottocento e del Novecento, Erice del 2-3 dicembre 2010, pp. 14-52.

In Nicolò Machiavelli (1469-1527) è assente la locuzione “Ragion di stato” che si trova, invece, concettualmente nelle frasi “cose dello Stato”, rimandando ad una teoria sui rapporti politico-militari tra Stati. Ciò che si veniva a delineare nei suoi scritti erano i mezzi necessari a mantenere la “salute della patria” e la “libertà” che secondo il Machiavelli nei suoi *Discorsi*, III, 41, affermava «non vi debbe cadere alcuna considerazione né di giusto né d’ingiusto, né di piatoso né di crudele, né di laudabile né d’ignominioso; anzi, posposto ogni altro rispetto, seguire al tutto quel partito che le salvi la vita e mantenghine la libertà». Proprio la morale diviene il campo di discussione, ritenendo, diversamente da come verrà percepito, che vi fosse una necessità da parte degli Stati a rapportarsi alle norme del diritto. Non lo *ius civile*, bensì un diritto diverso, un diritto che fosse espressione degli affari bellici. In un contesto all’interno del quale l’uso dei sicari in guerra era ben radicato, Machiavelli ritiene che il tentato veneficio ai danni di Francesco Carmagnola per mano dei fiorentini<sup>38</sup>, fosse contro la virtù: «ammazzare i suoi cittadini, tradire gli amici, essere senza fede, senza pietà, senza religione, li quali modi possono fare acquistare imperio, ma non gloria».<sup>39</sup> Una risoluzione al conflitto tra morale e politica, tra Stato e i suoi cittadini<sup>40</sup>.

La trattatistica si addensava attorno al dibattito se vi fosse o meno la possibilità che la ragion di Stato potesse infrangere la legge, naturale, divina e soprattutto civile. Era lecito “conservare” lo stato e il dominio sopra i popoli se questo rispecchiava quel “*salus Rei publicae suprema lex*”?

A cercare di dare una risposta sarà un ex gesuita, Giovanni Botero (1544-1617), il quale nel 1589 all’interno di una riflessione critica sul pensiero di Machiavelli, diede una prima definizione: «La ragion di Stato è notizia di mezzi atti a fondare, conservare e ampliare uno Stato». Nel trattato si rappresentano le disposizioni precauzionali al fine di conservare il potere<sup>41</sup> e si creano i presupposti per il principio giuridico della deroga:

38 N. Machiavelli, *Tutte le opere di Nicolò Machiavelli cittadino et segretario fiorentino, divise in V parti, et di nuovo con somma accuratezza ristampate*, Ginevra, presso Pietro Aubert, 1550, p. 148.

39 N. Machiavelli, *Il Principe*, Palermo, appresso gli heredi d’antoniello degli Antonielli a XXVIII di Gennaio 1584, di quelli, che per sceleratezze sono pervenuti al Principato, cap. VIII, p. 15.

40 Nella definizione stessa di cittadini e della loro subordinazione all’autorità regia, bisogna attendere la costruzione ideologica di stato, che si venne a formare grazie all’opera di Jean Bodin, I sei libri della repubblica 1576, la dottrina dello Stato. Stato che si riassume per Bodin nel termine “repubblica”. Una *societas civilis cum imperio* alla quale si far ricorso per definire una collettività che vive sotto delle regole stabilite da un potere coattivo riconosciuto, una struttura gerarchica centralizzata. Nel diritto naturale, secondo Bodin, la famiglia rappresentava il modello ideale di equilibrio tra la libertà dei singoli (i figli/sudditi) e la superiorità dell’autorità unitaria (il padre/stato).

41 G. Borrelli, *La necessità della congiura nelle scritture italiane della ragion di Stato*, in: *Complots et conjurations dans l’Europe moderne. Actes du colloque international organisé à Rome*, 30

la buona ragion di Stato consiste nella deroga al diritto per il bene comune, al contrario quella cattiva l'usava per favorire gli interessi particolari.<sup>42</sup> Riuniva la religione, morale e politica in un periodo di guerre civili, tra il regicidio del Re di Francia Enrico III e l'assassinio del duca di Guisa. Proprio quest'ultimo episodio rientra nella *Quinta Parte dei Discorsi Universali*. Botero sostiene che Enrico III avrebbe potuto far ammazzare il duca Enrico di Guisa in una caccia nel bosco, con una fucilata o di notte in qualche cantone o per veleno. Molto più gloriosa sarebbe stata anche la scelta «per via di giustizia», invece di farlo assassinare da una guardia personale. Il lume delle ragioni venne oscurato dalla vendetta<sup>43</sup>. Un pensiero diffuso, se lo ritroviamo anche in una lettera inviata da Roma il 7-9 gennaio del 1589 da Giovanni Nicoli al Gran Duca<sup>44</sup> sulla morte del duca di Guise : «[...] della morte del cardinal di Guise, seguita per mano del ministro della giustizia; e che in somma il Re si era portato male, sotto la parola e fede sua, a fare ammazzare in quel modo il duca di Guise; e che avrebbe potuto pigliarlo e farlo poi morire per via di giustizia, quando si fusse chiarito il fallo suo; e che ciò sarebbe stato più ragionevole e più onorevole. Gli risposi, che nelle cose di Stato e in casi simili, dove il Re poteva dubitare che non fosse fatto il medesimo a lui, non si potevano governare le cose con tutte le regole, e che bisognava cercare di prevenire». Botero sente l'esigenza di sintetizzare il sentir comune su di una materia che circolava sempre più frequentemente «il sentire tutto il dì mentovare ragione di Stato, e in cotal materia citare ora Nicolò Machiavelli, ora Cornelio Tacito»<sup>45</sup>. Lui stesso lo cita a proposito di Locusta, «eccellente nel temperar veleni mortalissimi, che elle era per un'istrumento importante dell'Imperio da Nerone, e da altri Imperatori tenuta»<sup>46</sup>.

Il tacitismo fu un indirizzo culturale particolarmente attivo a partire dal 1515 quando fu pubblicata l'edizione completa delle opere di Tacito. Questi elogiava i primi imperatori romani che sapevano contrastare i nemici, conquistare e consolidare il potere, attraverso gli *arcana imperi* che garantivano l'ordine interno e la sicurezza, a

septembre-2 octobre 1993. Rome : École Française de Rome, 1996, pp. 81-91.

42 M. Viroli, *Dalla politica alla ragion di Stato: la scienza del governo tra XIII e XVIII secolo*, Roma, Donzelli editore, 1994, p. 179.

43 A.E. Baldini, *Botero e la "Ragion di Stato"*, atti del convegno in Memoria di Luigi Firpo (Torino 8-10 marzo 1990), Leo S. Olschki, 1992, p. 350.

44 A. Desjardins, *Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane*, tomo V, Parigi, Imprimerie Nationale, 1875, pp. 24-26.

45 G. Botero, *Della Ragion di Stato*, Dedicataria, Venezia, apresso i Gioliti, 1589, pp. 3-4.

46 G. Botero, *Relazioni universali, divise in quattro Parti*, Venezia, Giunti, 1640, p. 598.

qualunque costo. Narra Tacito che Agrippina, venendo a conoscenza dagli indovini che Nerone avrebbe regnato ed ucciso la madre, replicò “*occidat dum imperet.*”<sup>47</sup>

Il suo successo si doveva alla capacità di adattarsi al frangente storico nel quale le guerre di religione mostravano l'empia tragicità per nulla distante dalle pagine dell'autore latino. Una storia maestra di vita in un mondo governato da principi assoluti<sup>48</sup> come trasuda nelle pagine di Pietro Andrea Canonieri autore di *Quaestiones ac discursus in duos primos libros... Taciti* (Roma 1609, nelle ristampe del 1610 e del 1612 il titolo viene tramutato in *Dissertationes*) e in quelle di Virginio Malvezzi (1595-1654) autore di *Discorsi sopra Cornelio Tacito* (Venezia 1622).

Lo storico latino era bene conosciuto da uno tra i più significativi revisionisti di Botero, ovvero Scipione Ammariato (1531-1604) il quale sosteneva sulla Ragion di Stato: «altro non essere che la contravvenzione di legge ordinaria, per rispetto di pubblico beneficio, ovvero per rispetto di maggiore e più universale ragione»<sup>49</sup>.

La discriminante tra buona e cattiva ragion di Stato implica se la deroga sia a fini privati o pubblici.

Il letterato tacitista, storico e politico Filippo Cavriana (1536-1606), mantovano del XVI secolo, pur affermando come i romani biasimassero gli avvelenatori e sicari, pone un distinguo tra i nemici esterni e quelli interni sui quali la ragion di Stato permette l'uso di qualsiasi mezzo<sup>50</sup>. Un distinguo essenziale che risentiva delle guerre civili e di religione che per Cavriana portavano frutti di distruzione «per cagione della quale i paesi di là da i Monti son cosi maltrattati, che si pare veramente, che non vi sia restata parte veruna sana.»<sup>51</sup>.

Se vi fosse, quindi, una convinzione che potesse esserci una deroga dal diritto, si cominciò a fondere la politica con la guerra, portando a convogliare le varie dissertazioni nel diritto di guerra o “ragion di guerra”. Una definizione la possediamo grazie a Girolamo Franchetta nel *Seminario de' governi di Stato, et di guerra*, edito a

47 Tacito, *Annales* XIV, 9.

48 G. Benzoni, *Appunti sulla storiografia seicentesca in Italia*, in *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, CLIV (1995-1996), Venezia, p. 794.

49 S. Ammariato, *Dissertationes politicae sive discursus* in C. Cornelium Tacitum, Helenopolis, Frankfurt 1609, l. 12, 1, p. 165.

50 F. Cavriana, *Discorsi sopra i primi cinque libri di Cornelio Tacito*, Firenze 1597, p. 372: «Vedendosi come gl'antichi Romani biasimavano coloro, i quali volvano col veleno (sotto il qual nome ogni insidia, ogni fraude, et violamento di fese si comprende) torre i suoi nimici del mondo. Io quanto a me, giudico, che si debba fare distinzione tra nimici stranieri, e nimici sudditi, e tra le cagioni altresì delle nimicitie tra di loro. La ragion di Stato hoggi introdotta, e molto bene esercitata per mondo, si pare, che permetta, che si debba usare ogn'arte per potere i nimici sudditi punire, se bene si dovesse sotto la fede data ciò fare, e questo non per altro rispetto, che per conservare nel publico la quiete.»

51 *Ibid.*, p. 117.

Venezia nel 1617, per il quale la “ragion di guerra” è l’insieme di quei mezzi estremi per la conservazione del potere politico. E si pone l’onere di dimostrare «se il procedere con fraudi, et insidie contra nemico, che può essere alle volte secondo Ragion di guerra, sia mai conforme alla prudenza militare, ò nò»<sup>52</sup>.

Il trattato *Che si possa dai Principi insidiar alla vita degli adherenti de’ nemici loro*<sup>53</sup> edito da Giovan Battista Leoni (1542-1613) e verosimilmente databile tra il 1576 e il 1625,<sup>54</sup> analizza la congiura ordita dal marchese di Pescara contro Ercole, Duca di Ferrara. All'interno di questo episodio si sostiene che la morale deve piegarsi alla ragion di guerra, «ogni sorte di crudeltà ed inganni per levare al nemico le forze e lo stato; doverà medesimamente essere approvata per ragion di guerra anco la morte insidiosa, che si procurasse ad un adherente per mettersi maggiormente in sicuro»<sup>55</sup>. La moralità posta in secondo piano nelle opere di Machiavelli, veniva subordinata *in primis* alla ragion di Stato e successivamente alla ragion di guerra, la quale per propria natura non poteva che stimolare la necessità di formalizzare la guerra giusta.

## 2.2 La guerra giusta e la “morte insidiosa”.

I caratteri di fondo della dottrina medievale inerente la guerra giusta si trovano già in Agostino. Per il domenicano Francisco de Vittoria (1483/86-1546) lo *ius gentium* di tradizione romana, il diritto delle genti, è in rapporto con lo *ius naturale*, il diritto naturale. Con la *Relectio de Jure Belli* sostiene che con lo *jus in bello*, che deriva da una delimitazione dello *jus ad bellum*, la guerra sia assimilabile ad una procedura giudiziaria che ha come risultato quello di cancellare l’ingiustizia e ristabilire le condizioni iniziali.<sup>56</sup> L’assassinio, pertanto, non è più una deroga al diritto ma, una

52 G. Franchetta, Seminario de’ governi di Stato, et di Guerra, Venezia, 1617, p. 109.

53 Una copia del manoscritto è depositata presso la Biblioteca del Museo Correr e apparteneva a Nicolò Barrozzì. Pubblicato integralmente nell’opera di Lamasky come anonimo e non databile.

54 Poligrafo e storico, sotto lo pseudonimo di Lauro Settizonio, fu autore di favole morali e drammi, ma l’opera che lo pone al centro del dibattito inerente la Ragion di Stato è G.B Leoni, *Considerationi sopra l’Istoria d’Italia di messer Francesco Guicciardini*, Venezia, Giolito, 1583. Opera nella quale si pone in difesa della politica veneziana. Se ne possiede una copia presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Lat. 857.

55 V. Lamansky, *Secrets d’etat de venise. Documente extraits notices et etudes*, tomo primo, S. Petersburg, 1884, repr. New York, Burt Franklin, 1968, p. 531.

56 M. Geuna, *Francisco de Vittoria e la questione della guerra giusta*, in Dalla Concordia dei Greci al Bellum Iustum dei moderni, a cura di Giovanna Daverio Rocchi, San Marcino, Franco Angeli, 2013, pp. 175-200: 156; Su de Vittoria si veda anche F. de Vittoria, *De iure belli*, a cura di C. Galli, Roma-Bari, Laterza, 2005.

sentenza emessa dallo Stato. Libera il campo anche dal dubbio morale se la guerra fosse contro la religione cristiana. Se la guerra difensiva appartiene al diritto naturale, la legge evangelica non può porsi in aperto contrasto con essa. Lo stesso principio vale per la guerra offensiva, fatta per vendicare un'offesa, legittima nella volontà di mantenere la sicurezza dello Stato.

Thomas More (1478-1535) scrive negli stessi anni di Machiavelli, pur rientrando a pieno titolo tra gli autori contro l'endemica presenza delle guerre nella società, alla pari di Erasmo da Rotterdam, nel secondo libro *Il ruolo della guerra nelle origini dell'utopia*, propone la concezione della guerra giusta<sup>57</sup>. Nell'opera moreana si fa un chiaro riferimento ai sicari all'interno della guerra giusta: ovvero per difendere i propri confini, liberare un popolo dal tiranno o respingere il nemico. Riprendendo la legittimità della guerra di San Tommaso. Non ci sarebbe nulla di più lontano dall'utopia che la guerra: gli utopiani dell'isola «detestano la guerra come una cosa estremamente brutale» e «ritengono che non ci sia nulla di più inglorioso che quella gloria che si guadagna con la guerra». La società di utopia si pone in antitesi con lo stato di conflitto politico e civile che Moro viveva al suo tempo in Inghilterra. In *Utopia* non manca di suggerire determinate tattiche di difesa contro quei Principi che fomentano la guerra. Più che schierarsi apertamente in battaglia, essi «fanno apporre segretamente molti scritti col bollo pubblico nei luoghi più frequentati dai nemici facendo intendere di promettere un grosso premio a chi ammazza il principe e uno minore per la testa degli altri che indicano, cioè per i consiglieri, i quali dopo il principe sono i responsabili della guerra». Il sistema delle taglie. Gli utopiani preferiscono assoldare sicari, piuttosto che sacrificare un gran numero di essi per una impresa che non è ritenuta gloriosa, «perché con la morte di pochi salvano la vita di molti». In battaglia sono parsimoniosi con le vite dei loro concittadini, ma non temono che vengano impiegate quelle dei mercenari che essi arruolano tra il popolo dei zapoleti.

Fondamentale il passaggio tra la guerra giusta e la giustizia della causa introdotta da Federico Bonaventura (1555-1602). Nel suo trattato *Della ragione di stato e della prudenza politica*, pubblicato postumo nel 1623, è chiaro nel sostenere «nella Guerra giusta sono lecite l'insidie, et gl'inganni: il che non solo viene affermato da Dottori di somma autorità; ma ne habbiamo si spessi essempii nelle Sacre lettere, che ciò non è punto di rinvocare in dubbio». Per la ragion di Stato e la guerra uccidere il nemico con

57 C. Quarta, *Tommaso Moro. Una reinterpretazione dell'«Utopia»*, Bari, Edizioni Dedalo srl, 1991.

l'inganno non lede la virtù, come già affermava il re di Sparta Agesilao. Bonaventura specifica che per guerra sia da intendere la giustizia della causa e non solo la battaglia aperta. Una definizione che amplia notevolmente l'azione del Principe. Il principio riprende quello del diritto per il quale il Principe nemico è reo, colpevole di guerreggiare ingiustamente contro l'altro Principe, e pertanto punibile: «Et quel Principe potrà ciò ordinare leggitimamente, che per ragione di giusta Guerra, si sarà fatto Giudice del suo nemico, né importa a dire, che si usino inganni, et insidie per ottener questo fine; percioche essendo lecito il fine, come per essemplio al nemico di uccidere l'altro, di cui per ragione di giusta Guerra è divenuto Giudice»<sup>58</sup>.

Lo stesso gesuita spagnolo J. Mariana, nel consigliare come uccidere il tiranno sostiene sia biasimevole avvelenarlo, salvo che ciò non accada attraverso le armi e gli abiti. Con l'inganno al fine di far pensare ad un suicidio e non ad un atto deliberato.

Giuristi e filosofi si pongono in aperto contrasto con tali teorie. L'arcivescovo di Siena Ascanio Piccolomini Arragona nel commentare Cornelio Tacito, sostiene che il Principe non avrebbe dovuto uccidere occultamente o con inganni il proprio nemico, ma vincerlo con la forza e la virtù<sup>59</sup>.

Anche nel mondo germanico vi è scetticismo nei confronti di de Vittoria e More; il giurista e filosofo tedesco Samuel Freiherr von Pufendorf (1632 – 1694), nella sua opera *De Doveri dell'uomo e del cittadino secondo la legge naturale*, ritiene che tra le nazioni colte il veleno e l'uccisione a tradimento fossero comportamenti vili<sup>60</sup>.

Sul finire del Seicento il giurista tedesco Heinrich von Cocceji (1644-1719), professore di diritto naturale a Heidelberg e successore di von Pufendorf, riprende Grozio e si contrappone al principio di separazione tra la morale e il diritto, sostenendo che vi fosse

58 F. Bonaventura, *Della ragion di Stato et della prudenza politica libri quatro di Federico Bonaventura*, al serenissimo signore Francesco Maria il duca d'Urbino, Urbino, Appresso Alessandro Corvini, 1623, p. 660.

59 A. Piccolomini Arragona, *Avvertimenti sopra i sei primi libri degli Annali di Cornelio Tacito*, Firenze, Appresso Volemar Timan, 1609: «Il principe generoso non voglia abbattere i suoi nemici occultamente e con fraude, ma vincali apertamente con la virtù e con la forza. (Non fraude neque occultis, sed palam, et armatum populum rom. hostes suos ulcisci.)».

60 S. F. von Pufendorf, *De Doveri dell'uomo e del cittadino secondo la legge naturale*. Di Libro secondo, Napoli, presso i fratelli Chianese, 1815, p. 106 : «Ma la constumanza de' popoli ha così ampiamente disteso il diritto, e la licenza militare, che il sangue, i saccheggiamenti, e le devastazioni, che oltrepassano i limiti prescritti dall'umanità, non riportano traccia d'infamia, né giungono a meritar l'orrore delle persone oneste. Contuttociò alcuni mezzi di rendersi nocivo al nemico, qual sarebbe il veleno, o l'uccisione eseguita da' sudditi, da' soldati, o da' familiari del nemico, fra le colte nazioni vengono tenuti a vile».

una perfetta coincidenza tra lo *jus divinum* e lo *jus naturae*. Tra le armi illecite, pone ancora il veleno ritenendolo al di fuori dello *jus gentium* per sopprimere il nemico.<sup>61</sup>

### 2.3 Nemici esterni e nemici interni.

Trattare il tema della guerra implica il diretto coinvolgimento della figura del nemico<sup>62</sup>. L'accezione negativa di *hostis* emerge al nascere delle relazioni di inclusione o di esclusione dalla *civitas*<sup>63</sup>, una demarcazione non sempre chiara che si pone alla base della distinzione tra pace e guerra. Nella trattatistica militare, fin dal Seicento, venivano classificati «nemici esterni sono quelli che sono fuori dello stato, interni quegli che sono dentro»<sup>64</sup>. L'identificazione del nemico esterno non poneva particolari problematiche, per il napoletano Fabio Frezza (ultimo decennio del sec. XVI – 1636) nei suoi *Discorsi politici et militari sopra varii luoghi di diversi scrittori gravi*, edito nel 1617, ricordava che per natura alcune nazioni erano nemiche, come per i “Greci” e i “Barbari”, esattamente come al loro tempo erano i «Turchi, et gli altri Mahomettani, et gli Heretici, esser nemici nostri, et noi di loro».<sup>65</sup> Nell'età moderna l'ostilità naturale veniva tramandata attraverso gli scritti di Platone (Repubblica, V e Leggi 625e sgg.). Ben maggiore è la confusione nel trattare il nemico interno, difficilmente configurabile sul piano ideologico in uno stato pienamente sovrano. Sottilmente anche il criminale nella concezione leviatana di Thomas Hobbes<sup>66</sup> (1588-1679) assume i lineamenti del

61 L'autore dedica il capitolo 34 «An veneno in hostem uti liceat?» nel quale affermerà: «Hinc igitur veneno in hostem uti, nullo jure gentium in bellis licitum est» in H. von Cocceji, *Disputatio Juris Gentium Publici, De Armis Illicitis*, Francof ad Viadrum, Literis Christoph Zeitleri, 1698, capitolo 34.

62 La teoria del diritto penale del nemico viene teorizzata dal tedesco Gunther Jakobs nel 2003: «ovvero contro di lui o lei «si deve procedere *prima* del fatto delittuoso o *in aggiunta* rispetto alla pena approntando un apparato di sicurezza». Il nemico è una minaccia non solo per i membri della società in senso prettamente fisico, ma è una minaccia anche per la stabilità e la vigenza dell'ordinamento, nella misura in cui, attraverso il proprio agire mette in crisi la vigenza delle norme e il consolidamento cognitivo rispetto a quelle stesse norme all'interno del corpo sociale». G. Jakobs, *Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo*, in Jakobs/cancio Melià, *derecho penal del enemigo*, Civitas, Madrid, 2003, p. 26 e segg.. G. Fiandaca, *Diritto penale del nemico*, testo dattiloscritto dell'intervento al convegno tenutosi a Trento nei giorni 10-11 marzo 2006 sul tema “Delitto politico e diritto penale del nemico”.

63 Originariamente il termine aveva il significato di «straniero a cui si riconoscono dei diritti uguali a quelli dei cittadini romani» si veda E. Benveniste, *Il vocabolario della istituzioni indoeuropee. Economia, parentela, società*, I, edizione italiana a cura di Mariantonia Liboria, Torino, Einaudi, 1976, pp. 64-75.

64 L. Brancacci, *Fucina di Marte*, Anversa 1641.

65 F. Frezza, *Discorsi politici et militari sopra varii luoghi di diversi scrittori gravi*, 1617, p. 49.

66 T. Hobbes, *Leviathan (1651)*, Penguin, Harmondsworth, 1985, tr. It Leviatano, La Nuova Italia, 1976, cap. XXVIII, p. 312.



nemico in uno stato di guerra, perdendo lo *status* di cittadino e trasformandosi in colui che si macchia del *crimen laesae maiestatis*, della rottura del patto sociale. Un avversario della società. Il binomio nemico/criminale si abbina al binomio esterno/interno, dove i primi si definiscono sulla base del conflitto tra stati, mentre i secondi si definiscono sulla base delle definizioni di crimini sui quali si creano successivamente gli stereotipi criminali<sup>67</sup>.

La neutralizzazione selettiva è un principio cardine dello Stato nel controllo del crimine: soggetti che vengono valutati come pericolosi per il loro comportamento e che si basa sulla dottrina del diritto penale del nemico. Il cittadino che perde il suo *status* e diventa nemico al quale viene attribuito nei termini giuridici-formali una casistica precisa.

Hobbes distingue tra cittadino che delinque, punito secondo diritto, e il reo di alto tradimento, combattuto con le armi della guerra. Se il primo ricerca un vantaggio personale, il secondo rescindendo il *pactum subjectionis*, viola l'astratto contratto sociale abbandonando la società libera e trovandosi nello stato di natura. Non più una persona, ma un nemico che va combattuto e annientato con i mezzi della guerra<sup>68</sup>. Un concetto fondamentale che pone coloro che si macchiano del delitto di lesa maestà temporale all'interno di un ambito nel quale la "morte insidiosa" è accettata come la diretta conseguenza della "pace sociale".

Sempre sul tema dell'identificazione del nemico, il genovese Pietro Andrea Canoniero (seconda metà XVI secolo-1639,) <sup>69</sup> sosteneva che la guerra non dichiarata equivaleva ad essere un assassino della ragione delle genti, ma a questa regola si escludevano i popoli ribelli, che si macchiavano di lesa maestà, per i quali formalmente non era una guerra come non lo era quella difensiva. Canoniero è anche tra i primi autori che ribalta la questione e nel trattare il tema dei tiranni era sua opinione che i popoli oppressi dai «cattivi Principi» spesso erano vittime segretamente di veleno, finti delitti e di sicari assoldati per assassinarli<sup>70</sup>.

67 C. Povo, *Stereotipi imprecisi. Crimini e criminali dalle sentenze di alcuni tribunali della Terraferma veneta (secoli XVI-XVIII)*, Vicenza, 2000.

68 M. Donini, M. Papa, *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, in *Quaderni di diritto penale comparato, internazionale ed europeo*, Giuffrè editore, 2007, p. 11. Gianluca Ruggiero in Soggetto, persona, cittadino e diritto penale, in «Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia», XIX, nn. 1-2, 2006, p. 129.

69 P.A. Canoniero, *Dell'introduzione alla politica alla Ragion di Stato et alla pratica del buon governo, libri diece*. Anversa, Ioachimo Trognese, 1614, p. 492.

70 *Ibid.*, p. 292: «la quarta quando niuna di queste cose li può succedere, li fanno dare segretamente il veleno, ovvero qualche volta fingendo delitti, et trovando accusatori palesemente, alcune volte segretamente, gli levano con morte violenta dal mondo, perche come dice Giuseppe, lib. 21. *antiq*

## 2.4 Il diritto della difesa: Ugo Grozio.

Le varie sfaccettature ideologiche sulla ragion di Stato portarono alcuni autori di Venezia a declinare il termine ragion di Stato con il significato di un'azione politica corretta e onorabile, come Paolo Paruta (1540-1598) stesso descrive «Percioché appresso i nostri maggiori, huomini innocentissimi, fu costume d'imprender le guerre, non per appetito di dominare, ma per desiderio di conservare la libertà; et tutti intenti al beneficio della Republica, poco la privata grandezza curando.»<sup>71</sup>. Precursore della teorizzazione del diritto naturale, solo alcuni anni dopo, nell'ambito della guerra giusta, si sviluppò una dottrina del diritto di difesa<sup>72</sup>. Il capostipite è riconosciuto nel giurista, filosofo olandese, Huig van Groot, latinizzato Ugo Grozio (1583-1645) grazie al secondo libro della sua opera *De iure belli ac pacis* del 1625. Il fulcro dell'opera riguardava le «leggi non scritte, innate», le quali costituivano il diritto naturale. Sullo *ius naturale* sono modellati i diritti positivi. Grozio teorizza i fondamenti del diritto nella ragione umana, non più esclusivamente sul diritto romano e comune o sulla ragione sovranaturale. Secondo il giurista non ha importanza la giustificazione etico-religiosa della guerra, distanziandosi in merito alle preoccupazioni di ordine teologico. Il diritto di autoconservazione, la necessità come collegamento alla conservazione, in caso di pericolo, risulta essere il cardine attorno al quale ruota la possibilità di giustificare il ricorso a qualsiasi mezzo. Pur riducendo la possibilità dell'esercizio del diritto di necessità ad un controllo limitato da parte dello Stato<sup>73</sup>. Nella sua opera analizza l'uso dei sicari. Inviare un sicario contro il nemico era possibile, distinguendo coloro che violavano un espresso e tacito obbligo di buona fede e coloro che non avevano tale obbligo. Alla prima categoria apparteneva chi uccideva il proprio superiore o il re, stranieri o disertori. Grozio, pur condannando l'inganno, sostiene la

*cap. 16 quotquet enim in eorum gratiam plurimos labores exhaurunt, eos, primum evehunt. Deinde iam honoratos per invidiam non solum dignitatibus privant, sed per calumniam etiam sapè opprimunt, non considerantes quàm merito, tantunque temerariis delationibus absque ulla probatione fidem adhibentes, et saeviunt non in quos oportet, sed in quos ipsi saevire est facilè e quando son lontani per poerli meglio ingannare gli scrivono lettere certesissime, e piene d'ogni uffizio di umanità, simulano l'amicizia, et l'amore, promettono d'onorarli, et di conferirgli le più eminenti dignità della republica ...».*

71 P. Paruta, *Degl'Istorici delle cose veneziane*, III, Venezia, 1718, p. 2; D. Raines, *La storiografia pubblica allo specchio. La "ragion di Stato" della Repubblica da Paolo Paruta ad Andrea Morosini*, in *Celebrazione e autocritica. La Serenissima e la ricerca dell'identità veneziana nel tardo Cinquecento*, a cura di Benjamin Paul, Roma, Viella 2014, p.166.

72 Il diritto di difesa si pone alla base dell'articolo 51 dell'*United Nations Charter* del 1928.

73 L. Salvadego, *Il ruolo della necessità nel diritto internazionale umanitario*, scuola di dottorato in diritto internazionale e diritto privato e del lavoro, XXIV ciclo, Padova, Università di Padova, 2012.

possibilità di eliminare il soggetto ovunque si trovasse. Rinneva l'uso della taglia, che avrebbe incentivato il tradimento<sup>74</sup>. La sua opera si veniva a collocare all'interno di una fase di forte tensione e drammaticità quale quella delle guerre di religione. Il giurista olandese si pone quale sostenitore della sovranità dello Stato, in termini assolutistici, ribadendo la tesi della guerra giusta e sviluppando un'originale visione del diritto internazionale<sup>75</sup>. L'arte di governare diventa mezzo per l'autorità sovrana di conservare la salute dello Stato, ovvero la sicurezza. Protezione della vita e garanzia dell'ordine. Si possono intuire i prodromi della filosofia che nel secolo successivo verrà riconosciuta come Giusnaturalismo moderno. Nelle università dell'area germanica il diritto naturale venne introdotto nei piani di studio, allo *jus gentium* era dedicata una parte importante nella quale si affrontava il tema della guerra. I contenuti innovativi dell'insegnamento giuridico vennero considerati pericolosi per l'ortodossia per la loro origine protestante<sup>76</sup>.

## 2.5 Opposizione alla ragion di Stato.

La locuzione «ragion di Stato» tra la fine del Cinquecento e il primo Seicento si era affermata tra gli scrittori disposti, con interpretazioni e argomentazioni, ad appoggiarne la fortuna. Ciò nonostante si era venuta a creare anche una ferrea opposizione che riprendeva i principi di Erasmo da Rotterdam. Questi sosteneva che la guerra era «un'impresa così gloriosa, è affidata a parassiti, ruffiani, briganti, sicari, contadini, imbecilli, indebitati e simile feccia umana»<sup>77</sup>. Un giudizio lapidario che lo poneva tra le voci più autorevoli nel condannare gli eventi bellici frequenti e che sarebbero stati giustificati in seguito dalla ragion di Stato. Non sfugge il termine dispregiativo di sicari che inquadra immediatamente la scelta di campo del grande umanista. Fin dal 1556 Alberto Fabri Arcani riprenderà Papa Pio V il quale aveva coniato il termine denigratorio di “Ragion d'Inferno” per designare quella politica che si basava

74 H. Grotius *de jure belli et pacis* lib. 3 cap. IV s. 16: «*Fontes veneno inficere quom ipsum quoque aut non latet, aut non diu latet, Flus ait esse non tantum contra morem majorum, sed et contra fas Deum: sicut jura gentium diis ascribi auctoribus, solere alibi quoque a nobis annotatum est*».

75 P. Sebastianelli, *Il diritto naturale dell'appropriazione. Ugo Grozio alle origini del pubblico e del privato*, Bologna, I libri di emil, 2002.

76 M. R. di Simone, *La dottrina della guerra nell'università austriaca del Settecento* in *Le Università e le guerre dal Medioevo alla Seconda guerra mondiale*, a cura di Piero Del Negro, p. 181 Clueb, pp. 173-194.

77 E. da Rotterdam, *Elogio della pazzia*, XXIII, Basilea, 1515, p. 38.

sull'inganno degli imprudenti. Un ateismo che allontanava la religione e che non poteva essere accettato, tanto quanto l'emblema di questa nuova filosofia che viene indicato nel fiorentino Machiavelli messo subito all'Indice e tolto dalla circolazione ufficiale<sup>78</sup>.

Sul piano del rapporto con il diritto Martin de Zaplicueta Navarro, nel suo manuale pubblicato nel 1591, condannava la pratica di usare il veleno per eliminare un suddito senza offrirgli alcuna difesa<sup>79</sup>, introducendo una prospettiva che prendeva in considerazione l'aspetto giuridico dell'assassinio. Il giurista Alberico Gentili nel 1598 con la sua opera divisa in tre volumi *De iure belli libri*, pose il principio secondo il quale lo *ius gentium* ruotava attorno al ruolo del magistrato (ovvero al sovrano), il quale emetteva un giudizio attribuendosi diritti. Il suo pensiero possedeva un passaggio cruciale nel dibattito in corso sulla guerra giusta, per il giurista lo *iustum* poteva esistere per entrambi i contendenti. Ciò non esclude che l'uso del veleno e dei sicari dovessero ritenersi pratiche che creavano caos e disordine<sup>80</sup>. Per Gentili, che fa un inventario di tipo casistico, vi erano tre possibili situazioni: assoldare un soggetto per uccidere il sovrano, un attacco segreto al singolo individuo e un attacco al nemico disarmato al di fuori del campo di battaglia. Le conclusioni sono che nessuno dovrebbe cedere a questo ruolo, giungendo anche a rifiutare gli ordini diretti<sup>81</sup>. Non manca un attacco diretto allo stesso Tommaso Moro, «quel grande ingegno d'Inghilterra», sul quale esprime tutto il suo disappunto per la sua opera che appoggia, al contrario, tale pratica<sup>82</sup>. Il punto di vista di Gentili è un precursore dei grandi pensatori illuministi.

Nel Seicento l'opera che meglio rappresenta l'opposizione alla ragion di Stato è *I ragguagli di Parnaso* di Traiano Boccalini (1556-1613). Pubblicati a Venezia tra il

78 A. Fabri *Arcani politici e documenti morali intorno a' secoli storici dell'impero*, Bologna, HH. Del Dozza, 1556: «Christina è la Politica, che io approvo: quanto in ciò s'ingannano gl'imprudenti. La vera Ragion di stato non è quella, che si misura dalla privata utilità del Prencipe, come sogliono i Tiranni. Questa specie di Politica era chiamata da Pio Quinto Pontefice Massimo non Ragion di Stato, ma Ragion d'Inferno, come abisso, d'onde prorompe l'Ateismo in disprezzo della Eterna Provvidenza. Aborrisco, e rigetto tutti gli scritti del Machiavelli».

79 M. de Zaplicueta Navarro, *Manuale del Navarro ridotto in compendio Da Pietro Givvara Theologo e tradotto dal latino nella lingua Toscana. Da camillo Camilli*, Torino 1591, p. 121: «chi condanna alcuno senza publica prova, o non concedutagli la difesa, pecca. Chi fa morir di veleno, o in altro modo un suddito senza udirlo, et senza che sia diffeso, è micidiale».

80 T. Ward, *The Ethics of Destruction: norms and Force in International Relations* (Ithaca and London: Cornel University Press, 2001, pp. 64-65).

81 Alberico Gentili. *Il diritto di guerra (De iure belli libri III, 1598)*, Introduzione di D. Quaglioni, Traduzione di P. Nencini, Apparato critico a cura di G. Marchetto e C. Zendri, Milano, Giuffrè, 2008: «Non devono accettare di essere sicari o avvelenatori, anche a costo di rifiutarsi di obbedire agli ordini. Infatti, dvelenoi queste azioni che hanno in sé l'atrocità del delitto, debbono pagare tutte le conseguenze anche i servi che obbediscono agli ordini di un padrone».

82 T. Moro, *Utopia*, II, a cura di L. Firpo, Guida, Napoli, 1990, p. 256: «Mi meraviglio di Tommaso Moro, quel grande ingegno d'Inghilterra, che invece approva questi delitti, ritenendo che servano a punire i soli responsabili delle guerre e a risparmiare stragi e morti di innocenti».

1612 e il 1613, rappresentavano un richiamo a quella politica morale che condannava Botero e si allontanava dai tacitisti: adulteri e venefici sono alla base di una politica amorale finalizzata alla conservazione di un regno<sup>83</sup>. Esaltando la conservazione di un modello etico-politico dimostrava tutto il suo apprezzamento per il governo di Venezia, al pari di Donato Giannotti, Contarini, Sansovino.<sup>84</sup> Un governo che vedeva il suo successo sulla segretezza, la giustizia dei tribunali, l'inesistenza delle vendette personali e l'efficienza nel liquidare qualsiasi tentativo di potere personale.<sup>85</sup> Persino il gesuita Giovanni Stefano Menocchio (1575-1665), riteneva contro la virtù l'avvelenamento delle frecce, dei fiumi, delle fontane e l'uso dei sicari per avvelenare i capitani.<sup>86</sup> Questo clima porterà a sviluppare i prodromi dell'antimito Seicentesco, come avremo modo di analizzare successivamente.

## 2.6 Il settecento: da Von Sickingen a Beccaria.

Nel "secolo dei lumi" si assiste a una profonda trasformazione che pone in ombra la visione religiosa del diritto per una concezione laica. I grandi mutamenti politici portano effetti sulla legislazione avviando una grande stagione di riforme. Il tema del veneficio e dell'assassinio rimane al centro della disputa filosofica scaturita dal diritto naturale.

Il barone Ferdinand Sebastian de Sickingen Hohenburg (1715-1772) nel 1735 diede alle stampe un'opera sul diritto naturale e su Grozio<sup>87</sup>. Con un approccio al tema della guerra nella dottrina giusnaturalistica, riteneva che le armi avvelenate consentite dal diritto di natura fossero proibite da quello delle genti, mentre fosse lecito rendere

83 Boccalini tratta i veleni sopra il secondo libro degli Annali di Cornelio Tacito descrivendoli come strumento del potere: «Quanti adulterij, e Veneficij si commettono per acquistarsi, e conservarsi un Regno!» in T. Boccalini, *Commentari di Traiano Boccalini Romano sopra Cornelio Tacito, Cosmopoli*, presso Giovanni Battista della Piazza, 1677, p. 151.

84 A. Ciccarelli, «Traiano Boccalini: la ragion di Stato tra satira e sinceritas. Quale accettabilità per Machiavelli?», *Les Dossiers du Grihl* [En ligne], Les dossiers de Jean-Pierre Cavailé, Les limites de l'acceptable, mis en ligne le 18 novembre 2011, consulté le 23 novembre 2018. URL : <http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/4770>.

85 F. Gaeta, *Venezia da «Stato misto» ad aristocrazia «esemplare»* in *Storia della cultura veneta. Il Seicento*. Vicenza Neri Pozzi, 1984, pp. 437-494: p. 475.

86 Menocchio nella sua opera si chiede «se sia lecito et onorevole vincere gl'inimici con insidia, e stratagemmi» ritenendo non lecito tra le varie cose «avvelenare le saette, e l'altr'armi, e li fiumi, e le fontane, e procurare che li capitani siano con veleno attossicati», in G.S. Menocchio, *Delle stuore overo trattenimenti eruditi*, Venezia, Paolo Baglioni, 1675, capitolo XII, p. 22.

87 Di Simone, *La dottrina della guerra nell'Univeristà austriaca del Settecento*, cit., pp. 173-195.

imbevibili le acque senza usare sostanze tossiche. Affermava, soprattutto, che il diritto naturale e quello delle genti si opponesse all'invio di un sicario se costui fosse stato legato da un vincolo espresso o tacito di *fidelitas* mentre lo avrebbe permesso in mancanza di tale relazione<sup>88</sup>. Lo stesso filosofo giurista Cristiano Wolff (1679-1754) approvava tali metodi,<sup>89</sup> come Johann Gottlieb Heinecke il quale si appoggia sempre a Grozio per giustificare anche l'uso dei sicari<sup>90</sup>.

Ancora, nel 1737, Cornelius van Bynkershoek afferma che, per sua opinione nella guerra si potesse usare qualsiasi stratagemma come l'uso del veleno, dei sicari o delle bombe incendiarie<sup>91</sup>.

Ma la sensibilità cominciava a cambiare: nell'invettiva contro la carcerazione preventiva, Gaetano Filangieri (1735-1788), uno dei massimi esponenti dell'illuminismo europeo, scriverà nel suo *Scienza della legislazione* (1780-1791) «ove il lume del giorno non penetra giammai e dove è sepolto, non l'inimico della patria, non il proditore o il sicario, non il violatore delle leggi, ma il cittadino innocente, che un inimico occulto ha calunniato.»<sup>92</sup>. Nemici dello Stato e sicari sono ancora la massima espressione dei delitti più gravi e pertanto dovevano subire la pena di morte «Che si tolga la vita a quell'uomo che a sangue freddo ha, o direttamente o indirettamente, attentato ferocemente alla vita di un altro uomo; che si tolga la vita a colui che ha tradito la patria; che ha cercato di sovvertire la sua costituzione, che, in poche parole, si è reso reo di maestà»<sup>93</sup>.

Nel 1758 Emer de Vattel pubblica un trattato che diventerà ben presto la pietra angolare del diritto internazionale: *Le Droit de Gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et de souverains*. All'interno di quest'opera si afferma che avvelenatori, sicari o incendiari devono essere sterminati ovunque si trovino per la loro natura pericolosa contro le nazioni, per la stessa sopravvivenza;

88 F. S. de Sickingen Hohenburg, *jus naturae et gentium in duos divisum tractatus, quorum primus continet jus publicum univerrsale, alter Hugonis Grotii Jus belli at pacis explicatum*, Moguntiae, ex Typographejo Electorali Aulico Academico Mayeriano, 1735; Di Simone, *La dottrina della guerra nell'università austriaca del Settecento*, cit., pp. 173-194.

89 C. Wolff, *jus gentium methodo scientifica*, magdeburgicae, libraria rengeriana, 1749, p. 710: «quoniam naturaliter hostem veneno interimere licet».

90 J. Gottlieb Heinecke, *Opera omnia nunc denuo edita*, Genova, Fratrum de Tournes, 1771, p. 502: «secundum ius naturae licet occidere hostem: gladio id fiat, an pulvere pyrio, an veneno, perinde est, quia hosti in hostem in infinitum omnia licent. At mores gentium humaniorum, (la raison de guerre) hanc regulam iuris naturalis mitigat, et hinc non omnes modos occidendi permittit.»

91 C. van Bynkershoek, *Quaestionum juris publici libri duo*, Lugduni Batavorum, Joannem van Kerckhem, 1737.

92 G. Filangieri, *La scienza della legislazione*, L [III, 6] 3, Firenze, Antonio Benucci, 1783, pp. 58-59.

93 Filangieri, *La scienza della legislazione*, cit., [III,30], p. 32.

contrari al diritto di guerra, della legge naturale e del consenso dei popoli civili. Il sovrano che li usasse dovrebbe essere giudicato come nemico del genere umano<sup>94</sup>. La definizione di sicario offerta da de Vattel è quella di un omicidio infido perpetuato da un emissario che si introduce come rifugiato, disertore o straniero. L'uso del veleno a tradimento, inoltre, era ancora più odioso dell'assassinio<sup>95</sup>. Riprendendo i classici tra i quali Plutarco che sosteneva come per il senato romano le guerre dovevano farsi con le armi e non con il veleno.

Le *Droit de Gens* si inserisce nel nascente pensiero illuminista dell'Europa settecentesca e viene considerato il testo fondante del diritto internazionale. Rispetto al diritto delle genti esposto da Grozio un secolo prima si era avviato un processo a definizione di nuove regole anche nella guerra. Tra queste il diritto di uccidere limitato ai combattenti e solo quando appare necessario.

Si veniva a creare una posizione chiara contro il passato, visto in chiave di assolutismo su posizioni semi-feudali. Il poeta Pietro Metastasio (1698-1782) in una lettera inviata al fratello illustrava il suo pensiero ricordando il passato empio di vendette, veleni, sicari e trabocchetti<sup>96</sup>.

L'illuminista italiano Cesare Beccaria (1738-1794) parlerà per la prima volta di delitti politici, rappresentati dalle infrazioni di polizia, furti minori, bestemmia, adulterio, eresia e sodomia. Sul finire degli anni ottanta del Settecento Beccaria si trova impegnato nel ruolo di Consigliere del Governo, con consulenze che verranno riversate nelle *Brevi riflessioni intorno al Codice generale sopra i delitti e le pene per ciò che riguarda i delitti politici*. Si soffermerà nel constatare che tali reati mostrassero un'inclinazione al crimine, rappresentassero la preparazione a reati ben più gravi e richiedessero, pertanto, l'irrogazione di sanzioni capaci di fermare il processo prima che giungesse a totale maturità. Criticherà, sull'introduzione del Codice giuseppino del 1787, l'attribuzione di queste materie a organi governativi, ritenendo «illiberale

94 E. de Vattel, *Le Droit de Gens, ou Principes de la loi naturelle*, Tome III, Neuchatel, 1773, p. 107: «L'assassinat et l'empoisonnement sont donc contraires aux loix de la guerre, également proscrits par la loi naturelle et par le consentement de peuples civilisés. Le souverain qui met en usage ces moyens exécrales, doit être regardé comme l'ennemi du genre humain; et toutes les nations sont appellées, pour le salut commun des hommes, à se réunir contre lui, à joindre leurs forces, pour le chatier».

95 *Ibid.*, p. 107: «Le poison donné en trahison a quelque chose de plus odieux que l'assassinat; l'effet en feroit plus inévitable, et l'usage plus terrible: aussi a-t-il été plus généralement détesté».

96 P. Metastasio, *Opere*, IV, Londra, 1783, pp. 526-527: «Ma senza andar tanto indietro, ditemi solo se contate come più di voi fortunati quelli da cui nacquero i nostri padri in tempi né quali la gelosia, la vendetta, la violenza, il tradimento, armati di veleni, di sicari e di trabocchetti, erano le più luminose virtù degli uomini d'altro affare?».

strapotere del governo in campo giudiziario» e una subordinazione della magistratura al potere politico<sup>97</sup>.

Sul finire del secolo, anche il filosofo Immanuel Kant ( 1724-1804) si occupa del tema utilizzando per la prima volta il termine di sicari e il suo corrispettivo latino *percussores* e l'associa agli avvelenatori, due categorie che pone sullo stesso piano del tradimento. Kant ritiene che uno Stato in guerra non dovrebbe usare tali mezzi e l'istigazione al tradimento (*perduellio*), pena la perdita di reciproca fiducia per la pace futura<sup>98</sup>. Un richiamo alla pace tra Stati, alla necessità di rendere impossibile una guerra. La soluzione risiede nell'eliminare gli Stati sovrani, come esempio riporta la guerra tra la Repubblica di Venezia e quella di Genova. Una guerra che sarebbe impensabile nella configurazione dell'Italia dei primi dell'Ottocento<sup>99</sup>.

Le opere dei filosofi-giuristi del Settecento contengono severe requisitorie contro il sistema oligarchico che troveranno la propria maturità nel secolo successivo e non potranno esimersi dall'analizzare l'ordinamento della Repubblica di Venezia.

97 A. Cavanna, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, 1987, p. 47.

98 I. Kant, *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf*, Königsberg 1796, tr.it. Di V. Cicero, Rusconi, Milano 1997, p. 55: «Nessun Stato in guerra con un altro deve permettersi atti di ostilità che renderebbero impossibile la reciproca fiducia nella pace futura: come ad esempio, l'assoldare sicari (*percussores*) ed avvelenatori (*venefici*), la rottura della capitolazione, l'istigazione al tradimento nello Stato al quale si fa la guerra, ecc.».

99 G. Formizzi (a cura di), *Immanuel Kant, Antologia di scritti pedagogici*, Verona, Il Segno dei Gabrielli editori, 2004.



## PARTE SECONDA

### INQUISITORI DI STATO E ANTIMITO

## CAPITOLO 3

### 3.1 Il delitto politico come cardine dell'antimito.

Gli Inquisitori di Stato e le loro pratiche entrano in una particolare pubblicistica che è stata definita come antimito e che dalla seconda metà del Seicento attraverserà la caduta della Repubblica per giungere fino all'Ottocento<sup>100</sup>. La lettura degli scritti di questi autori ci permette di inquadrare quali fossero le criticità percepite dagli attori del loro tempo, fossero nobili o politici delle potenze straniere antagoniste della Repubblica. Si possono riconoscere tre periodi distinti: la nascita nel Seicento, periodo all'interno del quale cominciano a crearsi gli elementi della leggenda nera, degli Inquisitori di Stato e del Consiglio di Dieci. Gli autori colgono le informazioni che la stessa Repubblica lascia filtrare. Una seconda fase avviene sul finire del Settecento, quando un nutrito gruppo di dissidenti tratteggia un quadro a tinte fosche degli Inquisitori di Stato ma, a differenza di quanto era successo nel Seicento con gli scritti contro il governo, la biografia degli autori diventava punto di svolta per una critica maggiormente mirata alla procedura. Si ha una visione dall'interno, puntuale e circoscritta, seppur imbevuta dei principi giacobini.

Infine, una terza fase durante il "lungo secolo". La Repubblica di Venezia diventa protagonista di numerosi studi che cercarono prove di una politica machiavellica in aperto contrasto con la visione di un *jus gentium* che oramai negava il principio dell'uso del veleno e dei sicari<sup>101</sup>. Grazie all'apertura degli archivi, gli studiosi possono

100 I contributi sul tema sono numerosi tra questi: G. Cozzi, *Una vicenda della Venezia barocca: Marco Trevisan e la sua "eroica amicizia"*, "Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano", II (1960), pp. 61-154 ; B. Pullan, *Service to the Venetian State: Aspects of Myth and Reality in the Early Seventeenth Century*, "Studi Settecenteschi", V (1964), pp.96-147; P. Del Negro, *Venezia allo specchio. La crisi delle istituzioni repubblicane negli scritti del patriziato (1670-1797)*, "Studies on Voltaire and the Eighteenth Century", CXCI (1980), pp. 920-26; M. Zanetto, *"Mito di Venezia" ed "antimito" negli scritti del Seicento veneziano*, Editoria Universitaria, Venezia, 1991; C. Povolo, *Il romanziere e l'archivista. Da un processo veneziano del '600 all'anonimo manoscritto dei Promessi Sposi*, Cierre edizioni, Verona 2004; M. Infelise, *Intorno alla leggenda nera di Venezia nella prima metà dell'Ottocento*, in G. Benzon, G. Cozzi (a cura di ), *Venezia e l'Austria*, Marsilio, Venezia, 1999, pp. 309-321; C. Povolo, *The creation of Venetian Historiography* in J. Martin, D. Romano (a cura di ), *Venice reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State, 1297-1797*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London, 2002, pp. 491-519; S. Lonardi, *Antimiti e leggende nere. Uno sguardo storiografico sugli Inquisitori di Stato e su Venezia in L'anima dei governi. Politica, spionaggio e segreto di Stato a Venezia nel secondo Seicento (1645-1699)*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Padova, a.a. 2014/2015, p. 14- 30.

101 A. Fritot, *Cours de droit naturel public, politique et constitutionnel*, III, Paris, Aillaud libraire quai Voltaire 1827, pp. 142-143: «Le second corollaire du meme principe est la réprobation d'une

visionare materiale che precedentemente era coperto dal massimo segreto. A questo periodo afferiscono anche numerose opere letterarie che riprendono gli elementi dell'antimito Seicentesco. Gli autori elencano i numerosi casi di assassini politici aprendo un dibattito internazionale.

### 3.2 Nascita dell'antimito: Leti, de la Houssaie e Vittorio Siri.

Tra gli autori che contribuirono alla genesi di questo particolare filone, vi è il ravennate canonico regolare lateranense a San Salvatore di Bologna Apollinare Calderini (XVI secolo)<sup>102</sup> per la sua opera *Discorsi sopra la ragion di Stato del signor Giovanni Botero*. Pubblicata nel 1615 venne dedicata al duca di Parma e Piacenza Ranuccio Farnese e racchiude una critica di imprudenza e ambizione ai nobili veneziani. Calderini fu posto sotto osservazione da parte degli Inquisitori di Stato, ma il punto cruciale risultava il passaggio sul segreto di Stato a Venezia e l'esecuzione del conte di Carmagnola<sup>103</sup>. Quest'ultimo caso era stato trattato anche da Juan Antonio de Vera il quale lo aveva inserito nel suo trattato *El embajador* (1620) pubblicato a Venezia nel 1649<sup>104</sup> e che verrà ripreso anche da alcuni cartelli infamatori a riprova di come circolasse tale opinione<sup>105</sup>.

All'indomani della fine della guerra di Candia, cominciano a circolare numerose opere attribuite al frate servita Paolo Sarpi (1552-1623) che vennero riprese nei secoli successivi<sup>106</sup>; in particolare *Opinione del Padre Paolo Servita, Consultor di Stato, come*

*doctrine machiavelélique, suivant laquelle on pourrait sans crime se dèfaire d'un enemie par l'empoisonnement ou par l'assassinat, suivant laquelle meme il serait de cas où cela deviendrait un devoir, une action digne de louange. Pour appuyer cette opinion perverse, on allègue que la mort d'un seul homme peut ainsi épargner des torrents de sang.»*

102 V. Castronovo, *Calderini, Apollinare*, in *DBI*, 16, 1973. Si veda anche il contributo M. Infelise, *Che fine ha fatto Apollinare Calderini?*, in *I padroni dei libri: il controllo sulla stampa nella prima età moderna*, a cura di Mario Infelise, Bari, editore Laterza, 2014; P. Preto, *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima*, Milano, Il saggiatore, 2010, p. 433.

103 A. Calderini, *Discorsi sopra la ragion di Stato del signor Giovanni Botero*, Milano, Pietro Martire Locarno, 1597, p. 20-21: « e si dovevano ramentare nel modo tenute da Signori Venetiani, quando insospettiti della fede del Carmagnola, e del suo procedere, lo volsero castigare, perché non l'urtarono, né meno l'offesero, ma l'accarezzarono, e con dimostrazioni estrinseche lo commendarono, e con molto honore lo chiamarono à Venetia, sotto pretesto di voler consultar seco delle cose appartenenti alla lor Repubblica, et in tal modo, senza far tumulto alcuno, lo ritennero in Palazzo, e poscia a voglia loro lo fecero morire, senza mettere le cose loro in periglio. ».

104 M. Ziccata, *Il perfetto ambasciatore. Trasportato dall'Idioma Spagnolo, et Francese nell'Italiano*, Venezia, appresso Giusto Uviffeldick, 1649.

105 ASV, IS, b. 920, c. sd. «Governo non ve fidé del Salimbeni, recordeve Carmagnola».

106 Su tale tema si rimanda: G. Cozzi, *Una vicenda della Venezia barocca: Marco Trevisan e la sua "eroica amicizia"*, «Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano», II (1960),

*debba governarsi internamente ed esternamente la Repubblica Venetiana, per avere il perpetuo dominio* è un trattato politico scritto in più fasi, all'interno del quale si trova anche una seconda opera apocrifa conosciuta come *Statuti degli Inquisitori di Stato*, redatta tra il 1672 e il 1678. La massime che se ne traggono riflettono la corrente di un pensiero politico sulle istituzioni e sul corpo aristocratico.<sup>107</sup> Veleno e sicari sono citati quali mezzi del potere «Se trà loro vi siano Capi di Parte esterminali con ogni protesto, mà se capitano nelle forze non servirsi di pubblica giustizia, e più tosto far, che il veleno usi l'offizio del manigoldo, perche il frutto è l'istesso, e l'odio è minore»<sup>108</sup>. L'elevato numero di ristampe e traduzioni tra il 1680 e il 1787 lasciò senz'altro traccia presso l'opinione pubblica e presso il corpo aristocratico dove molto spesso venne accettata come testo sarpiano.<sup>109</sup>

Interessante notare che se l'attribuzione degli scritti anonimi fosse da ricercare nell'area marginale del potere<sup>110</sup>, la visione machiavellista degli *Inquisitori di Stato* non sarebbe il frutto della diretta conoscenza, bensì il riflesso di uno stereotipo che sarebbe stato codificato successivamente nel falso storico degli *Statuti, leggi e ordini delli Signori Inquisitori di Stato*. I falsi capitolari vengono redatti nei primi anni del 1680,<sup>111</sup> sebbene, come avremo modo di vedere, conosceranno la loro fortuna solo sul finire del Settecento e l'apice con l'opera del francese Daru. L'anonimo aveva condensato un pensiero sul tribunale come organo oligarchico privo di qualsiasi controllo: le morti segrete commissionate contro i nobili rappresentavano la massima espressione dell'abuso di potere di tale magistratura.

pp. 61-154; P. Del Negro, *Forme e istituzioni del discorso politico veneziano*, in *Storia della cultura veneta. Il Seicento*. Vicenza Neri Pozzi, 1984, pp. 407-436; F. Gaeta, *Venezia da «Stato misto» ad aristocrazia «esemplare»* in *Storia della cultura veneta. Il Seicento*. Vicenza Neri Pozzi, 1984, pp. 437-494; D. Raines, *Dopo Sarpi: il patriziato veneziano e l'eredità del servita* in *Ripensando Paolo Sarpi*, Atti del Convegno Internazionale di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi, a cura di Corrado Pin, Ateneo Veneto, Venezia, 2006,, pp. 623-631.

107 Tra queste il suggerimento di non condannare pubblicamente a morte un nobile «perchè all'ora causerebbero sinistra opinione del Governo maggiore, mà ò lasciarli fornire la vita in carcere, ò quando sia pur necessario farlo con una morte segreta», in *Opinio di Paolo Sarpi Servita*, p. 9; la medesima si trova anche nella versione «democratica» in Anonimo, *La piramide oligarchica decaduta ad onta dell'opinione data alli Ss. Inquisitori di Stato nell'anno 1615 per la di lei perpetua sussistenza dal padre fra' Paolo Sarpi consultor di stato*, Venezia, Presso Giuseppe Zorzi, 1797, p. 6.

108 L. Gennari, *Mscr. Dresd. F.58. L'Opinione apocrifa di Paolo Sarpi alla biblioteca elettorale di Dresda*, tesi di laurea, Università degli studi di Trento, dipartimento di lettere e filosofia, a.a. 2014-2015, p. 277.

109 P. Del Negro, *Forme e istituzioni del discorso politico veneziano*, in *Storia della cultura veneta. Il Seicento*, Vicenza, Neri Pozzi, 1984, pp. 413.

110 *Ibid.*, pp. 413.

111 *Ibid.*, pp. 414.

Nel 1675 l'avventuriero e poligrafo Gregorio Leti (1630-1710), che ebbe una concezione assolutistica del potere del principe, prendendo ad esempio la monarchia francese, pubblica un trattato nel quale descrive tra gli organi di Stato della Serenissima il Consiglio di Dieci e gli stessi Inquisitori di Stato. Questi ultimi possono inquisire altri magistrati e lo stesso Doge. Puniscono con il carcere e l'esilio chi trama contro il governo e con la pena di morte i rei di lesa maestà « I nobili colpevoli di Lesa Maestà si castigano con la Forca per il collo prima, e poi per il piede restando così impiccati tutto il giorno nella pubblica Piazza, gli altri per lo più con una pietra al collo si gettano nel Mare.»<sup>112</sup>.

Traspare l'immagine di una magistratura con un'ampia autonomia, ferrea nei metodi e nei giudizi, pur tutelando il corpo aristocratico, lontana dal culto della persona giungendo anche ad avvelenare chi per troppo potere offuscava il Maggior Consiglio. A sostegno cita le voci sull'avvelenamento dei Loredan al tempo del doge Foscari (1373-1457).<sup>113</sup> Si riferisce alla morte d'avogador di comun Marco e del fratello Pietro Loredan (1372-1438)<sup>114</sup> i quali morirono per sospetto veleno. Giacomo, figlio di Pietro Loredan, fece incidere nell'arca «*Demum bello Philippico Padanae calssis praefectus per insidias hostium veneno sublatus*». Tale episodio fu ripreso dallo storico giurista Alessandro Maria Vianoli che nel descriverlo, ricco di particolari sul Foscari, non si sottraeva al giudizio «Così dagli huomini che pretendono di saper leggere nei casi accidentali quelle cifre che occulte agli occhi volgari, contengono però le cagioni degli effetti, che non possono darsi assolutamente senza di esse, fu susurrata per opera della rivale prepotenza» e sul figlio Giacomo «conservava di questo fatto nelle memorie domestiche l'ingiurie»<sup>115</sup>.

La segretezza delle condanne a morte è un tema sul quale si sofferma anche il prete secolare e professore a Venezia, Vittorio Siri (1608-1685), celato dello pseudonimo Capitano Latino Verità Venne, nelle *Memorie recondite dall'anno 1601 fino al 1640 nel*

112 G. Leti, *L'Italia regnante ò vero Nova descrizione dello stato presente di tutti i Prencipati e Repubbliche d'Italia*, Geneva, Guglielmo o Pietro de la Pietra, 1675, vol. II, p. 144.

113 *Ibid.*, p. 148: «Non vogliono in questa Repubblica alcuna maggioranza tra la nobiltà (al contrario di Genova) né Nobile alcuno che habbia l'aura popolare, onde si dice comunemente che facesse il Senato morire di veleno quel gran Loredano, che ne' passati Secoli con la sola presenza quietò quella gran sedizione nata tra la Plebbe, e che già tutta l'autorità de' Magistrati non era stata valevole da estinguere, della qual Fattione, ò sia seditione né rimane sino al giorno d'hoggi un vestigio con titolo di Castellani, e Nicolotti».

114 G. Gullino, *Loredan, Pietro*, in *DBI*, 65, 2005.

115 M. Vianoli, *Historia veneta di Alessandro Maria Vianoli nobile veneto*, Venezia, presso Giovanni Giacomo Hertz, 1680. Se il Leti e Vianoli attribuiscono le colpe al doge, nell'Ottocento Romanin ipotizza fossero stati i Visconti. S. Romanin, *Storia documentata di Venezia*, volume 4, Venezia, Tipografia di P. Naratovich, 1855, pp. 276-277.

*volume quarto*, edito in Parigi presso Sebastiano Mabre-Cramoisy. L'opera, pubblicata nel 1677, tratta la congiura di Bedmar. La descrizione che ne emerge è di numerose condanne a morte segrete, per affogamento in canale o sepolti di notte nei cimiteri, senza che il popolo sapesse: «così ne furono strangolati da cinquanta e più, e fatti seppellire segretamente.»<sup>116</sup>. Riprende il caso dell'annegamento del capitano Giacomo Pietro, per ordine del General da Mar Pietro Barbarigo. Un'uccisione «senza altra forma di processo»<sup>117</sup>. Siri, che si trovava al servizio del re di Francia, finì sotto il controllo dagli Inquisitori di Stato e aprì la strada ad un altro grande oppositore veneziano: Abraham Nicolas Amelot de la Houssaye (1634-1706).<sup>118</sup> Nato a Orléans dedica la sua prima opera proprio alla storia del governo veneziano. Era entrato in contatto con le opere del Sarpi, in particolare con il *Discorso sulla Inquisizione*, quando aveva svolto l'incarico di segretario dell'Ambasciata di Francia. L'opera *Histoire du Gouvernement de Venise*, tradotta in italiano *La storia del Governo di Venezia del signor Amelotto della Houssaia*, Colonia 1681, fu a lungo ritenuta il testo più autorevole in materia di storia politica Venezia. Il giudizio di una Repubblica decadente attirò l'ira del Senato veneziano che portò alla prigionia inflitta all'autore.

Amelot de la Houssaye si sofferma sulla pratica frequente da parte del Consiglio di Dieci di annegare di notte coloro che parlavano negativamente del governo,<sup>119</sup>; in una visione che risentiva dell'influenza dai lavori svolti sul *Principe di Machiavelli*, e su i due libri *Tibère -Discours politiques sur Tacite* (1683) e la *Morale de Tacite – De la flatterie* (1686). L'attacco mirato alla prassi quotidiana dell'amministrazione di un

116 V. Siri, *Memorie recondite*, Lione 1679, pp. 463-464: «e fatti confessare imediate per sentenza de gl'Illustrissimi Signori Inquisitori di Stato furono strangolati nella prigione, e la mattina posti in pubblico appesi per un piede. Questi due fratelli nominarono altri ventinove conosciuti li quali tutti fatti rei, e convinti, e ne' tormenti fatta la confessione che volevano dare il fuoco all'Arsenale, et in diverse parti delal Città, e dare il sacco furono annegati nel canale Orfano per più segretezza. » .

117 *Ibid.*, pp. 466-467 «In questo mentre fu spedito con gran diligenza, e segretezza all'Eccellentissimo Pietro Barberigo Generalissimo del Mare ordine senza altra forma di processo di fare annegare il capitano Giacomo Pietro con quanti suoi aderenti avesse, ma il tutto seguisse con quel manco strepito che fosse possibile per non mettere confusione nell'armata, come seguì con gran segretezza, havendo il Generalissimo Barbarigo fatto eseguire il tutto puntualmente, e con quiete, e furono gli annegati in armata da quarantacinque persone, et in tutto il numero furono più di dugento settanta computati quelli Offitiali di guerra condotti da terra ferma convinti, e fatti rei nella congiura; et il capitano Antonio Gaffie dopo essere stato remunerato di quattro mila zecchini, e mandato via, s'era ricoverato a Brescia con alcuni Capitani Francesi, e condotto ancor lui di qua fu fatto annegare con gli altri».

118 L. Foscolo Benedetto, *Amelot de la Houssaye, Abraham Nicolas*, in *Enciclopedia Italiana* 1929.

119 A.N. Amelot de la Houssaye, *Histoire du gouvernement de Venise*, Paris 1676, III, pp. 203-204: «Quand qualch'un parle mal du Gouvenement, ils l'envoient de nuit noier an Canal Orfano, et si c'est quelque Seigneru ou Gentil-homme Etranger, ils lui connandent de sortir de l'Etat dans le terme de 24 heures sous peine de la vie». A pagina 200 «Les exécutions secrètes son tres-fréqiemtes à Venise, et si les gens y disparaissent quelquefois en un moment, ce son des miracles qui partent de la main de ces Dix».

potere fondamentalmente su base machiavellica che aveva contraddistinto l'intera esistenza della città.

### 3.3 Il Settecento: il pensiero dei dissidenti veneziani.

Nel 1787, John Adams (1735-1826) dà alle stampe a Londra *A defence of the Constitution of Government of the United States of America*. Nel primo volume prende in considerazione il governo di Venezia e nel trattare gli Inquisitori di Stato, «terribile tribunal», sottolinea come avesse lo scopo di tutelare la Repubblica dai crimini contro lo Stato. Confonde le competenze degli Inquisitori con quelle del Consiglio di Dieci sul quale scrive «*the council of ten, who have authority to decide, without appeal, on the life of every citizen [...] if they are unanimous, they may order a prisoner to be strangled in goal, or drowned in the canal, hanged in the night, or by day, as they please*»<sup>120</sup>. Un parere negativo di quel governo misto ma, che soprattutto risente dell'influenza degli scritti dell'antimito seicentesco. Il primo dissidente a offrire una visione dall'interno del sistema penale veneziano è il patrizio Leopoldo Curti. Fuggito all'estero per evitare un processo di malversazione, dà alle stampe *Memorie storiche e politiche sopra la Repubblica di Venezia*, apparsi nel 1795, ma scritti nel 1792. Curti era stato processato dagli Inquisitori di Stato nel maggio 1788 per abuso di potere quando ricopriva la carica di capitano di Vicenza e si era allontanato dalla città nell'aprile dell'anno successivo<sup>121</sup>. Nella sua opera occupandosi del Consiglio di Dieci e degli Inquisitori di Stato li descrive quali organi dispotici: «Machiavelli, il celebre Autore del Principe, farebbe pure una ben trista figura in confronto di così profondi raffinatori!». Denunciando il potere oligarchico, visto il ruolo che aveva ricoperto, risulta uno dei pochi autori che entra nel merito della procedura, criticando in particolare la legge del 1543 che prevedeva la riconsegna da parte dei reggenti delle Ducali scritte dal segretario e sottoscritte da uno degli Inquisitori di Stato. Curti afferma

120 J. Adams, *A defence of the Constitution of Government of the United States of America*, London, 1787, vol. I, p. 66.

121 M. Valentini, *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci*. Volume XXI. 19 settembre 1778-17 agosto 1790, Roma, 1992, p. 839. Da non confondersi con l'avvocato dei poveri, l'omonimo Leopoldo Curti, che aveva dato alle stampe *Leopoldo Curti*, uno dei due patrizi avvocati dei poveri carcerati. Per la sospensione e devoluzione, o sia intromissione e susseguente soppressione ed evacuazione, d'una sentenza capitale del collegio dei Signori di Notte al Criminale, Venezia, Simone Occhi, 1755.

che questi documenti «ordinano alcune rare volte l'assassinio di alcuno con ferro, o con veleno; e più sovente l'imprigionamento, la deportazione, o l'esilio, o alcun'altra violenta esecuzione».<sup>122</sup> La riconsegna dei documenti serviva, secondo il nobile, a proteggere tali ordini nei confronti delle potenze straniere. Si sofferma anche sul potere trasmesso dagli Inquisitori di Stato a "satelliti" o "sbirri", aspetto che viene ritenuto essere al di sopra dei relativi magistrati e contro i principi della Repubblica, foriero di pratiche che avrebbero potuto aprire la strada a sedizioni armate. La segretezza di tali ordini li poneva al di fuori della scala gerarchica e delle stesse leggi. Il nobile veneziano riassumeva quelle battaglie politiche che avevano portato alle varie correzioni del Settecento e che saranno poi la base degli opuscoli giacobini. Anche il veneziano Giovanni Andrea Spada con *Memorie sopra il consiglio di dieci e sugli Inquisitori di Stato della Repubblica veneta*, descrive le procedure adottate dal sommo tribunale. Daziere veneziano era stato arrestato per i suoi presunti contatti epistolari con Sebastiano Salimbeni<sup>123</sup>. Per il suo lavoro aveva attinto alle memorie di Pietro Franceschi redatte nel 1761.<sup>124</sup> L'opera ripercorre le tappe salienti del Consiglio di Dieci e degli Inquisitori di Stato: dal caso Lorendan-Foscari, all'attentato allo Zeno, la congiura Bedmar, l'ambasciatore Foscarini e il delicato caso Zen-Querini. Ripercorrendo le origini si sofferma sull'istituzione di tre magistrati preposti a rintracciare i ribelli della congiura del 1310 e assassinarli con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo<sup>125</sup>.

Nel descrivere le procedure degli Inquisitori, lo Spada puntualizza che ai condannati a morte fosse intimata la sentenza un'ora prima e successivamente venivano strangolati nel carcere per esser poi esposti tra le colonne con il cartello ai piedi per le colpe di delitti contro lo Stato. Di sovente, non si esponeva il cadavere e veniva sepolto in segreto o annegati di notte nel Canal Orfano<sup>126</sup>.

122 C. Léopold, *Memorie storiche e politiche sopra la Repubblica di Venezia scritte l'anno 1792*, tomo II, Venezia, 1812, p. 176.

123 I. Pederzani, *I Dandolo. dall'Italia dei lumi al Risorgimento*, Milano, Franco Angeli, 2014, p. 60.

124 BNM, MS. IT.VII, 1838 (9108). *Memorie storiche sopra il consiglio de dieci e inquisitori di stato della cessata Repubblica di Venezia*. Giovanni Andrea Spada; M. Infelise, *Intorno alla leggenda nera di Venezia nella prima metà dell'Ottocento*, in *Venezia e l'Austria*, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 309-321: p. 316.

125 *Ibid.*, c.31r.: «Il Consiglio di Dieci istituì un magistrato di tre individui col titolo d'Inquisitori del Consiglio di Dieci con amplissima facoltà ricevuta nell'anno 1313 di rintracciare i ribelli, e di procurarne la morte per tutti i rimedi che fossere creduti atti dagli Inquisitori stessi».

126 *Ibid.*, c.33v.-c.34r.: «Arrestato il preteso reo, rarissime volte, anzi quasi mai era costituito. Gli era segnata la sentenza. Se questa era di morte gli veniva intimata un'ora prima, entro cui supplir doveva ai doveri di religione, era quindi nelle carceri strozzato, ed appeso poscia morto alle forche tra le colonne della piazzetta di S. Marco con a piedi il suo nome, e coll'aggiunta per delitti di Stato. A



Nel comparare il tribunale di Wesfalia istituito a Carlo Magno,<sup>127</sup> riporta stralci dello pseudo capitolare pubblicato dall'abate di Saint Real<sup>128</sup>. Tra le varie indicazioni vi è quella specifica nel provvedere contro uno del Consiglio di Dieci per delitto di Stato, nel quale si consiglia di procedere segretamente con l'uso del veleno<sup>129</sup>.

Merita menzione l'opuscolo stampato il 24 maggio del 1797 per mano di Eleonoro Marcello Negri. Questi pone l'accento tra l'oligarchico tribunale degli Inquisitori di Stato e il Delitto di Stato<sup>130</sup>. In pieno clima giacobino tratteggia i «mostri quel Tribunale d'inferno» che agivano con il pugnale del sicario e la spada della legge. Si pone l'accento sul potere smisurato di tali giudici e sul forte disequilibrio rispetto alle altre magistrature.

Un'ulteriore opera critica nei confronti del tribunale fu quella dell'ex patrizio veneto procuratore di San Marco, Giorgio Pisani, *Vita processi e pensieri*, edito nel 1798 a Ferrara. L'opera che doveva essere in più volumi venne interrotta dopo il primo. Riavuta la libertà dai Francesi dopo 17 anni di prigionia, l'attacco politico ai tre magistrati è il risultato delle proprie vicissitudini, nonché dell'atteggiamento che si diffondeva nei confronti dell'«infame tribunale». Un livore polemico verso una magistratura soppressa e sulla quale il nuovo governo «democratico» e «rivoluzionario» prendeva le distanze per la creazione del nuovo organismo di polizia<sup>131</sup>.

volte non si esponeva il cadavere, e veniva secretamente sepolto. Molti si facevano annegar di notte nel canal Orfano».

127 *Ibid.*, c.34v.: «L'arresto, il giudizio, e l'esecuzione. Il più giovane dei Giudici era il carnefice. Aveva al suo ordine sicarii per eseguire degli assassini. I giudici si chiamano Scalini».

128 Il capitolare o stati vengono successivamente ripresi da Darù e contestati nella loro autenticità dallo stesso S. Romanin, *Gli Inquisitori di Stato di Venezia*, Venezia, Tipografia di Pietro Naratovich, 1858.

129 BNM, MS. IT.VII, 1838 (9108). Memorie storiche sopra il consiglio de dieci e inquisitori di stato della cessata Repubblica di Venezia. Giovanni Andrea Spada, c.37r.: «Dovendosi proveder contro uno del Consiglio di X per delitto di Stato con cinque voti dei sei consiglieri si proceda segretamente, anzi col veleno, se si potrà».

130 BMC, Cicogna, mss. 3350, Tableau del Tribunale degli Inquisitori di Stato del Cittadino EMN, allegato al fascicolo 9, c.35r. «Qual'uomo d'inzani a lei non era reo di Stato ? Qual materia più lieve non era per lei materia di Stato ? Delitto di Stato le parole, i segni, le imprecazioni, le azioni istesse più indifferenti. Delitto di Stato un discorso proferito nella confidenza dell'amicizia, un sospiro, una lagrima gittata su qualche vittima innocente o sulla schiavitù della sua patria». Si veda anche il contributo in Lonardi, *L'anima dei governi*, cit., p. 14.

131 L'atteggiamento di forte avversità la si può leggere nell'atteggiamento di Giuseppe Andrea Giuliani, relatore per il Comitato di salute pubblica che ebbe come incarico quello di costruire un organismo di polizia. Si veda in P. Tessitori, *L'«Utopia» di Giuliani. Un progetto di polizia per Venezia (1797)*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Vicenza, Il Cardo, 1992, pp. 369-382.

### 3.4 L'Ottocento: la "teoria del pugnale".

Nei primi anni dell'Ottocento l'ex intendente generale della Grande Armée, Pierre Antoine Noel Daru, pubblica l'*Histoire de la République de Venise*, che si innestava pienamente nel filone dell'antimito e trae le informazioni dalla pubblicistica passata. Le sue ampie osservazioni sulle istituzioni veneziane, sulle fratture e tensioni del patriziato rimangono a lungo inconsuete, come sottolinea Claudio Povolo.<sup>132</sup> Daru, fedele ad una visione napoleonica della storia, all'interno dello scritto dedica ampio spazio agli Inquisitori di Stato, ponendo le basi teoriche sulla documentazione apocrifia come il falso capitolare degli Inquisitori di Stato<sup>133</sup> o la pseudo Opinione di Paolo Sarpi. Il veleno e l'omicidio politico vengono riportati come eventi frequenti, ufficialmente consigliati tanto da possedere specialisti che venivano usati dagli Inquisitori di Stato al momento del bisogno.<sup>134</sup> Entrando nel dettaglio riporta la pratica della Repubblica di consegnare all'ambasciatore di Costantinopoli una cassetta di zecchini e una di veleni. Pone l'accento non sulla crudeltà o morale, bensì sulla facoltà del tribunale di delegare il potere di far morire senza alcun processo.<sup>135</sup>

L'opera del Daru servirà successivamente come fonte per la stessa *Istoria del Consiglio dei Dieci* del patriota risorgimentale Mauro Macchi (1818-1880).<sup>136</sup>

Nel 1847, su incarico della Commissione composta dal conte Agostino Sagredo, conte Giovanni Correr, Conte Nicolò Priuli, Lodovico Pasini e Luigi Bella vengono dati alle stampe due poderosi volumi intitolati *Venezia e le sue lagune*, un'opera in tiratura limitata e offerta in omaggio agli ospiti del IX Congresso degli Scienziati Italiani. Agostino Sagredo comporrà il saggio sulla storia civile e politica affrontando il tema del Consiglio di Dieci e degli Inquisitori di Stato con un taglio critico e un'introspezione storica.<sup>137</sup>

132 C. Povolo, *The creation of Venetian historiography in Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city state. 1290-1797*, ed. by J. Martin and D. Romano, Baltimore 2000, pp. 495-497.

133 Un esemplare del capitolare apocrifo è in ASV, Miscellanea codici, I, Storia Veneta, reg. 124.

134 P. A. N. B. Daru, *Histoire de la République de Venise*, vol. 16, Paris Firmin Didot Frères, 1853, p. 167: «Ainsi l'usage du poison était officiellement recommandé. Après cela on ne doit point s'étonner de lire dans le voyage de Burner, évêque de Salisbury: Une personne de considération m'a dit qu'il y avait à Venise un empoisonneur général, qui avait des gages, lequel était employé par les inquisiteurs pour dépêcher secrètement ceux dont la mort publique aurait pu causer quelque bruit».

135 *Ibid.*, p. 168.

136 M. Macchi, *Istoria del Consiglio dei Dieci*, Torino tipografia di Alessandro Fontana, Torino 1849. I capitolari erano stati pubblicati anche da V. Hugo, *Théâtre de Victor Hugo*, Lucrèce Borgia, Paris Charpentier, 1841.

Per il nobile veneziano le condanne era pubbliche o private, nel secondo caso si veniva strangolati in carcere e poi sepolti segretamente nel cimitero di San Francesco o di San Giovanni e Paolo. Bollando come credenze da parte dei “fabbricatori di romanzi oltremontani” l’annegamento nel canal Orfano.<sup>138</sup> Osservazioni critiche che si accompagnano ad un elenco puntuale delle leggi inerenti il Consiglio di Dieci e gli Inquisitori di Stato. Sugli avvelenamenti pone la questione sulle offerte ricevute e soprattutto sullo spirito del tempo, lo *zeitgeist* della storiografia filosofica.<sup>139</sup>

Il primo ad occuparsi dell’archivio degli Inquisitori di Stato fu lo storico Samuele Romanin (1808-1861)<sup>140</sup> con la monografia *gli Inquisitori di Stato di Venezia* edita a Venezia nel 1858.<sup>141</sup> Accanto alla storia della società veneziana, l’ampia raccolta di documenti permetteva allo studioso di delineare una storia politica che la critica accolse con favore. Nel trattare il caso dell’ambasciatore Angelo Badoer, Romanin ricostruiva l’invio di sicari per eliminare il traditore come la naturale conseguenza della ragion di Stato. Con un giudizio morale negativo, ma la consapevolezza dell’uso frequente di tali mezzi,<sup>142</sup> era opinione dell’erudito triestino che gli Inquisitori avessero una forma di processo regolare, pur segreta e che ammettessero le difese per mezzo dei segretari. Sottolineò come gli statuti del Daru fossero pura invenzione, rimanendo dubbioso sul sistema di annegamento da parte degli Inquisitori<sup>143</sup>. Dubbi a riguardo non ne possedeva un altro grande storico archivistica: Bartolomeo Cecchetti (1838-1889). Questi nella sua opera *Il Doge di Venezia*, edita nel 1864, non si sottraeva nell’affermare che per colpe di Stato la Repubblica non si limitasse a strangolare in segreto o annegare i

137 Sul mito debole e la figura di Agostino Sagredo si veda: C. Povolo, *The creation of Venetian historiography*, in *Venice reconsidered. The history and civilization of an Italian city state. 1297-1797*, ed. by J. Martin and D. Romano, Baltimore 2000, pp. 495-497.

138 A. Sagredo, *Storia civile e politica* in G. Correr, A. Sagredo, N. Priuli et alii, *Venezia e le sue lagune*, vol. I, Venezia, Stabilimento Antonelli, 1847, pp. 156-157.

139 Sagredo, *Storia civile e politica*, cit., p. 157: «Negli atti del consiglio dei dieci, troviamo annote alcune cose che ripugnano alla probità che i governi dovrebbero avere, siccome gli uomini. Si trovano offerte di avvelenare i nemici della repubblica ai dieci, e le offerte furono accettate. E’ però vero che nessuno fu avvelenato, né storico alcuno è che parli di tentativi di avvelenamento di alcuno. Chi volesse scusare i dieci della colpa d’aver accettato le offerte, sarebbe indegno della stima di sé stesso, non che di quella degli altri. Riflettiamo però che, per giudicare del passato, al passato si deve condursi. Che tempi fossero quelli ne’ quali si accettava l’offerta, tutti sanno. E se nei nostri tempi si rispettano le vite di chi colla sua vita è obice alla sicurezza di un impero, benediciamo pure ai tempi nostri. E si compiangano pure, si maledica ai tempi, ne’ quali presso tutti i popoli del mondo si pensavano e si compravano delitti simili. Colui però i padri del quale sono senza peccato, sia il primo a scagliare la pietra contra ai Veneziani».

140 G. Trebbi, *Romanin, Samuele*, in *DBI*, 88, 2017.

141 S. Romanin, *Gli Inquisitori di Stato di Venezia*, Venezia, Tipografia di Pietro Naratovich, 1858.

142 *Ibid.*, p. 28: «Certo è da deplorarsi che la ragion di Stato possa condurre a servirsi di tali orribili mezzi; ma non fu sola Venezia, furono Stati molto più grandi di lei, cui ora nessuno rinfaccia crudeltà, che di eguali mezzi, e più volte, si valsero.».

143 *Ibid.*, p. 19.

rei nel canal dell'Arco, ma li avvelenasse o inviassero sicari a trucidarli anche in paesi stranieri.<sup>144</sup> Opinione che trovava conferma in un ulteriore archivistica: Giuseppe Tassini (1827-1899). Quando questi dedicò alle condanne capitali eseguite a Venezia una monografia accennò all'annegamento notturno in Canal Orfano o canal dell'Arco, entrando in polemica con «un troppo zelante difensore del Veneto Governo» che in una sua opera affermava come fossero dicerie: «una baja al di sotto della critica»<sup>145</sup>.

Alcuni anni dopo si cimentò lo storico veneziano Rinaldo Fulin (1824-1884)<sup>146</sup>, con il saggio *Studi nell'archivio degli inquisitori di Stato*<sup>147</sup>. Critico nei confronti della storiografia che screditasse la Repubblica, trovandosi a trattare il caso di Angelo Badoer, riprese il Romanin allineandosi alla motivazione della ragione di Stato contestualizzandola nel XVII secolo e sottolineando che il sistema delle taglie era stato giustificato dallo stesso giureconsulto Alberto De Simoni nel 1776.<sup>148</sup> Lo storico padovano Augusto Bazzoni (1833 – 1894)<sup>149</sup> nel 1870 dedica un articolo alle annotazioni degli Inquisitori di Stato di Venezia<sup>150</sup>, prevenuto dalle suggestioni sulle pene impartite dalla magistratura,<sup>151</sup> che ben presto sostituisce ad un giudizio ben diverso dalla premessa, attribuendo una «certa mitezza nelle pene, severo sì, ma nello stesso tempo non duro». Dall'analisi della documentazione rileva che gli Inquisitori fecero un uso raro dei veleni<sup>152</sup> e senza quella crudeltà tipica degli altri Stati in materia di alta ragione di Stato. Si sofferma su numerosi casi, tra i quali quello di Marco

144 B. Cecchetti, *Il Doge di Venezia*, Venezia, Tipografia di P. Naratovich, 1864, pp. 197-198.

145 G. Tassini, *Alcune delle più clamorose condanne capitali eseguite in Venezia sotto la Repubblica*, Venezia, tipografia di Gio. Cecchini, 1866, p. 239.

146 L. Pes, *Fulin, Rinaldo*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, 50, Roma, Treccani, 1998.

147 R. Fulin, *Studi nell'archivio degli inquisitori di stato*, Venezia, Visentini 1868.

148 A. De Simoni, *Del furto e sua pena*, Lugano, 1776. Il giudizio completo di Fulin era il seguente: «E questo sistema delle taglie, con cui la pubblica autorità mette a prezzo la testa d'un reo, la morte del quale possa giovare a pubblica tranquillità e a pubblico esempio, dovrà troppo aspramente rimproverarsi a un magistrato del secolo XVII, se dopo il libro di Cesare Beccaria ha pur trovato in Italia scuse a favore? Gli ordini degli Inquisitori erano logica conseguenza del bando dei Dieci; e questo bando e quegli ordini, che a noi destano tanto ribrezzo, erano cosa ovvia e giusta, e sarei per dire, anche santa ai nostri antenati.» R. Fulin, *Studi nell'archivio degli inquisitori di stato*, Venezia, Visentini 1868, p. 57.

149 A. De Gubematis, *Dizionario biografico degli scrittori contemporanei*, Firenze, Le Monnier, 1879, p. 1155.

150 A. Bazzoni, *Le annotazioni degli inquisitori di stato di Venezia*, in *Archivio Storico Italiano*, serie terza, vol. 11, no. 1(57) 1870, pp. 45-82; no. (58) 1870, pp. 3-73.

151 *Ibid.*, p. 45: «Mi sembrava di toccare i trabocchetti, la sedia su cui si dicea venisse strozzato il reo: mi pareva di trovarmi nella barca che trascinava le vittime ad affogare nel canale dei Marrani, e di sentire il tanfo dei Pozzi, l'afa dei Piombi».

152 *Ibid.*, p. 47: «E che i veleni, quantunque esistessero presso gli Inquisitori, vennero adoperati una sola volta, ed un'altra si tentò di servirsene per isbarazzarsi di un ciarlatano che predicava sediziose dottrine in Dalmazia». Tra i casi rintracciati segnala alla data 30 maggio 1643 la fabbricazione di veleni per conto di Pasin Pasini al fine di inviarli all'armata e il 30 settembre 1768 il tentativo di assassinare l'impostore di Dalmazia.

Rossetto, strozzato ed esposto con il cartello «per gravi colpe di Stato». Riporta numerose trascrizioni dai registri, incrociando le informazioni con altre fonti, senza però citare l'indicazione archivistica. Nello stesso periodo usciva un'opera che si allineava con tale giudizio per mano d'erudito francese Armand Baschet (1829-1886), *Les archives de Venise: Histoire de la chancellerie secrète*<sup>153</sup>, studio che era il risultato di un precedente lavoro *Les archive de la sérénissime république de Venise. Souvenirs d'une mission* uscito nel 1858. L'autore si soffermava a cercare nelle carte dettagli sull'uso del veleno, rintracciando numerosi documenti a riguardo e dedicandogli un capitolo. Tra i casi citati l'ultimo tentativo di veneficio nel 1767 ai danni di un sobillatore in Montenegro, il caso di Bonneval avvenuto nel 1729, nonché i vetrai che fuggendo all'estero diventavano obiettivo degli Inquisitori. Baschet riporta un giudizio molto spesso equilibrato confermando come di sovente questi ordini di assassinio rimanessero sulla carta.<sup>154</sup>

Lo storico e archivista francese Jacques Marie Joseph Louis Conte di Mas Latrie (1815-1897), membro del consiglio dell'École des chartes, si occupa nel 1871 dell'omicidio politico a Venezia nel ricostruire la storia di Cipro.<sup>155</sup> Sulla morte del re di Cipro per avvelenamento mantiene un certo scetticismo «*Je ne crois pas calomnier le gouvernement de Saint-Marc en décòaramt que l'accusation me paraît fondée, bien qu'on n'en puisse exhiber nulle preuve authentique*»<sup>156</sup>. Citava, infine, un dispaccio datato 30 luglio 1518 nel quale l'ambasciatore di Roma riferiva l'offerta da parte di Agostino Dal Sol di avvelenare Eugenio di Lusignano. L'archivista si riprometteva di dedicare maggiore spazio a questo tema.

Pur con toni ben diversi rispetto al connazionale Daru, l'articolo ebbe una risposta dagli studiosi veneziani. Lo storico Pompeo Gherardo Molmenti (1852-1929)<sup>157</sup>, pubblicava a Torino nel 1880 la prima edizione della *Storia di Venezia nella vita privata*. Nella sua opera Molmenti si esprime chiaramente a riguardo: «L'interesse della società, a cui tornava utile sopprimere gli uomini che la conturbavano, prevaleva sui doveri natura e morali, e qualche volta non si aveva orrore di ricorrere al veleno e al ferro di prezzolati sicari; ma non si può dire, senza manifesta ingiustizia, che l'avvelenamento e

153 A. Baschet, *Les archives de Venise. Histoire de la chancellerie secrète*, Paris, Henri Plon, 1870.

154 *Ibid.*, pp. 648-649.

155 L. de Mas Latrie, *Nouvelles preuves de l'Histoire de Chypre*, in Bibliothèque de L'école de chartes, 1871, tome XXXII, pp. 341-378; L. de Mas Latrie, *Archives de l'Orient latin*, Archive De l'orient latin, 1881, t. 1, pp. 653-662.

156 de Mas Latrie, *Nouvelles preuves de l'Histoire de Chypre*, cit., p. 354.

157 M.G. Sarti, *Pompeo, Gherardo*, in *DBI*, 75, 2011.

l'assassinio fossero i procedimenti ordinari della giustizia veneta nei secoli XV e XVI»<sup>158</sup>.

Una risposta ancora più diretta fu quella dello storico e sacerdote veneziano Rinaldo Fulin (1824-1884)<sup>159</sup>, il quale fin dal titolo non lasciava dubbi: *Errori vecchi e documenti nuovi a proposito di una recente pubblicazione del co. Luigi di Mas Latrie*.<sup>160</sup> Fondatore della rivista *Archivio veneto*, aveva iniziato le sue ricerche in Archivio di Stato di Venezia nel 1863 e già nel 1875 pubblicava la sua prima monografia dedicata agli Inquisitori di Stato: *Di una antica istituzione mal nota. Inquisitori dei X e inquisitori di Stato*. Nell'opera dimostrava l'esistenza di due tipi di inquisitori: quelli dei Dieci e successivamente quelli di Stato. Per controbattere a Mas Latrie raccolse numerosi documenti dal 1415 al 1510 cercando di dimostrare come molto spesso la decisione fosse il risultato di spontanee offerte. Per far fronte all'accusa di un governo amorale Fulin richiama i grandi giureconsulti che si erano espressi in passato: Grozio, Gronovio, Bynkershoek, Puffendorf, Wolf.

Iniziò un dibattito internazionale che vide ben presto una risposta articolata da parte di un altro archivista russo dell'università di San Pietroburgo, Vladimir Lamansky (1833-1914). Questi diede alle stampe nel 1882 un articolo specificatamente sull'assassinio politico: *l'assassinat politique a Venise du XV<sup>o</sup>*<sup>161</sup>e due anni dopo faceva stampare a San Pietroburgo due volumi: *Secrets d'État de Venise. Documents, extraits, notices et études servant à éclairer les rapports de la Seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte Ottomane à la fin du XV<sup>e</sup> et au XVI<sup>e</sup> siècle*<sup>162</sup>. Un lavoro completo frutto di anni di ricerca negli archivi del museo Correr, biblioteca San Marco e l'archivio di stato dei Frari. Punto di partenza lo studio degli Uscocchi e la Dalmazia. Un lavoro che nelle volontà dell'autore sarebbe stato fonte di studio delle dottrine morali e psicologiche, lasciando intravedere un giudizio morale netto e marcato su tutte quelle pratiche istintive e feroci di uno Stato cristiano<sup>163</sup>.

158 P. Molmenti, *Storia di Venezia nella vita privata*, Torino, 1880, volume II, pp. 24-25.

159 L. Pes, Fulin, Rinaldo, in *DBI*, 50, 1998.

160 R. Fulin, *Errori vecchi e documenti nuovi a proposito di una recente pubblicazione del co. Luigi di Mas Latrie*, Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, serie 5, 8 (1881-1882), pp. 133-150, 1065-1207.

161 V. Lamansky, *L'assassinat politique a Venise, du XV<sup>o</sup>*, *Revue Historique*, vol. 20, no. 1, 1882, pp. 105-120.

162 V. Lamansky, *Secrets d'État de Venise. Documents, extraits, notices et études servant à éclairer les rapports de la Seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte Ottomane à la fin du XV<sup>e</sup> et au XVI<sup>e</sup> siècle*, I-II, St. Petersburg 1884.

163 Lamansky, *L'assassinat politique a Venise*, cit., pp. 108: «Ensuite ils sont d'uno haute portée comme sources de premier ordre pour l'étude historique des doctrines morales. Enfin ils contiennent

Sul finire del secolo il conte del Las Matricie ritorna sull'argomento con un ulteriore lavoro sulle *meurtres politiques* dal titolo: *De l'Empoisonnement politique dans la République de Venise*.<sup>164</sup> Pur esordendo come lo *Status de l'Inquisition d'Etat* o *Statut des inquisiteurs d'Etat de Venise* fosse un testo apocrifo e un falso storico, concordando con il giudizio del conte Tiepolo, critica il lavoro di Fulin. Riprendendo il lavoro di Claude Joseph de Cherrier, *Histoire de Charles VIII*, edito nel 1868, cita il documento sulla proposta da parte del Consiglio di Dieci d'assassinare Carlo VIII<sup>165</sup>. Di seguito elenca i casi celebri di omicidi politici sulla scorta dello stesso lavoro di Fulin e degli oltre sessanta nuovi documenti pubblicati da Lamansky e conclude che «*l'empoisonnement et l'assassinat, pour appeler les choses par leur nom, ne son donc pas des mesures si rares dans l'histoire et dans le gouvernement de Venise. Nous le constatons avec regret, sans vouloir récriminer ni rien exagérer.*»<sup>166</sup>.

Pone, però, nel contempo un distinguo sull'uso di questi metodi: da una parte gli omicidi politici che avevano come obiettivo i turchi e dall'altro i cristiani.

Pratiche barbare, progetti ignobili, atti odiosi, il giudizio morale è chiaramente negativo, anche nei tempi più vicini quando il diritto si era "ammorbido" la Repubblica continuava con i suoi metodi che l'autore definisce *lèse-humanité*.

Due autori sulla linea dell'antimito affiancano il tema della storia di Venezia a quello di Machiavelli e l'uso dei veleni: il lord inglese John Emerich Edward Dalberg-Acton (1834-1902) e il padre dell'antropologia Cesare Lombroso (1835-1909).

Il primo scriveva nell'edizione del Principe curata dalla Calrendon Press di Oxford nel 1891: «Ho già detto come Machiavelli formulasse la teoria immorale necessaria alla realizzazione dell'assolutismo regio: l'oligarchia assoluta di Venezia richiedeva la stessa garanzia contro la rivolta delle coscienze. Essa fu fornita da uno scrittore abile come Machiavelli, che analizzò le esigenze e le risorse dell'aristocrazia e teorizzò che per essa la miglior sicurezza era il veleno. Ancora un secolo fa, senatori veneziani, dalla vita onorata e persino pia usavano l'assassinio per scopi di pubblica utilità, con scrupoli non maggiori di quelli mostrati da Filippo II o Carlo IX.».

*un grand intérêt psychologique en mettant à nu les abîmes de l'âme humaine licrée à ses instincts les plus bas et le plus féroces, et cela dans un pays chrétien, au milieu d'une société polie et civilisée, dans le sein des classes les plus hautes et les plus éclairées».*

164 L. de Mas Latrie, *De l'Empoisonnement politique dans la République de Venise*, Mémoires de l'Institut de France, 1895, pp. 197-259.

165 C. J. De Cherrier, *Charles VIII. Roi de France*, Paris, vol. II, 1868, p. 492.

166 De Mas Latrie, *De l'Empoisonnement politique*, cit., p. 208.

Cesare Lombroso nella sua opera *la funzione sociale del delitto* edita nel 1896 non si sottrae a citare il Consiglio di Dieci di Venezia «che paga sicari ed avvelenatori a scopo politico» inquadrando il tema sulla funzione sociale del delitto. Anche nella sua celebre opera *L'uomo delinquente*, che tra il 1876 e il 1897 era già stata pubblicata in cinque edizioni, si sofferma a considerare la repubblica di Venezia sotto l'aspetto delle leggi e degli statuti. Analizzando l'intensità del crimine a confronto delle punizioni. Lombroso associa il modello del codice di Machiavelli al mito stesso dei Borgia, confermando quanto l'antimito fosse presente nella letteratura anche scientifica<sup>167</sup>.

167 C. Lombroso, *Funzione sociale del delitto*, Palermo, Sandron, 1896: «Questo, unito alla legge darwiniana sopra citata, mi fa sospettare che anche il delitto abbia una funzione sociale. Tutti sanno che nei tempi antichi, e anche ora nei popoli meno civili, i più nefandi delitti sono adoperati come arma politica; e noi possediamo anzi una specie di codice (quello di Machiavelli), che è tutta una serie di progetti, di delitti a scopo politico, di cui il Borgia fu il pratico esecutore, o meglio il modello. Dal Consiglio di Dieci di Venezia che paga sicari ed avvelenatori a scopo politico, alla fucilazione del duca di Enghien, alla S. Barthélemy, o alla orribile carneficina di Algeri, quando il generale Bougeaud soffocava migliaia di infelici nelle caverne; alle infamie degli Americani e dei Portoghesi, che, per diradare e vincere gli indigeni, spargevavi il vaiuolo e la sifilide, e il delitto che regna sovrano nella storia antica dell'uomo e, pur troppo, anche nella più vicina».



## PARTE TERZA

### ANALISI DELLE INFORMAZIONI

## CAPITOLO 4

### 4.1 Introduzione al contesto storico-politico.

Se l'assunto che gli eventi storici siano influenzati dagli assassini politici corrisponde al vero, possiamo affermare anche che il contesto storico-politico determini questa pratica. Per tale motivo è doveroso inquadrare brevemente la situazione politica interna ed esterna della Serenissima nel Settecento attraverso la chiave di lettura della conflittualità.

A discapito di quel «mutismo settecentesco» da parte della storiografia ufficiale<sup>168</sup>, frutto della sconfitta che vide la perdita della Morea, le dinamiche interne ed esterne che coinvolsero il governo marciano sono profonde e impattanti.

Nella prima parte del secolo Venezia esce sconfitta dall'Impero ottomano nella seconda guerra di Morea (1714-1718) rivelando le debolezze militari e diplomatiche che avevano contraddistinto la fase finale del «secolo di ferro». Alla conclusione della pace di Passarowitz (1718) diventano strategiche le isole ionie, la Dalmazia e l'Albania Veneta e si assiste ad un aumento dell'attività degli Inquisitori di Stato e del Consiglio di Dieci<sup>169</sup>. Tutta l'area balcanica a ridosso del dominio veneziano risulta in perenne agitazione. Queste zone sono le grandi protagoniste dei dispacci per tutto il Settecento, fino alle guerre tra Turchia e Russia (1768-74 e 1787-1792). Il cambio di baricentro portò a rivalutare lo Stato da terra, il quale venne coinvolto dalla forzata neutralità delle guerre tra Asburgo e Borboni. La Guerra di Successione spagnola (1701-1714) vide la Repubblica protagonista come territorio di transito delle truppe, venendo a creare una serie di tensioni specialmente con l'Austria che rafforzò il suo controllo sull'alta Italia. La creazione di Trieste porto-franco portò l'*establishment* veneziano a concentrarsi sul nuovo punto strategico. La tensione in Terraferma si riaccese verso la seconda metà del secolo, quando l'Italia divenne nuovamente teatro di guerra tra gli schieramenti austro-anglo-sardo e la parte borbonica, fino al trattato di Aquisgrana (1748) e con la crisi del patriarcato di Aquileia.

168 G. Benzoni, *Pensiero storico e storiografia civile*, in *Storia della cultura veneta*, V/2, *Il Settecento*, a cura di G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 71-95.

169 Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., pp. 495-517.

La seconda parte del Settecento è contraddistinta dal dissenso politico interno e dallo scoppio di sedizioni. Durante i secoli si era venuto a creare un processo di diversificazione delle fasce di potere: un primo gruppo relativamente circoscritto di famiglie nobili controllava il Senato, la Signoria, il Collegio, il Consiglio di Dieci e gli Inquisitori di Stato. Un secondo gruppo molto più numeroso gestiva gli organismi statali delle Quarantie. Infine, vi erano i patrizi che si disputavano gli uffici minori<sup>170</sup>. Al fine di contrastare un accentramento oligarchico-autoritario durante il Settecento si erano potenziati i tre Inquisitori di Stato. Questo rafforzamento fu alla base di un dibattito su questioni istituzionali che iniziò negli anni Sessanta, formalmente inquadrabile nella “Correzione delle leggi” del 1761-1762 con l’avogadore Angelo Querini. Il Querini, coadiuvato dal collega Alvise Zen, nel tentativo di difendere le magistrature giudiziarie delle Quarantie, poneva in discussione il potere degli Inquisitori di Stato che aveva sostituito sul piano formale delle critiche il Consiglio di Dieci. Visto come un attacco allo Stato, nella notte del 12 agosto del 1761 l’avogador Querini venne arrestato e sotto scorta condotto al castello di Verona. L’endemico malcontento contro alcune case patrizie risaltava nei fatti da uno strapotere dei tre magistrati. Il Maggior Consiglio divenne lo strumento, attraverso l’elezione dei membri del Consiglio di Dieci scaduti di carica, per riequilibrare un sistema che si trovava in forte attrito. La nomina di cinque Correttori creò un’ala favorevole all’«eccelso tribunale» e una contraria. La contrapposizione terminò con alcuni decreti che formalmente limitavano l’area di competenza del Consiglio di Dieci ma, una mancata vera riforma, non risolse le problematiche tra il gruppo dei «grandi» e il restante patriziato medio e basso.

Alcuni anni di carestia, il dilagare del malcontento, portò a un nuovo attacco all’oligarchia da parte di Carlo Contarini e Giorgio Pisani nel 1780. Il procuratore Pisani, fin dal 1774, aveva evidenziato la situazione negativa dell’economia della finanzia pubblica e proponeva un programma inteso a rafforzare il patriziato nel tentativo di fermare la decadenza della nobiltà minore.<sup>171</sup> Verso la fine del 1775 il gruppo dei seguaci di Pisani proponeva un ridimensionamento dei poteri del Consiglio di Dieci e dei Savi, a favore del Maggior Consiglio. Le varie proposte evidenziavano

170 G. Scarabello, *Il secondo Settecento: la gestione della neutralità e il dibattito sulla conservazione*, in *Storia d'Italia, La Repubblica di Venezia nell'età moderna* a cura di G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, XII, Utet, Torino, 1992, p. 575.

171 O. Logan, *Venezia. Cultura e società 1470-1790*, Roma, Il Veltro editrice, 1980, p. 391.

ancora una volta la forte disparità sociale tra famiglie, innestata all'interno di una situazione economica sfavorevole che ne amplificava i contenuti. Il Contarini e il Pisani vennero considerati pericolosi per la pace sociale e messi sotto osservazione da parte dei confidenti degli Inquisitori di Stato. Con l'accusa di trame contro gli assetti istituzionali, Giorgio Pisani venne arrestato e inviato al castello di San Felice a Verona. Carlo Contarini relegato a Cattaro, dove troverà la morte. I venti dei «lumi» che spiravano dalla Francia avevano trovato un terreno fertile e avevano creato i presupposti per inasprire le misure contro i movimenti d'opinione politica.

A questo periodo risalgono i numerosi processi sopravvissuti nel fondo degli Inquisitori di Stato inerenti il reato di sedizione: Cefalonia (1760), Enego-Bassano (1779), Albona (1781), Vicenza (1782), Pellestrina-Venezia (1782), Isola (1787), Arsiero (1788), Trau (1788), Pago (1788)<sup>172</sup>. Queste sono alcune delle località che videro l'intervento degli Inquisitori di Stato, in particolare il territorio di Vicenza fu coinvolto dal 1782 al 1788 in diverse sommosse, spesso aventi per oggetto le misere condizioni economiche, piuttosto che un attacco alla Repubblica, pur non mancando dei riferimenti a Venezia. Proprio su questo punto si accesero alcune particolari "rivolte" del ceto popolare che misero in discussione il Senato: la prima nel 1752-1754 dei caffettieri di Padova che non rispettarono le norme stabilite sul monopolio del caffè<sup>173</sup>. La seconda, ancora più grave, dal 1775 al 1780-1782, quando i "pistori", gli operai dei panifici, insorsero contro le decisioni del Senato sul prezzo delle farine. In questo caso la questione fu rimessa al Consiglio di Dieci e da questo agli Inquisitori<sup>174</sup>.

All'interno di questa complessa realtà sociale, economica e politica, il Settecento per Venezia è un secolo nel quale risultano protagonisti assoluti proprio gli organi preposti al controllo della sicurezza dello Stato.

#### *4.2 Dal Consiglio di Dieci agli Inquisitori di Stato.*

Quando l'ambasciatore spagnolo a Venezia Don Francisco de Vera y Aragòn commenterà la morte del bailo Girolamo Lippomano non avrà dubbio che si fosse

172 Si veda l'inventario 197/III in Archivio di Stato a cura di Giuseppe Giorno anno 1888.

173 G. Zocchetto, *La congiura dei caffettieri. Il Senato Veneto umiliato da Gerardo Pedrocchi*, Treviso, De Bastiani, 2017.

174 Bazzoni, *Le annotazioni degli inquisitori di stato di Venezia*, cit., pp. 45-82; Preto, *I Servizi segreti di Venezia*, cit., p. 552.

trattato di morte violenta voluta dal Consiglio di Dieci, «e che prima lo strozzarono, o lo avvelenarono»<sup>175</sup>. Quanto ci fosse di reale in quella morte non è chiaro nelle fonti ma, la fama dei mezzi usati dalla Serenissima nel XVI secolo era già consolidata.

Accadrà spesso che le voci accusassero il Consiglio di Dieci o gli Inquisitori, molto spesso a ragion veduta. I prodromi del grande sistema per l'eliminazione dei traditori e dei nemici dello Stato messo in campo dalla Repubblica si trovano nella costituzione della stessa magistratura del Consiglio di Dieci.

L'istituzione del Consiglio di Dieci il 10 luglio del 1310 ha come finalità ultima quella di perseguire ed eliminare i membri della congiura svolta tra il 14 e il 15 giugno dello stesso anno. Il 2 gennaio del 1320 vengono eletti allo scopo due nobili: Marin Faliero e Andrea Michiel. Pietro Querini cade sotto i pugnali dei sicari, mentre Baiamonte Tiepolo riesce a sopravvivere fino al gennaio del 1329. Si accettano anche le offerte da parte di sicari, come un certo Brachus, cittadino di Sebenico, che si propone per l'eliminazione di Baiamonte. Si era venuto a formare un tribunale straordinario per la sicurezza del *Comune Veneciarum* che avrebbe nei secoli successivi coagulato l'insieme dell'attività di politica interna ed estera fino alla prima correzione del 1583. All'interno delle funzioni di organo di polizia, era la naturale conseguenza che le scelte inerenti l'uso di sicari fossero materia esclusivamente del Consiglio di Dieci.

Il 20 settembre del 1539, lo stesso Consiglio di Dieci creava nel proprio ambito una magistratura composta da tre Inquisitori, allo scopo principale di procedere contro i «propalatori» di segreti. Due magistrati venivano eletti dal Consiglio di Dieci e uno dal Consiglio del doge e rimanevano in carica un anno, potendo essere rieletti<sup>176</sup>. A loro si affiancava un segretario che prestava servizio nel Consiglio di Dieci. Le decisioni prese dovevano essere unanimi e le sentenze riferite al Maggior Consiglio, sotto la diretta tutela del Consiglio di Dieci. Se tra i tre magistrati non vi era concordanza su di un caso la procedura prevedeva che fossero coinvolti i Capi del Consiglio di Dieci. La giunta più ristretta e le procedure più snelle rendevano il nuovo organismo adatto alla gestione delle questioni più delicate. Nel 1559 ebbero l'autorità di controllare e conservare personalmente la corrispondenza degli ambasciatori e altri rappresentanti diplomatici

175 A. Tormene, *Il bailaggio a Costantinopoli di Girolamo Lippomano e la sua tragica fine*, Venezia Visentini Federico, 1904; G. Sforza, Rassegna bibliografica in *Archivio Storico Italiano*, vol. 36, no. 239, 1905, pp. 202–206.

176 Tale procedura si stabilirà in maniera definitiva solo a partire dal 17 ottobre 1588. Nel 1601 si decreterà che fosse eletto anche un quarto Inquisitore detto di «rispetto» con lo scopo di supplire in caso di eventuali assenze dei tre colleghi o in caso di conflittualità rispetto alle materie trattate.

inerente materie segrete che precedentemente era riconsegnata ai Capi del Consiglio di Dieci. Fino agli anni '80 il loro scopo rimase, comunque, legato alla tutela del segreto di Stato e sempre su mandato dei Dieci<sup>177</sup>.

Con la correzione del 1582-83 gli Inquisitori di Stato si posero in un contesto istituzionale maggiormente definito. Il 24 ottobre 1583 ebbero facoltà di promettere ricompense a chi fornisse elementi utili contro la propalazione del segreto di Stato, sempre sotto la supervisione dei decemviri che dovevano confermare con i due terzi dei voti. Il 7 marzo dello stesso anno avrebbero potuto promettere anche l'impunità per i complici, decretare riduzioni delle pene o la liberazione per i colpevoli in forza di merito. Inoltre, avrebbero potuto bandire i rei e condannarli nel rispetto delle leggi in materia di segreto di Stato. Con la correzione del Consiglio di Dieci del 1677, che trovava in Giovanni Sagredo il massimo sostenitore, si ebbe un'ulteriore rafforzamento degli Inquisitori di Stato<sup>178</sup>. Questo rafforzamento era la diretta conseguenza di un contenimento proprio dell'autorità del Consiglio di Dieci, che avrebbe visto un declino quale organo «custode di governo».

Nel Settecento il logoramento del delicato equilibrio tra le fazioni aristocratiche si tramuta in alcuni tentativi di riforma di un tribunale che aveva assunto e ampliato sempre di più le proprie competenze. Con la correzione del 1762 si cercò di porre un freno all'accumulo di poteri e giurisdizioni che veniva vista come una sopraffazione della stabilità dell'ordinamento istituzionale repubblicano<sup>179</sup>. Poteri e giurisdizioni che si tramutavano in reati riconosciuti e perseguiti.

#### 4.3 I reati colpiti: dai traditori alle spie.

Nell'evoluzione di questa magistratura i reati perseguiti si andarono sempre più a definire e tutti possedevano la caratteristica di rientrare nel *crimen laesae maiestatis*.

Nella scienza penalistica tra Cinque e Seicento si assiste all'aumento progressivo di studi ed elaborazioni dottrinali attorno al tema del crimine di lesa maestà temporale<sup>180</sup>.

177 Lonardi, *L'anima dei governi*, cit., p. 33.

178 G. Cozzi, *Classe dirigente e organi di governo*, in *Storia d'Italia La Repubblica di Venezia nell'età moderna* a cura di G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, XII, Torino, Utet, 1992, pp. 168-182.

179 Lonardi, *L'anima dei governi*, cit., p. 62.

180 Si veda Sbriccoli, *Crimen Laese Maiestatis*, cit.; R. Canosa, *Il delitto politico: "natura" e "storia"*, in *Il delitto politico. Dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, Roma, Angelo Ruggieri, 1984.

Il sistema dottrinario affondava le radici nell'esperienza romana e trovava la sintesi dagli studi dei giuristi medievali per declinarsi al massimo delle proprie potenzialità di fronte alla necessità di un potere politico articolato e complesso come quello della società dell'*ancien régime*. Il potere del *princeps* necessitava di legittimità, di una base solida militare, economica e soprattutto di una complessa macchina ideologica atta a sostenere il consenso, finalizzato alla pace sociale. Tutto ciò che potesse mettere in pericolo anche solo uno di questi pilastri diventava materia di sicurezza. L'offesa all'*auctoritas* era offesa divina e necessitava di strumenti giudiziari di repressione che sanzionassero *ex ante* i comportamenti e gli atti rappresentati da un'*intentio* criminosa. Nell'ordinamento veneziano il concetto di *crimen lese maiestatis* nei primi secoli assorbì dalla fonte romanistica le tecniche procedurali, pur mantenendo una perfetta autonomia nell'impiegare termini alternativi quali *proditio* e *rebellio*<sup>181</sup>. Nei secoli successivi si andò a delineare nel dettaglio gli ambiti, secondo il cancelliere veneziano Lorenzo Priori tale reato si commetteva « in diversi, e vari modi col cospirare contro il suo Prencipe, o suo Signore, procurando di levargli l'onore, la gloria, la salute, li commodi, tutto, o in parte dello Stato, la vita, ed anco quando il reo manifestasse alli suoi nemici li segreti, li studi, le munizioni, le fortezze, e l'imperfezioni loro, o col occupargli tirannicamente qualche città, o luogo, ovvero facendo pace, ed amicizia con li nemici, o pur essendo alla custodia di qualche Castello, o luogo dar quello agli inimici, a quali dasse medesimamente aiuto con la robba, con l'armi, o col consiglio, e finalmente facesse ogn'altra operazione, che potesse ritornar in danno, e pregiudizio d'esso suo Prencipe, o Signore, o del suo Stato, o contro l'utilità della Repubblica.»<sup>182</sup>. Nella prima parte si possono far rientrare i ribelli, sediziosi, traditori e spie. La parte finale lasciava aperto un ampio margine di operatività. Su quali fossero le materie che creavano danno allo Stato potevano variare dai falsari agli ingaggiatori, ma anche agli emigranti economici. La consapevolezza dell'esteso ambito della magistratura che rendeva nebulosa l'area di competenza traspare nello scritto del nobile Eleonoro Marcello Negri sul finire del Settecento «Qual'uomo d'inanzi a lei non era reo di Stato ? Qual materia più lieve non era per lei materia di Stato ? Delitto di Stato le

181 Su questo argomento si veda il saggio di M. Magnani, « *La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366): un delitto di lesa maestà?* », *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge* [Online], 127-1|2015, messo online il 27 marzo 2015, consultato 5 novembre 2018. URL: <http://journals.openedition.org/mefrm/2490>.

182 L. Priori, *Pratica Criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venezia di Lorenzo Priori venetiano*, Venezia, Pinelli, 1695, pp. 135-136.

parole, i segni, le imprecazioni, le azioni istesse più indifferenti. Delitto di Stato un discorso proferito nella confidenza dell'amicizia, un sospiro, una lagrima gittata su qualche vittima innocente o sulla schiavitù della sua patria»<sup>183</sup>.

A questo si aggiungeva l'incertezza del rito inquisitorio e della possibilità in alcuni reati, come la sedizione, di punire la sola volontà, basandosi sugli elementi raccolti. Il provveditore Generale da Mar Andrea Corner nella sua difesa contro l'arresto per conto degli Inquisitori di Stato aveva timore di essere giudicato senza prove concrete «Vostra Signoria non vorrà hoggi giudicare un suo humile cittadino con una legge differente dal diritto universale delle genti. Quella sacra innalterabile legge che non si debbano giudicare le cose incerte dovendo esser fondato ogni retto giuditio sopra certe costanti, et indubitabili prove.»<sup>184</sup>.

In passato alcuni casi avevano scosso l'opinione pubblica ed erano emersi i metodi rapidi delle due magistrature: tra questi sicuramente quello avvenuto a fine Seicento che aveva coinvolto gli scrittori di avvisi Benedetto e Paolo Giuliani.<sup>185</sup>

Il 13 luglio del 1683 gli Inquisitori registrano sul libro cassa un premio in denaro al capitano grande Da Ponte che aveva fatto eseguire la morte di Paolo Giuliani per ordine del Tribunale<sup>186</sup>. Fin da subito circolarono voci sul coinvolgimento degli Inquisitori<sup>187</sup> ed il Consiglio di Dieci dovette bandire probabilmente colui che materialmente aveva commesso l'omicidio e retribuire le famiglie di coloro che erano stati inviati in Levante perché coinvolti nell'operazione<sup>188</sup>. Il fallimento sulla segretezza dell'operazione fu senz'altro merito della Francia che fece pressioni, ma anche voci che circolarono fin dalle prime fasi, ben sapendo come la stampa rientrasse nella materia di Stato<sup>189</sup>.

Questa fama aveva valicato ben presto i confini della Serenissima. Quando il milanese Simpliciano Bizozzeri (1642-1704) dà alle stampe nel 1700 *La sagra lega contro la*

183 BMC, Cicogna, mss. 3350, Tableau del Tribunale degli Inquisitori di Stato del Cittadino EMN, allegato al fascicolo 9, c.35r. ; Lonardi, *L'anima dei governi*, cit., p. 14.

184 BMC, Cicogna mss. 3123, fasc. 47 mandato e difesa del N.H. Andrea Corner quondam Zuanne fu Provveditor General da Mar 1725.

185 Si veda M. Infelise, *I padroni dei libri*, cit.; M. Infelise, *Criminali e "cronaca nera" negli strumenti pubblici d'informazione tra '600 e '700*, in "Acta Histriae" 15/2 (2007), pp. 507-520; M. Infelise, *Prima dei giornali. Alle origini della pubblica informazione*, Roma-Bari, Laterza 2002, 58-61; P. Preto, *I servizi segreti di Venezia*, p. 337. Lonardi, *L'anima dei governi*, cit..

186 ASV, IS, b. 1016 cassa segretario 1671-1796, c. sn. Alla data 13 luglio 1683.

187 Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., 337.

188 Lonardi, *L'anima dei governi*, pp. 341-343.

189 Quello della stampa era un settore nel quale il Consiglio di Dieci aveva dimostrato di ritenerlo fondamentale nel momento in cui deliberò che fosse arrestato il canonico Apollinare Calderini (XVI secolo), autore del libro *Discorsi sopra la ragion di Stato del Botero*, e di farlo «subito morire o col farlo strangolare o d'altra maniera più segreta». Infelise, *Che fine ha fatto Apollinare Calderini?* cit.; Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 433.



*potenza ottomana*, non ha dubbi come «l Senato Veneto non solo punisce i rei di fellonia, ma ancora la negligenza, ò la trascuraggine nel Pubblico servizio, che pareggia gli eccessi degni di morte.». Il suo giudizio lo pone nei confronti di due morti avvenute in carcere a Venezia in quegli anni, l'una quella di Pietro Querini e l'altra quella di Antonio Zeno<sup>190</sup>. Arrestati per volontà del Senato, dopo aver evacuato l'isola di Chio di fronte all'avanzata turca, entrambi erano finiti in carcere e morti prima del processo. Gli scritti dei due nobili avevano sicuramente scosso gli animi, in particolare il provveditore straordinario Pietro Querini scrisse una sua difesa poche ore prima della morte<sup>191</sup>. I tre anni di carcerazione preventiva, senza nessun intervento da parte degli Avogadori di Comun, era sicuramente una situazione anomala che rifletteva le dinamiche interne all'aristocrazia<sup>192</sup>. Alcuni dubbi a riguardo provengono anche dagli informatori che sfruttano le voci insistenti sull'uso spregiudicato dei sicari. Il 1° ottobre del 1700 il capitano grande Da Ponte invia una missiva agli Inquisitori di Stato. Secondo il suo informatore, Capitano Francesco Maria Gualazzi, i nobili Zeno e Querini furono avvelenati dal Conte Muttoni. L'ipotesi era avvalorata dalla presenza nelle carceri di tale Tuliano, Cosmo e Vesentino Trivisani, conoscenze del Consiglio di Dieci. Avendo acquistato i resti del cibo del Querini, rimasero avvelenati a loro volta e furono salvati dal Muttoni che impietosito fornì loro dell'aceto medicato nel moscato. Il capitano grande accusa il Muttoni di aver assassinato anche la moglie incinta, che a quel tempo abitava a San Iseppo. Avrebbe tentato di avvelenare anche due mercanti di spezie sul Ponte di Rialto. Il capitano si ritrovava in arresto da parte del Consiglio di Dieci per aver avvelenato lui stesso con quell'"acquetta" la propria moglie. Ora temeva di essere una vittima del Muttoni che nel frattempo si era spostato a San Giorgio. La relazione terminava con la richiesta di un eventuale premio per l'informazione offerta.

A gennaio dello stesso anno il conte di San Felice Muttoni si trovava in Austria, mantenendosi in contatto con gli stessi Inquisitori<sup>193</sup> i quali non effettuarono nessun approfondimento su quanto indicato dal capitano grande. Non ci sono elementi nei

190 S. Bizozzeri, *La sagra lega contro la potenza ottomana*, tomo secondo, Milano, Pandolfo Malatesta, 1700, p. 280. «fù sforzato indi a non molto a lasciare il Querini la vita nelle carceri, dalle quali, vicino a morte, pubblicò in Iscrittura i diritti della sua innocenta: e nelle stesse carceri il Generalissimo Zeni, l'anno 1697 terminò i suoi giorni.»

191 BMC, mss. Cicogna 3123, fasc. 14 Archivio Querini, cc. 1r-2r..

192 I.Cacciavillani, *Il Settecento veneziano. La politica*, Venezia, Corbo e Fiore Editori, 2009, pp. 33-35.

193 ASV, IS, b. 173, 29 gennaio 1700.

registri di cassa che possano far supporre un'operazione condotta contro le due figure eminenti dell'aristocrazia veneziana.

Sul finire della Repubblica avvenne un ulteriore caso sul quale si avanzarono dubbi di qualche operazione del Tribunale.

Nella cosiddetta congiura Pisani-Contarini della fallita correzione del 1780, il figlio di Carlo Contarini, Domenico, diede alle stampe *Memoria dei fatti, e della sventura accaduta a Carlo Contarini nell'anno 1780*. Avanza l'ipotesi, nemmeno troppo celata, che il padre «fù trasportato oltre i Mari nel più orrido, e pericoloso Castello dei Veneti Stati, che ha bevuto il veleno, che l'insidiatrice mano d'un Assassino Ministro di quel Tribunale gli ha presentato»<sup>194</sup>. Il Consiglio di Dieci aveva delegato gli Inquisitori di Stato per la gestione della crisi interna sottolineando la necessità di «dare un esempio che vaglia ad incutere un giusto timore nei cittadini mal intenzionati, per contenersi nella dovuta disciplina e moderazione»<sup>195</sup>. Anche in questo caso non ci sono elementi a favore dell'ipotesi di Domenico Contarini, ma ben evidenzia quanto fosse concreta la diffidenza verso il tribunale e la sua procedura coperta da segreto.

#### 4.4 *Arcana Imperi: il segreto di Stato.*

Paolo Tiepolo, ambasciatore veneto a Roma, nel suo dispaccio datato 27 aprile 1566, nel criticare l'uso dei roghi per gli eretici riporta l'esperienza di Venezia «non fuochi e fiamme, ma far morire segretamente chi merita. Queste dimostrazioni palesi più terribili che si facevano, portavano maggior danno che utile.»<sup>196</sup>. Emerge chiaramente un criterio per amministrare la giustizia basato sul sapiente uso del segreto di Stato. Gli *arcana imperi* erano parte integrante del potere politico e del pensiero politico che trovava una nuova forma con la Ragion di Stato teorizzata da Botero. Una parte presa dal Senato nel 1542 ribadiva come «una delle principali cose del governo dei stati è la segretezza senza la quale niuna materia si può condur al fine desiderato»<sup>197</sup>. Fu una massima alla quale si attennero sia il Consiglio di Dieci sia gli Inquisitori di Stato fino

194 D. Contarino, *Memoria dei fatti, e della sventura accaduta a Carlo Contarini nell'anno 1780, scritta dal cittadino Domenico suo figlio e pubblicata dallo stesso in unione al di lui fratello*, Venezia, stamperia Sola, 1797.

195 P. Preto, *Contarini, Carlo*, DBI, 28, 1983.

196 D. Sclopis, *Storia della legislazione italiana di Federico Sclopis*, vol. 2, Torino, Unione tipografico-editore, 1863, p. 556.

197 Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 55.

alla caduta della Repubblica. Nel 1761 nell'accesso dibattito contro il potere degli Inquisitori di Stato, il nobile Marco Foscarini ricorderà come i «i mezi» in loro possesso non erano altro che due: «soma reputazion e soma segretezza»<sup>198</sup>. Tutta la procedura dell'assassinio politico era coperta da un rigido protocollo consuetudinario volto a mantenere la riservatezza e che iniziava fin dagli ordini impartiti. La corrispondenza dagli Inquisitori di Stato verso lo Stato da Mar o verso le cariche della terraferma, avveniva tramite consegna diretta e con la soprascritta *legite solus*. Non era richiesto ci fosse alcuna risposta. Gli ordini impartiti in città al capitano grande erano verbali e non si trova traccia se non nella contabilizzazione dei costi o nelle lettere che certificavano l'esecuzione degli ordini. Non si può escludere l'ipotesi che alcune comunicazioni siano state distrutte. Ciò nonostante l'importanza del principio sulla segretezza delle procedure si evince chiaramente nel momento in cui gli Inquisitori di Stato o lo stesso Consiglio di Dieci, ordinavano senza particolari formule di tener all'oscuro il Senato o di segnalare che la morte fosse stata naturale. Tra gli esempi il 12 maggio del 1545 il Consiglio di Dieci ordinano «siano comunicate al Consiglio de Pregadi taciuta quella parte, che parla del veneno dato a D. Hier. Adorno et taciuto il nome del Medico Giudeo, in loco del qual sia detto: una persona a chi si può prestar fede...»<sup>199</sup>. Il 30 ottobre del 1562 sempre il Consiglio di Dieci scrive ai Rettori di Zara, dopo aver dato ordine di avvelenare tale Camillo Pecchieri, «rescrivere al sanzacco che questo si è amalato in prigione et doppo esser stato amalato per 8 o 10 giorni, è morto...»<sup>200</sup>.

Il 4 ottobre 1704 i tre Inquisitori di Stato ordinano al podestà e capitano di Rovigo di usare il veleno sul prigioniero Giovan Battista Donini e aggiungono: «seguita che si dovrà ella scrivere al Senato, che mentre era in attentione di ricevere le commissioni degli Eccellentissimi Capi dell'Eccellentissimo Consiglio di X.ci, come viene incaricata questa scrittura, per puntualmente obedirle, il Donini sopraffatto di mortale accidenti ha convenuto morire.»<sup>201</sup>. Sono tutti esempi che non devono stupire, il Consiglio di Dieci stesso, prima della correzione del 1582 poteva decidere di non discutere certi temi in Senato. Dopo la correzione mantenne questa prerogativa per gli

198 Cozzi, *Religione, Moralità e Giustizia a Venezia*, cit, pp. 127-128.

199 G. Rizzi, *Segreti di medicina fra gli atti del consiglio dei dieci*, in «*Il Friuli Medico*», VI (1951), n.2, pp.7-31: p. 14.

200 Rizzi, *Segreti di medicina*, cit., p. 15.

201 ASV, IS, b. 81 lettere ai rettori di Rovigo 1627-1764, c. nr. 24 alla data 4 ottobre 1704.

affare “secretissimi”<sup>202</sup>. La pratica rientrava anche nella logica che il minor numero di persone a conoscenza significava la minor possibilità che ci fossero fughe di notizie. Le uniche registrazioni ufficiali degli assassini di Stato erano quelle contabili. Come è stato recentemente analizzato da Lonardi, gli Inquisitori di Stato pagavano la cassa del Consiglio di Dieci per ottenere porti d’armi da rilasciare ai loro sicari.<sup>203</sup> Le armi venivano consegnate tramite corriere nei luoghi delle esecuzioni e successivamente dovevano rientrare a Venezia. A tal proposito risulta interessante porre l’attenzione sulle registrazioni di fine Seicento e prima metà del Settecento. A differenza di quanto era avvenuto qualche decennio prima, ora i sicari e i fabbricatori di veleni vengono identificati con delle sigle. Inoltre, nei registri per i primi quindici anni del Settecento, le relative spese vengono segnate a lato, come un censimento interno. Dalla seconda metà del Settecento non si descrive più esplicitamente a cosa corrispondessero le spese. Tutto ciò può lasciar supporre che vi fosse stata una precisa volontà di evitare che le informazioni scritte potessero essere visionate e divulgate da chi non aveva preso quelle decisioni. Un aumento della segretezza su queste operazioni anche all’interno del ristretto gruppo di famiglie che raggiungevano tale incarico. Inoltre, l’assenza di dettagli lascia pensare che gli Inquisitori di Stato non dovessero più preoccuparsi di rendicontare all’esterno le spese effettuate.


202 Su tale tema si veda F. De Vivo, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia*, Milano, Feltrinelli, 2012.


203 Lonardi, *L'anima dei governi*, cit., p. 288.

### *5.1 Categorie dell'assassinio politico nel Settecento.*


L'assassinio politico in qualità di fenomeno sociale può essere analizzato e quantificato. In questo capitolo si affronterà l'analisi dei dati editi e inediti per il Settecento sulle morti commissionate dal Consiglio di Dieci o dagli Inquisitori di Stato. Le fonti sui dati inediti sono state tratte dal fondo delle due magistrature. In particolare per gli Inquisitori di Stato sono state prese in considerazione le serie archivistiche legate alla cassa, alle annotazioni, ai dispacci, alle comunicazioni del capitano grande e i processi. Per il Consiglio di Dieci sono stati analizzati i registri delle parti segrete, comuni e criminali. Sono stati rintracciati trenta casi nei quali è stata formalmente richiesta da parte degli Inquisitori di Stato o del Consiglio di Dieci una morte segreta. Una volta raccolte le informazioni sono state inserite all'interno di un database per poterle confrontare sulla base del periodo, del contesto geografico, del metodo utilizzato per l'assassinio. Il tutto finalizzato alla ricerca di nessi causa-effetto. Si è proceduto anche all'indicizzazione sulla base delle categorie dei soggetti. Queste sono frutto in parte della stessa documentazione reperita (bandito, traditore, ingaggiatore, emigrante, spia), alcune di una terminologia recente (convertito, fomentatore).

L'insieme dei casi raccolti e catalogati ha offerto la possibilità di rintracciare alcune caratteristiche che possono farli rientrare in tre macro categorie: una prima di ordine politico, una seconda di ordine economico e l'ultima legata all'aspetto militare. Nella prima possiamo collocare i fomentatori, i convertiti o rinnegati e i traditori. Questi rientravano nella definizione del Priori «facendo pace, ed amicizia con li nemici» o con il «cospirare contro il suo principe». La seconda è più sfumata e possiamo inserire gli emigrati economici e i banditi, ovvero chi «che potesse ritornar in danno» o «contro l'utilità della Repubblica». I settori produttivi venivano vissuti come cruciali per lo Stato, mentre la rottura della pace sociale per mano dei banditi poteva avere ricadute sulla stessa economia del territorio. Infine, la categoria legata agli aspetti militari si rivolge soprattutto alle spie e agli ingaggiatori.





Come si può evincere dal grafico relativo alle categorie nel Settecento (illustrazione 1), elaborato sulla base del numero totale dei casi raccolti, l'obiettivo principale delle magistrature essenzialmente risulta essere: i fomentatori e i banditi, a seguire gli ingaggiatori, spie, traditori ed emigranti economici e, per ultimi, i convertiti.




La distribuzione temporale (illustrazione 2) pone in evidenza due macro periodi: i primi cinque decenni hanno un trend con una tendenza in diminuzione e una seconda fase di recrudescenza del fenomeno nella seconda metà del secolo, per risultare totalmente assente negli ultimi due decenni. L'unica categoria che si trova concentrata a metà secolo è quella degli emigranti politici che vengono colpiti tra il 1754 e il 1755.

Questo risultato è frutto di molteplici fattori che non possono non tener conto delle singole categorie e della distribuzione geografica degli stessi.

La distribuzione geografica pone in evidenza alcune peculiarità. Il fenomeno di repressione del banditismo tramite l'impiego di sicari coinvolge il Dominio da terra; in particolare tra Vicenza e Ferrara, con un caso soltanto in Dalmazia. Il dominio da Mar, in particolare l'Albania Veneta, con una consistente concentrazione tra Cimara e Cattaro, viene coinvolta soprattutto da casi inerenti i fomentatori e gli ingaggiatori. In Istria si aggirano traditori e spie, mentre in Dalmazia, tra Pago e Zara, qualche convertito. Venezia viene coinvolta esclusivamente nei primi anni del secolo e per eliminare dei "bravi".

Le operazioni sugli emigranti economici sono quelle più distanti dai territori della Serenissima (rappresentato in illustrazione 3 dal colore verde nella mappa di Homann Heirs del 1742) una a Vienna e l'altra a Firenze.





<b>Data</b>	<b>Vittima</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Sicario/responsabile</b>	<b>Luogo</b>	<b>Arma</b>	<b>Risultato</b>	<b>Fonti</b>
Aprile 1702	Gian Paolo Rizzato	Bravo	CP Aliprandi	Venezia	Veleno	Si	<b>IS</b> , 667; <b>Preto</b> , 345
Maggio 1702	Sconosciuto	Sconosciuta	CP Aliprandi	Venezia	Veleno	No	<b>IS</b> , b. 667; <b>Preto</b> , 369
Agosto 1702	Francese Betancourt	Spia	Prov. Gen. Terraferma	Veneto	Armi da fuoco	Si	<b>IS</b> , b. 143, b. 411; <b>Preto</b> , 111, 216, 273, 343
Dicembre 1703	Bortolo Naveau	Spia		Rovigno (Istria)	Veleno	No	<b>IS</b> , b. 134; <b>Preto</b> , 330
ottobre 1704	Orbo Donino Simoneto	Spia	capitano di Rovigo	Rovigo	Veleno	si	<b>IS</b> , b. 529; <b>Preto</b> 114, 334, 343, 366
Luglio 1711	Danilo Petrovic Vescovo di Cettigne	Fomentatore		Montenegro	?	?	<b>IS</b> , b. 258; <b>Preto</b> 340
Maggio 1711	Marco Marzianovich da Perasto	Convertito		Perasto (Montenegro)	?	?	<b>CX</b> , Parti Segrete reg. 22; <b>Preto</b> 347
8 giugno 1717	Conte Lucio Della Torre	Bandito	RRT e BCB	Padova	Armi da fuoco	No	<b>IS</b> , b. 529; b. 1016, b. 1057; <b>Preto</b> , 212, 345
luglio 1717	Danilo Petrovic Vescovo di Cettigne	Fomentatore	Prov. Gen. Dalmazia e Albania	Montenegro	?	?	<b>IS</b> , b. 258, b. 529; <b>Preto</b> 340
Novembre 1717	Prete Tommaso Polzer (Golzer)	Fomentatore	Luogotenente di Udine	Udine	?	?	<b>IS</b> , b. 344, b. <b>Preto</b> , 340
Novembre 1718	Prete Zuanne Vucotich	Traditore	Disertore Gregorio Cusmara	Zunesco (Istria)	?	?	<b>IS</b> , b. 325; <b>Preto</b> , 347
1725	Greci Dimitri e Giorgio	Traditore		Corfù	?	?	<b>IS</b> , b. 136; <b>Preto</b> , 341
Maggio	Antonio	Bandito	Prov.	Pago	?	?	<b>IS</b> , b. 275, b. 286

1728	Mivcovich		Dalmazia e Albania	(Dalmazia)			<b>Preto</b> , 345, 496
Luglio 1729	Claude Alexandre conte di Bonneval	Convertito		Zara (Dalmazia)	Veleno	No	<b>IS</b> , b. 150, b. 275, b. 431, <b>Lamansky</b> , pp. 150-151; <b>Preto</b> , 352-353
Novembre-Dicembre 1737	Stratti Gicca	Ingaggiatori	Prov. Generale da Mar	Cimara (Albania)	?	?	<b>IS</b> , b. 136; b. 401; <b>Preto</b> , 341; 503
Febbraio-Giugno 1739	Uccello	Bandito	Carlo Coltran	Vicenza	Veleno	No	<b>IS</b> , b. 186; <b>Preto</b> , 345
Maggio 1739	Guglielmo Mussolon detto Girolin	Bandito	Battista Folinato e Battista Tescaro da Lusiana	Lusiana (Vicenza)	?	?	<b>IS</b> , b. 1012
Maggio 1742	Santo Turola	Bandito	Prov. Straordinario in Terraferma	Rovigo-Ferrara	?	?	<b>IS</b> , b. 145; <b>Preto</b> , 345-346
Settembre 1754	Piero de Vettor	Emigrante	CG	Vienna	Veleno	Si	<b>IS</b> , b. 534; <b>Preto</b> , 348
Settembre 1754	Giovanni Antonio Vistosi	Emigrante	CG	Firenze	Veleno	Si	<b>IS</b> , b. 176, b. 493, b. 534, b. 822; <b>Preto</b> , 348, 411, 415-17
Maggio 1755	Marangon Mattio Pirona	Emigrante	Antonio Modena, Antonio Moscarino, Gelfino Versa,	Trieste	Veleno	No	<b>IS</b> , b. 616; <b>Bazzoni</b> , 68; <b>Preto</b> , 513-515
Settembre 1755	Vescovo Vassilic Petrovic	Fomentatore		Montenegro	veleno	No	<b>IS</b> , b. 48, b. 277, b. 535; <b>Preto</b> 330, 496
Aprile	Stanisca	Traditore	Provveduto	Cattaro	?	Si	<b>IS</b> , b. 277; <b>Preto</b> , 347

1758	Lazarovich da Zuppa		re				
1760-1767	Cristoforo Bullich	Ingaggiatori		Albania	veleno	Si	<b>Preto</b> 341; <b>IS</b> , b. 49, 134, 162, 258, 277, 278, 394
1761-1767	Cristoforo Casanegra	Ingaggiatori		Cattaro (Montenegro)	veleno	Si	<b>IS</b> , b. 278; <b>Preto</b> , 341, 496, 503
Novembre 1767 Settembre 1768	Stefano il piccolo di Monte Negro detto impostore	Fomentatore		Montenegro	velenose	No	<b>IS</b> , b. 49, b. 537, b. 1220, b. 1221; <b>Bazzoni</b> , 65; <b>Preto</b> , 239, 334, 370, 440, 473, 496-9,501
Ottobre 1767	Vuco Marco	Fomentatore		Montenegro	veleno	?	<b>Preto</b> , b. 498; <b>IS</b> , b. 1220
Febbraio 1770	Vassilli Varfi	Ingaggiatori	Prov. Generale da Mar	Cimara (Albania)	Veleno	Si	<b>IS</b> , b. 404; <b>Preto</b> , 341
1777-1779	Giovanni Momiti detto Palatino	Fomentatore	Franco Zonza	Cefalonia	?	No	<b>IS</b> , b. 139, b. 405; <b>Preto</b> , 341, 504
1777-1779	Missionario greco Cosmà	Fomentatore		Cefalonia	?	No	<b>IS</b> , b. 139, b. 405; <b>Preto</b> , 341, 504

Elenco degli assassini politici nel Settecento. Fonti a stampa: A. Bazzoni, *Le annotazioni degli inquisitori di stato di Venezia*, in «Archivio Storico Italiano», XI-XII (1870), parte I, pp. 45-82, parte II, pp. 3-72 e parte I, pp. 8-36; V. Lamansky, *Secrets d'etat de Venise, St. Petersburg*, Imperial Press, 1884; P. Preto, *I servizi segreti di Venezia. Spionaggio e controspionaggio ai tempi della Serenissima*, Milano, Il saggiaatore, 2010. Fonti primarie tratte dal fondo degli Inquisitori presso Archivio di Stato di Venezia.

## 5.2 Gli esecutori: il capitan grande.

Nel “Dizionario del diritto comune e veneto” opera di Ferro pubblicato nel 1778 a Venezia, alla voce - Governo - si specificava che il dovere di chi fosse incaricato di regolarlo corrispondesse a quello di rendere felici i sudditi procurandogli la comodità della vita, la sicurezza e la tranquillità<sup>204</sup>. Ribadiva pienamente ciò che si trovava nelle leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto del 1751 in cui si enunciava che «convenendo alla dignità dell’Eccelso Consiglio, cui è specialmente raccomandato il pacifico, e quieto vivere in questa Città, non che la sicurezza de Sudditi»<sup>205</sup>. In questi termini risultava necessario che il “buon ordine” della cosa pubblica fosse regolato dal controllo del territorio. Un controllo che dalle magistrature si diramava attraverso una bassa polizia, comunemente denominata esecutori, satelliti o sbirri. Il capo del “satellizio” del Consiglio di Dieci era nominato capitan grande e fu il punto di riferimento per qualsiasi azione di polizia. La figura del “missier grande”, ovvero il capitan grande, rientrava perfettamente all’interno dell’apparato di sicurezza dello Stato dell’età moderna<sup>206</sup>. I salari erano relativamente bassi se una parte del Consiglio di Dieci del 28 gennaio 1585 registrava «per la tenue paga che hanno ... non possono attendere continuamente a questo solo servizio»<sup>207</sup>. Potevano pertanto arrotondare gli stipendi con i premi per la cattura dei banditi inquadrandosi all’interno di una vera e propria “economia dell’assassinio legale”.

Era naturale che per gli ordini degli omicidi politici in città e sul territorio ci si riferisse proprio a questa figura. Una carriera esemplare quale sicario degli Inquisitori di Stato è sicuramente quella del capitan grande Nicolò da Ponte, il quale svolse servizio dal 1683 al 1699 e successivamente nel 1716<sup>208</sup>.

204 M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*, tomo VI, voce «Governo», Venezia, 1778, p. 78. Si veda P. Tessitori, *Basta che finissa ‘sti cani. Democrazia e polizia nella Venezia del 1797*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1997.

205 *Leggi criminali del serenissimo Dominio veneto in un solo volume raccolte*, Venezia, Pinelli, 1751, p. 229.

206 Si veda il contributo G. Trebbi, *La società veneziana*, in *Storia di Venezia*, VI, Il Rinascimento, a cura di G. Cozzi e P. Prodi, Roma 1994, pp. 62-63; L. Pezzolo, *Fra potere politico e controllo dell’ordine: il Capitan grande del Consiglio dei Dieci*, in L. Antonielli (a cura di), *Le polizie informali*, Catanzaro 2010, pp. 91-100; C. Povolo, *La stanza di Andrea Trevisan. Amore, furore e inimicizie nella Venezia di fine Cinquecento*, Quaderni di Valdilonte (Isola vicentina), 2018.

207 ASV, CX, deliberazioni comuni, reg. 1586-1587, alla data 28 gennaio 1585; E. Basaglia, *Il controllo della criminalità*, in *Atti del Convegno Venezia e la terraferma. Attraverso le relazioni dei rettori*, Trieste 23-24 ottobre 1980, Milano 1980, pp. 65-79.

208 Lonardi, *L’anima dei governi*, cit., p. 72.

Nella documentazione lo troviamo a procurarsi veleni il 15 gennaio 1683 e, il 3 dicembre del 1683, in contatto con Chiappini di Parma, esperto nella materia e per il quale raccoglie sette ricette consegnate al Tribunale.

La sua abilità di muoversi in diversi contesti lo porta ad arrestare il 22 gennaio 1687, sotto le Procuratie nuove, il bravo Francesco Giacomo Raspi, inviando successivamente ad omaggio agli stessi Inquisitori la spada e il pendone dell'arrestato<sup>209</sup>. Il 10 novembre del 1684 gli Inquisitori gli ordinano di eliminare il turco Salì di Fochies della Bossina, sospettato di essere una spia. Il 27 novembre l'ordine è eseguito e il capitano grande con i suoi quattro complici ricevono cento ducati a testa<sup>210</sup>. L'anno seguente è la volta dell'esecuzione capitale di Francesco Astali detto Pitoretto, bandito al Servizio del duca di Mantova. Formalmente accusato di «dilation d'armi da fuoco». I Capi del Consiglio di Dieci, su proposta dello stesso tribunale degli Inquisitori di Stato, accettano «anco segretamente l'ultimo supplizio» concedendo al capitano grande la facoltà di liberar un bandito<sup>211</sup>. Pur essendo il Pitoretto un protetto dal duca di Mantova venne arrestato dagli Inquisitori e strozzato sotto i piombi del palazzo Ducale per essere gettato in Canal Orfano.<sup>212</sup>

Si legge nella polizza di spese del capitano grande Da Ponte che lo immersero con due catene di ferro e con due pezzi di marmo attaccati alle catene con anelli di ferro impiombati<sup>213</sup>. Uno degli incarichi che maggiormente lo misero alla prova fu quello di eliminare il conte Galeazzo Bosello<sup>214</sup>. Questi era stato bandito per alcuni reati da Bergamo e il 13 agosto del 1691 lo si trova a collaborare con gli stessi Inquisitori di Stato<sup>215</sup>. Nel 1696 cade in disgrazia e viene ammonito dal Tribunale, ammonimento che cade nel vuoto e il 28 maggio dello stesso anno sarà bandito<sup>216</sup>. Essendo al corrente di segreti di Stato si ritiene necessario eliminarlo. Il 9 agosto 1696 si trova a Venezia e viene comandata la morte. Il capitano Grande Nicolò da Ponte sceglie come sicario tale Francesco detto Manzino «uomo di risoluzione e da intraprendere ogni gran atentato,

209 A. Da Mosto, *I bravi di Venezia*, Milano, Ciarrocca, 1950, pp.135-136.

210 ASV, IS, b. 528, c.35v. Alla data 27 novembre 1684, ASV, IS, b. 1016, quaderno di cassa 1681-1685, c. sn. Alla data 18 dicembre 1684. Lonardi, *L'anima dei governi*, cit. p. 341.

211 ASV, CX, deliberazioni, segrete, b. 52, c. 11 settembre 1697.

212 Da Mosto, *I bravi di Venezia*, cit., p.52. Lonardi, *L'anima dei governi*, cit. p. 286.

213 ASV, IS, b. 1016, reg. quaderno di cassa 1685-1689, c. alla data 28 marzo 1685; ASV, IS, b. 663, c. alla data 27 marzo 1685.

214 Da Mosto, *I bravi di Venezia*, cit., pp.49-50.

215 Preto, *I servizi segreti* cit., p. 478.

216 ASV, IS, b. 528, cc. 21v., 30r-32r, 13 agosto 1691, 3 febbraio, 28 maggio 1696. Preto, *I servizi segreti*, cit., p. 478.

oltre fedeltà incorota.»<sup>217</sup>In città il conte girava con una scorta di sei uomini armati, muovendosi quasi esclusivamente per far visita al nobile Girolamo Canal che viveva a San Barnaba. Complicando l'operazione il capitano grande richiede agli Inquisitori di poter concedere d'accompagnare con un segno il sicario, al fine che non fosse fermato dalle guardie che giravano in città. Gli fu concesso il porto d'armi e l'uso di un mezzanino vicino al palazzo del Canal. Alcuni giorni dopo la gondola dell'ambasciatore di Francia, seguita da altre quattro da traghetto, imbarcò i bravi e le loro rispettive famiglie portandoli a Fusina, da dove fuggirono fuori dei confini. Un confidente accusò lo stesso capitano grande di essere stato pagato per far fallire tutta l'operazione. Successivamente il conte Bosello tornò a fare l'informatore da Bergamo per gli Inquisitori di Stato.<sup>218</sup>

### 5.3 *L'economia dell'assassinio.*

La principale risorsa del diritto penale premiale è senza dubbio il pagamento di taglie in denaro e la possibilità di ottenere dei titoli, comunemente chiamati voci di liberar bandito, per liberare se stessi o altri banditi. Fin dal 1549 viene istituito un fondo apposito per essere utilizzato al fine di riscuotere una taglia. La fiscalità di tali operazioni viene maggiormente strutturata dal Consiglio di Dieci nel 1583 quando si decreta la creazione di registri nei quali segnare i nominativi dei banditi eliminati e i rispettivi beneficiari dei premi in denaro<sup>219</sup>.

Nel 1596 una parte del Consiglio di Dieci determinava l'ammontare delle somme riconosciute per la cattura di malviventi<sup>220</sup>. L'impunità per chi uccideva, la retribuzione costituita da taglie, premi e la possibilità di liberare un altro bandito divennero i mezzi più efficienti per estirpare un fenomeno che preoccupava le autorità veneziane<sup>221</sup>. La creazione di questo sistema aveva avuto come riflesso la formazione di un'economia dell'assassinio dove le "voci liberar banditi" si trasformavano in una sorta di titolo

217 ASV, IS, b. 666, riferite del capitano grande Da Ponte Nicolò 1696-1716, c. alla data 9 agosto 1696, 16 agosto 1696, 19 agosto 1696; Da Mosto, *I bravi di Venezia*, cit., p. 249.

218 Da Mosto, *I bravi di Venezia*, cit., p. 50.

219 C. Passarella, *Magistrature penali e riti giudiziari in un inedito manoscritto veneto settecentesco*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano, a.a. 2013/2014, p. 201.

220 *Leggi criminali del serenissimo Dominio veneto in un solo volume raccolte*, Venezia, Pinelli, 1751, p. 229.

221 C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre edizioni, 1997, p. 144.

oggetto di compravendita. Un mercato dove una singola voce poteva valere dai novecento ai mille ducati e subiva delle flessioni sulla base delle variazioni politiche in corso<sup>222</sup>.

Nel Settecento le taglie in denaro ammontavano normalmente a mille ducati se catturati all'interno dello Stato e duemila al di fuori dei confini. La documentazione non ci permette di avere un controllo dettagliato di quanto fossero pagati i sicari, trattandosi spesso di transazioni che confluivano nei registri senza specificare l'utilizzo<sup>223</sup>.

Alcuni casi ci offrono una visione parziale, ma che non doveva essere troppo distante dalla prassi. Su finire del '600 il capitano grande Da Ponte per l'assassinio dello scrittore d'avvisi Paolo Giuliani ricevette un premio di circa cento ducati<sup>224</sup>. Nel 1717 i due sicari RRT e BCB per l'assassinio del conte Lucio Della Torre vengono pagati circa cento ducati a testa<sup>225</sup>. Contro l'ingaggiatore Stratti Gicca nel 1739 pagano cento zecchini<sup>226</sup> per un sicario<sup>227</sup>. Per l'omicidio del bandito Santo Turola nel 1742 pagano cento zecchini d'oro<sup>228</sup>. La stessa somma la sborsano nel maggio del 1765 per due sicari professionisti da usare contro Cristoforo Casanegra<sup>229</sup>. A queste somme si devono aggiungere le eventuali "voci liberar bandito". Gli incarichi venivano retribuiti, pertanto, dal 10% al 30 % della taglia di un bandito catturato all'interno della Repubblica di Venezia. Per tale motivo era molto più conveniente ricercare un bandito di quanto lo fosse assassinare qualcuno per conto degli Inquisitori di Stato. Questo lo si noterà nel caso del prete Golzer dove i sicari abbandoneranno il progetto di assassinarlo per concentrarsi sulla cattura di Ernesto Della Torre sul quale vi era una cospicua taglia<sup>230</sup>. Lo stesso Luogotenente del Friuli lo mette per iscritto nella missiva diretta agli Inquisitori di Stato sul comportamento dei due sicari: «Poco se ne può lodar di

222 Si veda il caso di Zanzanù in P. Povolo, *Zanzanù. Il bandito del lago (1576-1617)*, Comune di Tignale, 2011. Sulla taglia si rimanda al saggio E. Basaglia, *Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro (secoli XVI-XVII)*, in a cura di G. Cozzi, *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, Jouvance, 1985, vol. II, pp. 191-220.

223 Lonardi, *L'anima dei governi*, cit., p. 424.

224 *Ibid.*, p. 287.

225 ASV, IS, b. 1'16 cassa segretario 1671-1796, c.sn. Alla data 8 giugno 1717.

226 Lo zecchino, valuta utilizzata soprattutto per le transazioni estere, nel XVIII secolo valeva tre ducati "correnti" (da sei lire e quattro soldi). G. Gullino, *Storia della Repubblica veneta*, Brescia, edizione la Scuola, 2010, p. 145.

227 Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 341.

228 ASV, IS, b. 145 lettere ai provveditori in terra ferma 1643-1797, nr. 94; Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., pp. 345-346.

229 Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., 341.

230 Si veda il capitolo 7.3.



costoro, discordi fra se stessi, e più attenti a ricavar soldo, che ad arrischiarsi nel pubblico servizio.»<sup>231</sup>.

L'operatività di questi soggetti si poneva al di fuori delle leggi che regolavano la materia sui sicari e sui veleni e per tale motivo risulta essenziale una panoramica su tale aspetto.

#### 5.4 Le leggi sui sicari a Venezia.

L'uso dei sicari contro un nemico interno o esterno si può considerare una misura preventiva *sine delicto* che si pone all'esterno del sistema penale, non ha come obiettivo la riparazione e nemmeno la punizione come vendetta pubblica o di dissuasione. Non possiede quella caratteristica dell'esemplarietà della pena. Rientra a pieno titolo nella pratica repressiva degli apparati polizieschi dello Stato. Il suo scopo è l'eliminazione dei nemici, senza entrare nel contesto di una guerra, nel più totale segreto. Rappresenta pertanto la negazione del diritto penale. Ciò nonostante si è proceduto nel tempo in tutti gli Stati d'antico regime nel sopprimere con forza di legge tale crimine ponendolo, assieme al veneficio e latrocinio, tra i reati «atrocissimi», punendolo con la massima severità.

La carica repressiva su chi commetteva un reato con *proditorie* rappresentava il tentativo di abbattere la pratica delle risoluzioni delle controversie politiche private che ponevano in pericolo la pace sociale<sup>232</sup>. La nuova struttura statale doveva controllare il sistema giuridico della vendetta, con la stessa legge del 1571 la Repubblica di Venezia attraverso il Consiglio di Dieci si era riservata la giurisdizione dei reati commessi dal patriziato<sup>233</sup>. Nella *pratica criminale* il delitto del sicario rientrava nell'omicidio proditorio e nell'omicidio per mandato<sup>234</sup>. La diffusione di tale fenomeno si evince nel Seicento dal consistente numero di trattati che lo analizza nel dettaglio<sup>235</sup>.

231 ASV, IS, b. 344 dispacci dal luogotenente da Udine 1620-1718, c. alla data 6 febbraio 1717 mv.

232 Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., p. 171.

233 C. Povolo, *La stanza di Andrea Trevisan. Amore, furore e inimicizie nella Venezia di fine Cinquecento*, Quaderni di Valdilonte (Isola vicentina), 2018.

234 Come spiega Antonio Barbaro, commette omicidio proditorio colui che finge di essere amico di un'altra persona e poi la tradisce e la uccide. A. Barbaro, *Pratica Criminale del Nobil Homo Sier Antonio Barbaro fu di Sier Giuseppe divisa in due parti consacrata al Serenissimo Principe Luigi Pisani*, Venezia, appresso Giuseppe Bortoli, 1739, pp. 242-252.

235 S. Weiss, *Disputatio iuridica de assassinio*, Jena 1636; L. Pleickardt, *Disquisitio iuridica de assassinio*, Tübingen 1656; M.Z. Cramer, *Disputatio Juridica de assassinio*, Lipsia, 1676; J.H. Geselle, *Disputatio iuridica de assassinio*, Giessen 1683; J. Federler, *De assassinio*, Nürnberg 1690;

Priori associa il reato di assassinio a uomini retribuiti e spesso assoldati tra i soldati e “bravi” e che agiscono con arguzia per eliminare il loro obiettivo<sup>236</sup>. Marc'Antonio Savelli nel 1665 definisce l'assassinio come colui che uccide per denaro o altro premio pattuito e coloro che usano il veleno. Specifica che assassini sono anche i mandanti<sup>237</sup>. Nel Settecento Vettor Sandi definisce «L'assassinio reità insidiosa, che dalli scellerati si eseguisce o soli, o con sette di altri, è padre di molteplice delitti»<sup>238</sup>. Infine, nel dizionario dell'avvocato veneziano Marco Ferro questi lo inserisce nei delitti della quarta classe, quelli che turbano la tranquillità e attaccano la sicurezza dei cittadini: ratto, furto, omicidio, assassinio, veneficio. Per questi viene inflitta la pena capitale<sup>239</sup>. Si noti lo stretto legame con il veneficio sulla base della stessa *lex Cornelia de sicariis et veneficis*.

Le prime leggi che si ritrovano a Venezia iniziano nel Cinquecento, dalla legge del 24 ottobre 1517 il Consiglio di Dieci si era preoccupato di regolamentare severamente la pratica dell'assassinio, «un mandante fa ammazzar uno in aliena Giurisdizione, intervenendovi il danaro» punendo mandanti, mandatari e complici<sup>240</sup>.

Il 5 luglio 1549 il Consiglio di Dieci aveva deliberato che gli assassini da strada, trovati mascherati, in città come in tutto il dominio, fossero presi ed ammazzati. Ritornava sul tema con una legge il 16 dicembre del 1560, integrata l'ultimo agosto del 1562, con benefici nei confronti di coloro che in stato di fragranza li avessero catturati o uccisi<sup>241</sup>.

U. Von Eiben, *Disputatio de assassinio*, seu homicidio imperato, Strasburg 1708. Sul tema si veda M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritte editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, Giuffrè editore, 2009.

236 Priori, *Pratica Criminale*, cit., p. 140: «Dell'omicidio per assassinio. Si commette l'omicidio per assassinio per il più da' uomini scellerati, sicari condotti per questo effetto come sono bravi, soldati, comprati ovvero pagati, acciocchè condotti da' altri, o col danaro promesso, o ricevuto, o con preghi mazzino li poveri miseri, ed incauti dove, e quando a loro sia comoda l'occasione».

237 M. Savelli, *Pratica Universale del dottor Marc'Antonio Savelli da Modigliana*, Firenze, Stella 1665, p. 294: «per assassinio quando si commettono per denari, o altro premio patuito, o sperato, et assassini si chiamano tanto li mandanti, che li mandatari; per veleno quando scientemente si da a bere, o mangiare cosa avvelenata per uccidere, quanto siano gravi, et atroci questi delitti ».

238 V. Sandi, *Principj di storia civile della repubblica di Venezia*, II, Venezia, Sebastian Coletti, 1771, p. 328.

239 M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto dell'avvocato Marco Ferro*, volume I, seconda edizione, Venezia, Andrea Santini e figlio, 1845, p. 568.

240 Priori, *Pratica criminale*, cit., p.142.

241 ASV, Compilazioni delle leggi, b. 175, Delitti e Delinquenti dal 1460 al 1599, nr. 998.

### 5.5 Le leggi sui veleni a Venezia.

L'arma prediletta dello Stato repressivo è il veleno. Perfettamente in sintonia con il precetto di nascondere l'eliminazione come morte naturale e non far ricadere alcun sospetto sull'autorità.

Nella Repubblica di Venezia sulle *medicinam venenosam* e *tossicum* fin dal XIII secolo ci si era preoccupati di inserirle nei capitolari, in particolare nel *capitulare de specialibus*<sup>242</sup> e nel *capitulare medicorum* (1258),<sup>243</sup> vietando in entrambi la vendita<sup>244</sup>. Nel Quattrocento si elencano con precisioni anche le sostanze alle quali ci si deve riferire e quali attività economiche potevano essere coinvolte nel commercio<sup>245</sup>: «Che da droghieri e da quelli da colori non si possa rispettivamente vender cosa alcuna venefica corrosiva a chi si sia, sotto qualunque escogitabile pretesto, quando questi non fossero, o spetiale, o d'alcuni di quell'arti, che sogliono indispensabilmente servirsi, di cose tali, come alli vetrieri, e tentori, e l'antimonio a gl'orefici l'arsenico, e sublimato»<sup>246</sup>.

La legge del 2 settembre 1480 prende in considerazione il reato di veneficio e delibera che fosse frustato e bollato chiunque avesse dato da mangiare o da bere «qualche maleficio, ò herberia ad alcuno» e se per questa causa dovesse la vittima morire allora il delinquente sarebbe stato «appiccato ò si abbruggiato», e così si sarebbe proceduto anche contro coloro che si fossero resi mandanti di queste azioni<sup>247</sup>.

Il Priori dedica un ampio spazio all'omicidio commesso per veleno<sup>248</sup>. Divide i veleni in tre categorie: quelli usati per i medicinali, quelli nocivi e quelli che venivano prodotti con lo scopo di assassinare.

Nel Settecento l'alto numero di venefici, per «propria volontà, o forse per altrui realità», costringe il governo a trovare nuove soluzioni al controllo delle sostanze venefiche. Il 21 aprile del 1717 i Sopraprovveditori e Provveditori alla Sanità

242 U. Stefanutti, *Documentazioni cronologiche per la storia della medicina chirurgia e farmacia in venezia. Dal 1258 al 1332*, Venezia, Ferdinando Ongania Editore, 1961, p. 44: «VIII. Item, non dabo neque dari faciam neque docebo aliquem aliquam medicinam venenosam seu abortivam dare.».

243 *Ibid.*, p. 37: «III. Item, non audebo vel presumebo vendere vel vendi facere toxicum vel aliquid pertinente ad toxicum, et hoc in banno persone».

244 Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 366.

245 ASV, Compilazione leggi, b. 368 lettera V. Nella legge del 22 giugno 1410 si elencano come sostanze velenose: napello, oppio, cantaride, “verme di caffè”, arsenico, argento sublimato, risagallo.

246 ASV, Compilazione leggi, b. 354 lettera S, c. 131r. Legge del 4 agosto 1723.

247 ASV, Compilazioni leggi, b. 175, Delitti e Delinquenti dal 1460 al 1599, nr. 155 e nr. 159.

248 Priori, *Pratica criminale*, cit., p. 151.

istituiscono per le spezierie un apposito registro sul quale trascrivere il nome, cognome e professione di chi comprasse sostanze velenose<sup>249</sup>.

### 5.6 Costi e ricerche sui veleni.

Sull'uso dei veleni da parte degli Inquisitori di Stato e del Consiglio di Dieci vi è una consistente bibliografia<sup>250</sup>. Ci sono alcuni aspetti che emergono dalla consultazione dei registri di cassa. Il primo è che non smisero mai di sperimentare nuovi metodi. Come affermava il milanese Valeriano Castiglione (1593-1663), «il veleno è il più segreto trucimanno della morte de' Grandi»<sup>251</sup>. Parallelamente circolavano dei manuali per difendersi da queste armi, nel 1675 il medico Lodovico Settala (1550-1633) nel capitolo sesto *Della Ration di stato*, si dilunga nei vari sistemi e stratagemmi usati e su come ci si dovesse difendere: «che deve il Re' guardarsi dall'insidie, che si fanno alla persona sua per mezo de' veneni»<sup>252</sup>.

Lo sviluppo della conoscenza sui veleni nel Rinascimento passa attraverso quella della farmacologia, medicina e botanica. Alle sostanze velenose tra la fine del Cinquecento e il Seicento, erano state dedicati numerosi saggi. Il più insigne tossicologo del Cinquecento fu Girolamo Mercuriale (1530-1606)<sup>253</sup> che pubblicò a Venezia nel 1584, in due volumi, il trattato *De venenis et de morbis venenosus*. Nel primo volume si concentrava sulla natura dei veleni, dei sintomi e delle strategie di prevenzione. Nel secondo sugli animali velenosi più comuni e agli antidoti.

Nel 1643 il veronese Francesco Pona (1595-1655)<sup>254</sup> pubblica *Il trattato de' veleni* ed alcuni anno dopo il tossicologo Ottone Takenius pubblica *Hypocrates Chemicus* (1678) nel quale dedica un ampio studio all'arsenico, uno tra i veleni più usati. Il legame tra il diritto e i veleni viene rappresentato in questo periodo dal noto medico

249 Restando lettera morta, il proclama verrà ristampato il 4 agosto del 1723. ASV, Compilazione leggi, b. 354 lettera S c.131r..

250 A tal proposito si veda: Rizzi, *Segreti di medicina*, cit., pp.7-31; P. Preto, I veleni dei Dieci e degli Inquisitori, in I Servizi segreti di Venezia, Milano, Il Saggiatore, 2010, pp. 366-374; M. Lubin, *Poisoning as a Means of State Assassination in Early Modern Venice*, in *Murder. Medieval and Early modern*, Larissa Tracy (Edited by), Woodbridge Suffolk (UK) Boydell Press, 2018, pp. 227-280.

251 V. Castiglione, *Statista regnante*, Lione, Antonio Bonini, 1625.

252 L. Settala, *Della Ration di Stato*, Milano, Giovan Battista Bidelli, 1627.

253 G. Ongaro, *Mercuriale, Girolamo*, in *DBI*, 73, 2009.

254 F. Bondi, *Pona, Francesco*, in *DBI*, 84, 2015.

romano Paolo Zacchia (1584-1659)<sup>255</sup> con le sue *Quaestiones medico-legales* (1654) pubblicate a Venezia solo nel 1725. L'uso del veleno in guerra, in particolare l'avvelenamento dei corsi d'acqua o dei nemici, era un tema che circolava in Europa attraverso i manuali, talmente diffuso che nel Seicento gli viene dedicato un'opera specifica<sup>256</sup>.

Nel Settecento gli Inquisitori di Stato hanno una politica interna volta ad approfondire le conoscenze sulle materie velenose.

Nel 1717 si segnala nei registri di cassa la spesa di dieci ducati al 28 agosto «A Bevilacqua per esperimenti fatti per veleni»<sup>257</sup>. Il 29 luglio del 1723 si pagano sei ducati a Zuanne Isolan per «un animale et altro per far esperienza di veleni»<sup>258</sup>.

A cominciare dalla seconda metà del Settecento scompaiono le indicazioni delle spese. Nello stesso periodo gli Inquisitori Da Sezze, Baldo e Barbarigo scrivono un'annotazione datata 17 dicembre del 1755 nella quale segnalano che «le cose venefiche per servizio del Tribunale erano sparse per gli armari delle scritture con rischio di qualche accidente»<sup>259</sup>. Si riordinano e si inserisce all'interno un libro nel quale si spiegava la dose e la qualità. Purtroppo tale documentazione non ci è pervenuta. Dal confronto tra le spese nel Seicento e quelle del secolo successivo emerge una forte riduzione.

Data	Oggetto	Spesa	Fonte
27 giugno 1646	Per lire mille e nove di Arsinico mandato d'ordine di SS EE al Provveditor General in Dalmatia in conformità delle sue istanze per avvelenar le acque al nemico	Lire 419:16	IS, b. 1014
27 settembre 1647	Al medico Cecilio Folli per una pietra belzuar comprata per il Tomasini et per altri presericativi datili quando fu procurato avvelenarlo	Lire 29	IS, b. 1014
20 gennaio 1653	Dati a Giusto Albertini per mano di messer Piero	Ducati 59	IS, b. 1015

255 G. Pierini, *Venefici. Dalle Questiones medico legales di Paolo Zacchia*, Milano, Mimesis, 2001.

256 G. Trinckhus, *Disputatio Politica de illicito venenatorum armorum in bello usu*, Jenae, Vvertherianis, 1667.

257 ASV, IS, b. 1016, reg. Denaro maneggiato da me Vendamino Bianchi seg.rio degli ecc.mi Inq.ri di Stato. Principio 1716, c. sn. Alla data 28 agosto 1717.

258 ASV, IS, b. 1012, reg. Cassa del Tribunale 1722-1736, c. sn. Alla data 29 luglio 1723.

259 ASV, IS, b. 537 annotazioni, c.7v. Alla data 16 dicembre 1755; A. Bazzoni, *Le annotazioni degli Inquisitori di Stato di Venezia*, in *Archivio Storico Italiano*, t. XI, 3 (57), 1870, p. 65, Preto, *I Servizi segreti di Venezia*, cit., p. 369.

	Fenai per tanti ingredienti dati da lui per fabricar veleni da mandar al capitano General da Mar		
22 marzo 1683	spesi in polvere di diamante	Lire 152	IS, b. 1016
9 luglio 1683	spesi in polvere di diamanti	Lire 80	IS, b. 1016
27 settembre 1683	dati al figlio del già medico Salamon per veleni comisionati	Lire 155	IS, b. 1016
16 novembre 1685	dati ad un padre dei Frari fabricator di veleni per ordine di SS.EE	Ducati 25 lire 155	IS, b. 1016
29 gennaio 1689	Per polvere di diamante all'Orefice del Sanson mandata al capitano grande	Lire 162	IS, b. 1016
31 marzo 1690	Al capitano grande per certa acqueta mandata al capitano grande	Ducati 20 lire 124	IS, b. 1016
31 marzo 1690	al Signor Dottor Sarpicelli per veleni fatti mandar al capitano grande per Ordine di SS.EE	Cecchini 10 lire 170	IS, b. 1016
17 aprile 1690	Al verier di Muran per materiali consignati al dottor Sarpicelli per fabrica di veleni	Lire 22:18	IS, b. 1016
29 luglio 1690	al Dottor Sarpicelli per spese fate per veleni per il Capitano Gran	Lire 125	IS, b. 1016
17 agosto 1691	Dati a quel del Sanson per polvere di diamanti carati 24	Ducati 48 lire 297:12	IS, b. 1016
17 agosto 1691	Dati al dottor Sarpicelli per fabrica di veleni per Armata	Lire 84:6	IS, b. 1016
30 maggio 1693	dati al Calderer dai 3 calici per due vasi di rame somministrati al dottor Sarpicelli per fabricar veleni	Lire 31	IS, b. 1011
30 maggio 1693	dati al Bigaglia al Milan per vetri somnicanti al dottor Sarpicelli come sopra	Lire 69:4	IS, b. 1011
16 giugno 1693	spesi in oncie due di Calamita Bianca compresi nella polizza del Dottor Sarpicelli a ducati otto l'oncia	Lire 99:4	IS, b. 1011
22 agosto 1693	dati al Dottor Sarpicelli prerecto di sua polizza di spese fatte nel fabricar veleni	Lire 128:16	IS, b. 1011
9 settembre 1693	dati al dottor Sarpicelli in dono per haver fabricato veleni oltre il riconoscimento delle spese già fatto	Ducati 25 lire 155	IS, b. 1011
Spese per veleni nel Seicento tratta dai registri di spesa degli Inquisitori di Stato. La serie dei registri non è pervenuta completa, tale dato inficia una statistica maggiormente dettagliata.			

Data	Oggetto	Spesa	Fonte
1 ° Agosto 1717	A C.C.B. per veleni	Ducati 108 lire 669:12	IS, b. 1016
28 agosto 1717	A Bevilacqua* per esperimenti fatti per veleni	Ducati 10 lire 62:00	IS, b. 1016
30 aprile 1718	aprile a persona che si è impiegata in far veleni in Cechini numero dodici 32:5:12	Ducati 32 lire 204:00	IS, b. 1016
29 luglio 1723	A Zuanne Isolan spesi in un animale et altro per far esperienza di veleni	Ducati 7 lire 17	IS, b. 1012
21 agosto 1745	Al Bastiani che ha fatto esperto all'acqua venefica. Cecchini quattro.	Ducati 10 lire 6:00	IS, b. 1012
7 luglio 1753	Contadi al Zanichelli per veleni	Ducati 6	IS b. 1011
* fante Francesco Bevilacqua			
Spese per veleni nel Settecento.			

Una percorso per acquisire nozioni fu senz'altro anche quello legato direttamente ai processi penali, nei quali la materia del veneficio prevedeva il rito del Consiglio di Dieci<sup>260</sup>.

Ciò nonostante i medici e farmacisti che periziano per la magistratura non sono gli stessi ai quali il Tribunale richiede le speciali competenze per creare veleni.

Nel Seicento sul libro spesa vi è il medico Michiel Angelo Salamon ( morto nel 1671)<sup>261</sup>. Questi si era fatto conoscere durante l'assedio di Candia per aver proposto al Provveditore Generale di Dalmazia e Albania, il nobile Lunardo Foscolo, un piano per estrarre dalle pustole degli appestati la peste nera e sintetizzarla come veleno<sup>262</sup>.

Il rapporto con gli Inquisitori continua anche con il figlio del medico al quale pagano una somma per dei veleni commissionati nel 1683<sup>263</sup>.

260 Si ringrazia la dott.ssa Michela Dal Borgo per le indicazioni archivistiche per il fondo del Consiglio di Dieci processi delegati.

261 ASV, IS, b. 1012, reg. Libro dei denari maneggiati da me Francesco Verdi Stotti Segretario, c. sn. Alle date 20 settembre 1665, 8 agosto 1667.

262 ASV, IS, b. 274 alla data 5 febbraio, 10 marzo, 29 aprile, 14, 18 ottobre, 1 dicembre 1651 e 3 agosto 1651. ASV, CX, deliberazioni, segreti, reg. 19, cc. 188-191, 194, 195, 202. E. Thalassinou, C. Tsiamis, E Poulakou-Rebelakou, *Biological Warfare Plan in the 17th Century—the Siege of Candia, 1648–1669. Emerging Infectious Diseases*, 21(12), 2015, pp. 2148-2153.

263 ASV, IS, b. 1016, reg. Cassa segretario 1671-1796, c. sn. Alla data 27 settembre 1683.

Nello stesso periodo si servono anche del dottor Serpicelli<sup>264</sup>, amico del medico padovano Antonio Vallisneri (1661-1730) e con il quale si scambiano suggerimenti e segreti<sup>265</sup>. Spendono notevoli cifre per acquistargli l'attrezzatura, anche da Murano, (vasi di rame, vetri, calamita bianca, lambicchi, ) necessaria alla fabbricazione di veleni e lo premiano per «haver fabricato veleni»<sup>266</sup>. Di lui vi erano delle ricette che sparirono nella confusione di palazzo Ducale fin dal 1717<sup>267</sup>.

Nel 1730 la collaborazione è con il medico-teatrante Buonafede Vitali detto l'anonimo (1686-1745).<sup>268</sup> Autore di un *Breve trattato della peste e sua origine*, un avventuriero, che aveva viaggiato per tutta l'Europa, conseguendo la laurea in chimica a Bologna nel 1719 e la nomina di professore dell'università di Halle dal re di Prussia. Per creare i veleni per la Repubblica di Venezia faceva ricercare un particolare rospo che si poteva trovare solo a Padova o Treviso<sup>269</sup>.

### 5.7 Tipologie di veleni usati.

Sulle ricette e su quali veleni si fossero concentrati nei secoli il materiale archivistico non sempre offre risposte precise. Nella legge che vietava la vendita di veleni si elencano napello, oppio, cantaride, “verme di caffè”, arsenico, argento sublimato, risagallo<sup>270</sup>. In una ricetta del 1540 proveniente dall'archivio segreto del Consiglio di Dieci si riprendono buona parte delle stesse sostanze: la radice di napello, l'acqua di ciclamino detta “pan porcin”, l'arsenico, il sublimato, il verde rame, l'antimonio, l'aconito e l'orpimento<sup>271</sup>. Nel 1686 gli Inquisitori inviano una richiesta al capitano di

264 Mss. A. Vallisneri, Tesoro farmaceutico, o rimedi vari o provati da me, o da altri, e dati per lo più per segreti raccolti da me Antonio Vallisneri in Padova nella vacanze dell'anno 1709 – Segreti del Sig. Serpicelli veneto favoritemi il di X di gennaio 1705 in Padova, Biblioteca Comunale “A. Panizzi” di Reggio Emilia, Mss. Regg. F. 411.

265 B. Gemelli, *Entre l'artifice et la pertinence: La composition des consultations médicales de Antonio Vallisneri*, in *Medicina & Storia*, 9 (2005), pp. 36-60.

266 ASV, IS, b. 1011, reg. archivio degli inquisitori di stato cassa, c. alla data 30 maggio 1693, 16 giugno 1693, 22 agosto 1693, 9 settembre 1693. ASV, IS, b. 1016, reg. Cassa segretario 1671-1796, c. 31 marzo 1690, 17 aprile 1690, 29 luglio 1690, 17 agosto 1691.

267 Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 369.

268 G. Cosmacini, *Il medico saltimbanco. Vita e avventure di Buonafede Vitali, giramondo instancabile, chimico di talento, istrione di buona creanza*, Bologna, Laterza, 2008.

269 ASV, IS, b. 958 ricevute 1729-1735, c. alla data 5 gennaio 1730. Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 369.

270 ASV, Compilazione leggi, b. 368 lettera V, c.sn. 22 giugno 1410.

271 F. Manzonetto, *Congiure veneziane in Levante*, Venezia, Centro Internazionale della Grafica, 1990, p. 32.



Padova affinché si procurasse tutto il necessario per la creazione di un veleno. Nello specifico richiedono «radice di solatro maggiore o vero herba beladona, radice di Ranoncolo quinto del Matioli<sup>272</sup> fibre da sorte, radice di napello fibre tre, vipere che sia veramente prese nelli monti euganei numeri tre»<sup>273</sup>. Queste sostanze che singolarmente sono tossiche sono spesso lavorate, distillate, bollite, ridotte in polvere, mescolate con acqua e lasciate evaporare. Il risultato diventa controproducente rendendole di sovente inefficaci<sup>274</sup>. Girolamo Maggi (1523-1572) nei suoi *Ricordi* per la difesa di Famagosta, inviati al Consiglio di Dieci, si era soffermato sull'uso del veleno contro il nemico e aveva proposto di porre vipere e rospi in un sacchetto di lino tormentandoli per aumentare il potenziale del veleno. Successivamente sotto il sole si sarebbe raccolto il liquido da mescolare alla «bile et fiele...et della saliva et grasso liquefatto»<sup>275</sup>. Il tema di questi rospi detti “bufone” ricorre anche nel Settecento<sup>276</sup>.

Il medico Buonafede Vitali nel 1730 fa ricercare un particolare rospo che si poteva trovare solo a Padova o Treviso, oltre a «due opiatì un fluido l'altro solido»<sup>277</sup>. La credenza che dal rospo si potesse ottenere un veleno persiste per tutto il Settecento e la ritroviamo anche in un caso di uxoricidio avvenuto nel 1778 nel quale, oltre alle bacche di belladonna, l'avvelenatrice tenta di usare anche un rospo, un uovo bollito per due sere, l'olio venefico di scorpione, l'arsenico, nonché la polvere di diamante. Quest'ultima indicazione suggerisce come anche nel popolo si sapesse dell'uso della polvere di diamante come sistema efficace<sup>278</sup>. Proprio dai processi settecenteschi seguiti dagli Inquisitori di Stato e dal Consiglio di Dieci per vari avvelenamenti avvenuti nel

272 Il riferimento al medico Pietro Andrea Mattioli (1501-1578) è inerente la sua opera *Discorsi di Pier Andrea Mattioli sull'opera di Dioscoride* edito a Venezia nel 1544 nella quale si nomina la radice di ranuncolo già denominata da Apuleio come “erba scellerata”.

273 ASV, IS, b. 61 lettere ai Rettori di Padova 1590-1725, fasc. 2 lettera alla data 25 maggio 1686.

274 F. Rolfe, *Cronache di Casa Borgia*, Roma, Lit Edizioni Srl, 2014.

275 M. Dal Borgo, *Le invenzioni militari di Girolamo Maggi per la difesa di Famagosta 1570*, in Atti del convegno *I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.)* Venezia 3-7 dicembre 2007, Venezia, Istituto Ellenico di studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 2009, pp. 397-408: p. 405.

276 N. Graniti, *Dell'antica e moderna medicina teorica e pratica meccanicamente*, II, Venezia, presso Domenico Occhi, 1739, p. 244: «I Veleni, che gli Animali comunicano all'uomo sono i seguenti: il veleno della vipera, dell'aspide, della tarantola pugliese, d'ogni sorte di ragno, dello scorpione, dello Bufone da Toscani nomato Botta, e da noi Rospo, e delle Cantarelle, da noi detti Cantarides.».

277 ASV, IS, b. 958 ricevute 1729-1735, c. alla data 5 gennaio 1730. Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 369.

278 ASV, Avogaria di Comun, miscellanea penale, b. 4156 Veneranda Porta da Sacile, c. 614r.-v..

territorio si evince che le sostanze maggiormente utilizzate fossero l'arsenico<sup>279</sup>, orpimento (*auropimentum*, trisolfuro di arsenico)<sup>280</sup>, gli estratti oppiati<sup>281</sup>.

Nella documentazione afferente agli Inquisitori di Stato generalmente si citano acque venefiche e in polvere, racchiuse in ampolle o in cartine. Le cartine sono numerate e spesso suddivise per tempo d'azione o per utilizzo. Alcune vanno poste in infusione la sera nel vino e la mattina successiva si vuotano in altro contenitore per non lasciare tracce sul fondo<sup>282</sup>. A metà secolo possiedono veleni specifici per ogni occasione: da porre in liquido, nei condimenti dove si usi i garofani o nella cioccolata<sup>283</sup>.

La polvere di diamante persiste nella documentazione e sul finire del Seicento dalla famiglia Tiozzi, che possedeva l'oreficeria all'insegna del Sanson in Ruga a Rialto, gli Inquisitori si procurano a più riprese la polvere di diamante<sup>284</sup>. Un sistema che viene ritenuto ancora efficace e proposto anche per la morte del vescovo di Cetinje nel Montenegro nel Settecento «un gropetto di polvere di diamante, poco meno della metà sarà una presa»<sup>285</sup>.

### 5.8 *Le armi da fuoco: tra normativa e utilizzo.*

I sicari al soldo degli Inquisitori non usarono sempre il veleno, quando c'era l'occasione provavano anche l'assassinio in strada, mascherandolo come rapina o faida. Sull'uso della armi da fuoco c'era una consistente normativa.

Il 31 ottobre del 1578 il Consiglio di Dieci con la “zonta” iniziava il testo della parte presa descrivendo la situazione criminale diffusa «Li molti homici et assassinamenti che seguono in diversi luoghi dello Stato nostro vengono per il più comessi con archebusi da ruota che molti si fanno liciti portar a torno, onde dovendosi prohibir del tutto ad ognuno l'uso et la comodita de cosi detestanda et diabolica arma»<sup>286</sup>.

279 ASV, CX, Processi delegati Treviso, b. 6, fasc. 3 Iseppo Bitante anno 1757, cc.89r.-90v..

280 Preto, *I servizi di Venezia*, cit., p.363.

281 ASV, IS, b. 1144, fasc. contro Giovanni Perotti Verona, c.37r. Alla data 2 novembre 1787.

282 ASV, IS, b. 81 lettere ai rettori di Rovigo 1627-1764, c.26 alla data 16 ottobre 1704.

283 ASV, IS, b. 48 ai provveditori generali in Dalmazia ed Albania 1755-1764, c. 344 alla data 13 gennaio 1755.

284 ASV, IS, b. 1016, reg. Cassa segretario 1671-1796, c. 29 gennaio 1689, 17 agosto 1691.

285 ASV, IS, b. 46 lettere ai provveditori generali in Dalmazia ed Albania 1624-1736, c. nr. 129 alla data 31 luglio 1717.

286 BMC, mss. PD 3521, c.9v..

Il 3 febbraio del 1599 si regolamentava la materia sulle «pistole, et archibusi curti». Veniva così decretato che fossero totalmente proibiti e banditi. Si offriva un premio di seicento lire a chi avesse denunciato il possesso abusivo di queste armi. Oltre al liberar bandito, la pena prevedeva dieci anni di galea, in alternativa il carcere a vita e confisca delle proprietà. Venivano derogate tutte quelle figure dell'amministrazione della giustizia, compresi il capitan grande e i soldati al suo comando, previo il possesso della «fede, o patente», una speciale licenza di porto d'armi. Nel Seicento, in un clima di forte irrequietezza sociale, si promulgano ulteriori leggi in materia. Il 9 dicembre del 1604, sempre dal Consiglio di Dieci<sup>287</sup>, riprendendo quanto descritto in precedenza. Nel 1653 si inasprisce la pena e «tutti gli scarichi, volgarmente detti sbarri» facendola diventare materia di Stato<sup>288</sup>. Nel 1637 e nel 1648 ribadendo l'uso delle licenze e la tipologia delle armi usate, senza ottenere importanti risultati su di un fenomeno particolarmente diffuso<sup>289</sup>.

Tale contesto risulta essenziale per comprendere il margine di autorità all'interno del quale si muoveva il capitan grande su ordine del Consiglio di Dieci o degli Inquisitori di Stato quando vi era da commettere un assassinio di Stato. Il capitan grande si appoggiava a confidenti di fiducia, i quali non godevano di un mandato pubblico e pertanto non avevano nessuna tutela. Il confidente Piero Monsù, nel settembre del 1724, riceve l'incarico di uccidere Pietro Revetti per conto del capitan grande Sebastiano Bonapace. Durante l'operazione lo sparo del sicario aveva destato un allarme nella comunità di San Pantalon a Venezia mettendo in fuga il confidente stesso che avrebbe rischiato di finire nelle carceri, non avendo nessuna copertura ufficiale<sup>290</sup>. Per la medesima problematica si potevano richiedere espressamente dagli Inquisitori di Stato delle fedi o licenze d'armi da consegnare ai sicari. Le armi potevano essere già in loro possesso o essere inviate sul luogo dell'esecuzione e, in seguito, riportare a Venezia. Una procedura simile era stata quella predisposta per eliminare il conte Lucio Della Torre a Padova.

287 R. Griffi, *Volumen Statutorum legum aciurium dd. Venetorum*, Venezia, Pinelli, pp.328-332.

288 V. Sandi, *Principj di storia civile della repubblica di Venezia*, II, Venezia, Sebastian Coletti, 1771, p. 328.

289 C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secolo XVI-XVII* in a cura di G. Cozzi, *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, pp. 153-258; pp. 220-223.

290 ASV, IS, b. 670, Riferte del Capitan grande Bonapace Sebastiano 1723-1737, c. alla data 17 settembre 1724.

## CAPITOLO 6

### 6.1 Motivazioni militari.

Nella lista delle morti segrete effettuate nel Settecento, spie e ingaggiatori sono le categorie che si potrebbero inserire con motivazioni militari. Dai confini della Dalmazia a quelli con il territorio imperiale gli Inquisitori decidono per eliminare segretamente questi nemici esterni.

Della spia nella letteratura Seicentesca e Settecentesca si offre un giudizio negativo di infamia e di disonore. Per Lodovico Settala le spie erano delatori utili ai tiranni e «sogliono in oltre seminare discordie, odi, et inimicitie trà la plebe, et i nobili»<sup>291</sup>. Pertanto perturbatori della pace pubblica. Il Priori li inserisce nel delitto di lesa maestà temporale «ed anco quando il reo manifestasse alli suoi nemici li segreti, li studi, le munizioni, le fortezze, e l'imperfezioni loro»<sup>292</sup>. Quando vengono arrestate trovano la morte per strangolamento o avvelenamento in carcere per poi essere sepolte in segreto.<sup>293</sup> Due casi si trovano nella documentazione per il Settecento: la spia Bortolo Naveau (1703) e la spia di Orbo Donini detto Simonetto (1704).

La categoria degli ingaggiatori, arrolatori o reclutatori, *hostem transfugae*, ovvero coloro che conducevano via i sudditi dallo Stato, commettevano anch'essi un reato di lesa maestà che negli Stati d'antico regime veniva punito con la morte<sup>294</sup>.

Il 9 agosto del 1754 il Consiglio di Dieci decreta di punire con pena capitale gli ingaggiatori dei sudditi per servizio estero e afferma il principio che tale materia fosse di competenza degli Inquisitori di Stato<sup>295</sup>. L'area maggiormente interessata dal

291 L. Settala, *Della Ragion di Stato*, Milano, Giovan Battista Bidelli, 1627, V, p.181.

292 Priori, *Pratica Criminale*, cit., pp. 135-136.

293 Sul tema si veda il paragrafo 16.4 Spie nemiche in Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., pp. 342-344.

294 La Lex Iulia maiestatis emanata l'8 a.C. per volontà di Augusto, faceva rientrare nella materia del *crimen maiestatis* anche il reato di coloro che senza espressa volontà del principe arruolavano soldati. Sul finire del Settecento in area germanica la Constitutio criminalis Theresiana pone questo delitto e quello di spionaggio tra i reati in materia politica e di pubblica sicurezza. *Constitutio criminalis theresiana ovvero costituzione criminale di sua sacra cesarea regia apostolica maestrà d'Ungheria, e Boemia*, M. Theresa arciduchessa d'Austria, Vienna, 1769, p. 206 art. 73 § 15. Anche per il Gran Ducato di Toscana vigeva la pena di morte per tale reato, si veda M. Aglietti, *L'istituto consolare tra Sette e Ottocento. Funzioni istituzionali, profilo giuridico e percorsi professionali nella Toscana granducale*, Pisa, Edizioni ETS, 2012, p. 189.

295 A. Sagredo, *Storia civile e politica* in G. Correr, A. Sagredo, N. Priuli et alii, *Venezia e le sue lagune*, vol. I, Venezia, Stabilimento Antonelli, 1847, p. 148.

fenomeno è quella in Dalmazia dove operano di frequente dei reclutatori per conto degli eserciti stranieri. In particolare nella prima metà del Settecento per il re di Prussia, il re di Napoli e quello Asburgico. Il 26 marzo del 1734 nei pressi di Feltre viene ucciso l'ingaggiatore Francesco Zanetello, mentre il 5 marzo del 1757 viene strozzato in carcere ed esposto il recidivo Luigi Bianchetti<sup>296</sup>. Il Tribunale utilizza anche i sicari e per la seconda metà del Secolo tre sono i casi rintracciati: Cristoforo Bullich (1760-176), Cristoforo Casanegra (1761-1767) e Vassilli Varfi (1770).

## 6.2 *Veleni per le spie.*

L'Istria veneziana risultava essere territorio di frontiera in un periodo di forte evoluzione economica e sociale. Pirano era una delle varie tappe di fuga scelta da alcuni emigranti economici per i vicini territorio asburgici<sup>297</sup>. Zona soggetta anche a vari contrabbandi<sup>298</sup> è fortemente sotto controllo degli informatori al soldo della Repubblica di Venezia. Il 3 dicembre 1703 viene letta in Senato una missiva da parte del capitano delle Rive d'Istria Filippo Donà (Donado), e per prudenza, il Consiglio di Dieci delibera che sia rimessa agli Inquisitori di Stato trattando materia di Stato<sup>299</sup>. Il contenuto informava che il chirurgo Bortolo Naveau o Novello si era proclamato console francese, senza aggiungere altri particolari. Il 6 dicembre del 1703 gli Inquisitori ordinano al capitano delle Rive d'Istria, Filippo Donà (Donado), di «levarlo di vita», «ciò dovrà essere dalla sua attenzione praticata con cauta maniera, circospettione, e segretezza, e senz'alcun pubblico impegno, valendosi anco, occorrendo de veleni». Gli Inquisitori sono chiari su questo punto «che mai possi esser penetrato, ne credersi, che sii ordine pubblico e del Tribunale»<sup>300</sup>. A differenza di altri casi non si riscontra l'invio dei veleni, offrendo l'ipotesi che il capitano delle Rive d'Istria avesse una scorta o potesse facilmente reperirli.

296 P. Tamburrini, *L'organizzazione militare veneziana nella prima metà del Settecento*, Roma, Serra, 2007.

297 Nel 1745 i rettori di Capodistria arrestano a Puirano alcuni vetrai in fuga, cfr. Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 409.

298 Numerosi dispacci riportano dei contrabbandi di olio e di roveri, cfr. Preto, *I Servizi segreti di Venezia*, cit., p. 427 e p. 510.

299 ASV, CX, deliberazioni, reg. 21 1703-1704, cc. 42r.

300 ASV, IS, b. 134, lettere, fasc. capitano delle rive 1703-1704, c. nr. 2 alla data 6 dicembre 1703; c. nr. 4 alla data 5 gennaio 1703.

Il 4 gennaio 1704 la parte del Senato, sulla base delle lettere del podestà e capitano di Capodistria Ferdinando Priuli<sup>301</sup>, a proposito di Bortolo Naveau di Rovigno, decreta che sia il Consiglio di Dieci a occuparsene. Questi con quindici voti rimettono la materia agli Inquisitori di Stato<sup>302</sup>. L'insistenza da parte del tribunale ruotava attorno alla delicata questione delle informazioni che il chirurgo avrebbe potuto far trapelare ai francesi. Il primo febbraio il podestà Ferdinando Priuli invia al Senato un dispaccio nel quale segnala l'arrivo nelle acque di Pirano di un'armata francese, «unito a tre tartane e al petacchio fiamengo ultimamente predato e ridotto ad uso di guerra». Oltre a questo vi era la presenza in città di Bortolo Novau, che osservava gli andamenti dei bastimenti. Priuli aveva deciso, pertanto, di farlo pedinare e relazionare i vari spostamenti.<sup>303</sup>

A controllarlo ci pensa lo stesso capitano delle Rive su ordine espresso del tribunale tramite il procuratore Targheta di Pola. L'8 aprile del 1704 invia agli Inquisitori un resoconto dettagliato in cifra su chi frequentava, dove viveva e con chi, nonché dove mangiava fuori di casa<sup>304</sup>. Tutte informazioni che sarebbero state essenziali per l'eliminazione.

Al 22 di aprile del 1704 il Tribunale ritorna sulla questione suggerendo al capitano Riva di appoggiarsi a qualche persona fidata, o di altra nazione che potesse risolvere la questione in modo sicuro e discreto, allontanando il sospetto che fosse la volontà della Repubblica.<sup>305</sup>

Non ci sono ulteriori dispacci o dati archivistici che ci facciano supporre l'esito finale di questa storia. Molto probabilmente non vi fu mai l'occasione giusta per eliminare il chirurgo. L'equilibrio delicato che si poneva al centro della questione del falso console aveva spinto il “triumvirato” a prendere la decisione di eliminare con segretezza un potenziale pericolo. Ciò nonostante l'esigua documentazione non ci permette di comprendere a fondo su quali prove avessero deciso di agire. Non sono stati rintracciati documenti che accertassero in maniera indissolubile che Bortolo Novau fosse realmente una spia francese. Una situazione meglio documentata ci proviene l'anno seguente per un altro caso di spionaggio, questa volta avvenuto nell'area di Rovigo.

301 Il podestà e capitano di Capodistria ebbe competenze di controllo sull'aspetto amministrativo dell'intera Istria e venne identificato nel Settecento come «Capo della provincia». Rovigno costituiva una podesteria a se stante, in posizione subordinata, quasi di vicariato.

302 ASV, CX, deliberazioni, segrete, reg. 21 1703-1704, cc. 42r-v.

303 ASV, Senato, Dispacci, Istria, b. 85, c. alla data 1 febbraio 1704.

304 ASV, IS, b. 395 dispacci del capitano delle Rive 1703-1704, c. alla data 8 aprile 1704, 24 aprile 1704.

305 ASV, IS, b. 134, lettere, fasc. capitano delle rive 1703-1704, c. nr. 9 alla data 22 aprile 1704.

### 6.3 La morte di una spia in carcere.

La figura della spia Giovan Battista Donini detto “Simoneto” si pone al centro della guerra di successione spagnola che dal 1701 stava coinvolgendo l'Europa<sup>306</sup>. Il re spagnolo Carlo II di Asburgo era morto senza alcuna discendenza diretta nel 1700. Il trono venne rivendicato dai due nipoti: Carlo di Asburgo e Filippo di Borbone. Francia e Austria si scontrarono in un conflitto che durò fino ai trattati di Utrecht, di Rastadt e di Baden nel 1713-14. La neutralità di Venezia voluta dal Senato era stata accolta con apparente favore da parte dei due contendenti. Il Provveditore generale in Terraferma, Alessandro Molin, eletto all'inizio del conflitto, vigilava che gli eserciti nemici non creassero danni. Il Bresciano, Vicentino e Veronese vennero coinvolti dal passaggio delle truppe austriache e francesi. Dopo il 1703 l'Austria vedeva un nuovo alleato nel duca di Savoia Vittorio Amedeo. Mentre in Senato si discuteva se allearsi o meno con Vienna, il 2 ottobre 1704 il podestà e capitano di Rovigo Andrea Priuli aveva inviato una missiva al Senato per segnalare l'arresto di alcuni “farrabutti” che avevano sottratto delle somme ad alcuni mercanti. Tra gli arrestati vi era Giovan Battista Callegari e Giovan Battista Donini detto il Simoneto<sup>307</sup>.

Della questione si era interessato lo stesso Procuratore Generale in Terraferma Alessandro Molin, il quale comunicava al Senato il dettaglio preciso dell'arresto, nonché la provenienza dei quattordici arrestati che erano ferraresi, bolognesi, milanesi, cremonesi, napoletani e mantovani e sette sudditi. Inoltre, segnalava che la Compagnia Franca de Partitanti Italiani riteneva l'arresto illecito non essendo soggetti alla giustizia della Serenissima e richiedeva la scarcerazione immediata<sup>308</sup>. Ciò che ancora il podestà ignorava era l'importanza di uno dei malviventi. Giovan Battista Donini, detto Simoneto, era conte di Belvedere e Coriano, provveditore e podestà di Ostiglia, forse spia al soldo degli austriaci<sup>309</sup>. Imparentato con il notaio di Castel Baldo reverendo Giovanni Donini dell'abazia Begosso territorio veronese.

306 Si veda G. Scarabello, *Dalla guerra di successione spagnola alla perdita della Morea e alla guerra di successione austriaca (1700-1748): il consolidamento della neutralità veneziana*, in *Storia d'Italia, La Repubblica di Venezia nell'età moderna* a cura di G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, XII, Utet, Torino, 1992, pp. 553-565.

307 ASV, Senato, dispacci dei rettori, Rovigo e Polesine, b. 73, c. alla data 2 ottobre 1704.

308 ASV, Senato, Dispacci Provveditori Generali da Terra e da Mar, b. 88, dispaccio 666 alla data 7 ottobre 1704.

309 Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 343.

Il 4 ottobre del 1704, con la già citata *legite solus*, i tre inquisitori Costantino Renier, Vincenzo Grimani e Filippo Venier inviano una lettera al podestà Priuli<sup>310</sup>. Il contenuto che doveva rimanere segreto riguardava la persona di Giovan Battista Donini detto Simoneto. Gli inquisitori, limitandosi a dichiarare che questi fosse reo di gravissime colpe, decretavano che dovesse essere ucciso. Anche in questo caso ci mancano dati oggettivi sui quali poggiò la scelta degli Inquisitori, possiamo solo supporre fosse derivata da qualche informativa a noi non giunta. Trovandosi già nelle prigioni il podestà avrebbe dovuto eseguire l'ordine «per le vie secrete, senza osservazione, e con la maggior sollecitudine, così che apparisca la sua morte naturale». Gli ordini non si esauriscono con la semplice eliminazione, bensì sottolineano espressamente che «seguita che si dovrà ella scrivere al Senato, che mentre era in attenzione di ricevere le commissioni degli Eccellentissimi Capi dell'Eccellentissimo Consiglio di X.ci, come viene incaricata questa scrittura, per puntualmente obedirle, il Donini sopraffatto di mortale accidenti ha convenuto morire.». Una volontà risoluta del tribunale che l'ordine sia impenetrabile. Ciò che avevano chiesto gli Inquisitori era di mentire al Senato, nascondendo la reale morte di Giovan Battista Donini e di precedere gli ordini dello stesso Consiglio di Dieci. Il podestà di Rovigo, il nobile Andrea Priuli, solo alcune settimane prima aveva inviato al Senato una supplica per un aggiustamento del compenso vista la sua situazione e il «grave peso di questa rappresentanza.»<sup>311</sup>. Un incarico che doveva essere reso maggiormente difficile dalla guerra in atto e da un territorio di frontiera. Questo fu un aspetto centrale del caso del Donini la cui morte voluta dagli Inquisitori era in aperto contrasto con la politica del Senato di neutralità. Quel 4 ottobre, mentre gli Inquisitori inviano al podestà l'ordine di assassinio il Senato, lo stesso giorno, aveva rimesso la questione ai Capi del Consiglio di Dieci: Triada Gritti, Girolamo Pisani e Francesco Falier. Contemporaneamente aveva scritto al podestà di inviare a Venezia il Calegari, «mentre per quello riguarda la persona del Donini haverete à diriggervi con le prescrizioni che vi saranno rilasciate da Capi del Consiglio di X.ci»<sup>312</sup>.

Il Consiglio di Dieci, con quindici voti a favore, avrebbe rimesso formalmente la questione agli Inquisitori di Stato solo il 29 ottobre del 1704<sup>313</sup>.

310 ASV, IS, b. 81 lettere ai rettori di Rovigo 1627-1764, c. nr. 24 alla data 4 ottobre 1704.

311 ASV, Senato, dispacci dei rettori, Rovigo e Polesine, b. 73, c. alla data 27 settembre 1704.

312 ASV, CX, deliberazioni, segrete, b. 53 1702-1704, c. copia ducale dell'ecc.mo Senato alla data 4 ottobre 1704.

313 *Ibid.*, c. alla data 29 ottobre 1704, copia 4 ottobre 1704.



All'interno di questo lasso di tempo gli Inquisitori si mossero senza nessun incarico ufficiale. Il podestà e capitano Andrea Priuli nel modo più solerte richiese un aiuto nei materiali con i quali eseguire gli ordini, essendo un paese piccolo<sup>314</sup>. L'8 ottobre gli Inquisitori prendono atto delle difficoltà del podestà e ordinano che il Donini sia custodito in carcere separato dagli altri detenuti e solo nella cella. In perfetta segregazione senza corrispondenza o contatti. In risposta di eventuali richieste dal Senato avrebbe dovuto tralasciare qualsiasi informazione sul Donini mantenendo il più totale riserbo<sup>315</sup>.

Il Priuli esegue prontamente e trasferisce il detenuto nella prigione all'oscuro, invia i restanti reclusi a Verona e informa della presenza solo delle guardie e del tenente Anzolini<sup>316</sup>.

Al Senato non invia nessuna missiva, fino al 10 ottobre quando riceve una lettera dal legato di Ferrara nella quale si lodava il governo veneto per aver imprigionato i malviventi che infestavano lo Stato ferrarese. La lettera poneva una questione delicata in quanto il legato la concludeva con una richiesta: «Se in proposito di tali facinorosi, l'estirpazione de quali è commune interesse, in havesse l'e. v. à suggerire qualche notizia o procedimento mi obbligherebbe sommariamente». Lasciando trasparire tra le righe di conoscere l'importanza del Simonetto, dato che non sfugge al podestà che non risponde direttamente e chiede al Senato il da farsi<sup>317</sup>.

Il 16 ottobre gli Inquisitori spediscono il materiale necessario e le relative istruzioni<sup>318</sup>: il veleno si trova in alcune carte numerate. Nella prima, c'erano due carte segnate con lo stesso numero uno, vi era una polvere da mettere in infusione la sera nel vino e poi la mattina vuotandola in un'altra tazza, per non lasciare nulla sul fondo. Questo veleno avrebbe agito in tre o quattro giorni senza lasciar alcun segno. Nella seconda, segnata con il numero due, erano presenti altre due cartine e il veleno poteva essere messo in qualsiasi bevanda o cibo e operava molto più velocemente.

Il ministro che ha in custodia il Donini, Francesco Genni, iniziò propinandogli il veleno nel vino e nel cibo<sup>319</sup>. Mescolandogli la polvere della seconda carta nella minestra, riesce a far sentir male il prigioniero, il quale chiese di poter vedere il medico e un

314 ASV, IS, b. 326 dispacci dai rettori di Rovigo 1627-1718, c. alla data 7 ottobre 1704.

315 ASV, IS, b. 81 lettere ai rettori di Rovigo 1627-1764, c. nr. 24 alla data 8 ottobre 1704.

316 ASV, IS, b. 326 dispacci dai rettori di Rovigo 1627-1718, c. alla data 11 ottobre 1704.

317 ASV, Senato, dispacci, dispacci dei rettori, Rovigo e Polesine, b. 73, c. alla data 10 ottobre 1704.

318 ASV, IS, b. 81 lettere ai rettori di Rovigo 1627-1764, c. nr. 26 alla data 16 ottobre 1704.

319 ASV, IS, b. 326 dispacci dai rettori di Rovigo 1627-1718, c. alla data 17 ottobre 1704.

confessore. Fu concesso il medico Giovan Andrea Perozzi, il quale comunicò che il condannato, per stimolare il vomito aveva bevuto la propria urina. Con il polso debole si prevede non viva molto. Il podestà, vista la sua scarsa esperienza, chiese quale rito dovesse usare per seppellirlo e come rapportarsi con il Senato<sup>320</sup>. Il Donini, conscio di essere avvelenato si rifiuta di mangiare, il medico lo assiste e lo cura<sup>321</sup>. Migliorando, il podestà diede la quarta cartina e ulteriori due della numero uno. In cinque giorni non si vedevano più effetti e stava continuando a migliorare<sup>322</sup>. Gli Inquisitori il 25 ottobre inviano altre cinque cartine della numero due, sicuri degli effetti, spiegandoli di usarne solo la metà o il terzo di una, replicando la dose anche più di una volta. Sulla notizia della morte si sarebbero date meno informazioni possibili anche al Senato, il quale era già informato che sul Donini seguiva le prescrizioni del tribunale dei Capi del Consiglio di Dieci.<sup>323</sup> Gli fu somministrata nella minestra di farro metà della cartina e il restante nel cibo, senza nessuna apprezzabile risultato<sup>324</sup>. Il due novembre gli Inquisitori comunicano che si prosegua con l'avvelenamento e che si continui a spargere la voce del peggioramento. Inoltre, comunica che il Consiglio di Dieci ha rimesso al Tribunale l'intero affare pertanto «cessa à lei l'occasione di scrivere, come le additassimo in altre nostre ne al Senato, ne à Capi del medesimo Consiglio»<sup>325</sup>. I capi del Consiglio di Dieci erano Pietro Gradenigo, Zaccaria Salamon e Alvisè Zusto.

Il 5 novembre il podestà comunica «finalmente ha dovuto cedere alla violenza della materia et hieri sera circa un hora di note e morto». Lo comunica esclusivamente al Tribunale e a nessun altro, come da indicazioni. Dopo aver elencato le spese sostenute e la richiesta di una gratificazione per il ministro Francesco Gelmi, comunica che fu sepolto alle 13 nella chiesa di Santa Giustina, dove normalmente si seppellivano i condannati, senza osservazione e senza chiuderlo nella cassa. Invia anche i due passaporti e due patenti una di Eugenio di Savoia e l'altro del Baron Marini e l'altra del conte Traur Montrof<sup>326</sup>. Gli Inquisitori, facendosi carico delle spese e lodando l'operato, gli indicano di comunicare la morte al Senato e al Provveditor Generale scrivendo esclusivamente che il Donini «dopo quindici giorni di male è passato ad altra vita»<sup>327</sup>.

320 *Ibid.*, c. alla data 18 ottobre 1704.

321 *Ibid.*, c. alla data 19 ottobre 1704.

322 *Ibid.*, c. alla data 22 ottobre 1704, 23 ottobre 1704.

323 ASV, IS, b. 81 lettere ai rettori di Rovigo 1627-1764, c. nr. 29 alla data 25 ottobre 1704

324 ASV, IS, b. 326 dispacci dai rettori di Rovigo 1627-1718, c. alla data 29 ottobre 1704.

325 ASV, IS, b. 81 lettere ai rettori di Rovigo 1627-1764, c. nr. 29 alla data 2 novembre 1704; ASV, CX, deliberazioni, segrete, b. 53 1702-1704, c. alla data 29 ottobre 1704, copia 4 ottobre 1704.

326 ASV, IS, b. 326 dispacci dai rettori di Rovigo 1627-1718, c. alla data 5 novembre 1704.

327 ASV, IS, b. 81 lettere ai rettori di Rovigo 1627-1764, c. nr. 31 alla data 7 novembre 1704.

La lettera inviata l'8 novembre del podestà Priuli al Senato accenna all'arresto a Crespino di cinque “farrabutti” segnalate come persone ordinarie: Andrea Bignardi, Antonio Morandi, Pietro Gianardi e un Gioseffe. Arrestati pochi giorni dopo quel gruppo nel quale vi era Simonetti. Tutti soldati dell'esercito francese, con qualche sospetto d'intelligenza con il governatore. Su di loro non si è formato nessun processo<sup>328</sup>.

328 ASV, Senato, Dispacci, Dispacci dei rettori, Rovigo e Polesine, b. 73, c. alla data 8 novembre 1704.

## CAPITOLO 7

### 7.1 Motivazioni politiche.

Vi sono alcuni tratti comuni tra i fomentatori e i ribelli. Sul finire del Cinquecento il tedesco Conrad Braun nel *Tractatus de seditiosis*, paragonerà i traditori a pugnali acuminati, sfuggenti, subdoli e doppi<sup>329</sup>, offrendo una visione chiara e determinante di come politicamente fossero un pericolo per la pace sociale (*quietis publicae pertubatio*).

Come ha ben illustrato Sbriccioli nella sua opera, la «ribellione e tradimento, proprio perché integranti un comportamento che nega la soggezione e la fedeltà, costituiscono l'indiscussa base comune di tutta la problematica dottrinale in tema di diritto penale politico»<sup>330</sup>. La rottura del patto sociale, in tali termini, incarna i moduli repressivi del *crimen laesae maiestatis*. Il delitto proditorio, che si materializza nella disobbedienza allo Stato è un fatto lesivo della *maiestatis* che lo proietta all'interno della categoria giuridica della *rebellio*<sup>331</sup>. Ciò che oggi risulta rientrare nel delitto contro la sicurezza dello Stato e che negli stati dell'Età moderna diventano reati contro il principe, dalla moralità alle sedizioni. Si noti che a Venezia *proditio* e *rebellio* sostituivano nella documentazione la locuzione *crimen lese maiestatis*, pur mantenendo del tutto inalterato il senso giudiziario.<sup>332</sup> Nel Settecento, quando all'interno del rito del Consiglio di Dieci le pratiche processuali erano inclini ad accogliere le istanze degli avvocati e della difesa, anche se formalmente esclusi dal processo,<sup>333</sup> i «nemici dello stato» non possedevano tale facoltà.

Come abbiamo visto nella pratica criminale di Lorenzo Priori<sup>334</sup> il delitto di lesa maestà temporale si commetteva anche mettendo sedizione nel popolo ed «è tanta l'enormità di

329 C. Braun, *Tractatus de seditiosis*, I cap. 13, Venetiis, 1584, lib. II. Chap. 16, nn. 1-4.

330 Sbriccioli, *Crimen Laesae Maiestatis*, cit., p. 149.

331 *Ibid.*, p. 690.

332 M. Magnani, « La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366): un delitto di lesa maestà? », *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge* [En ligne], 127-1|2015, mis en ligne le 27 mars 2015, consulté le 5 décembre 2018. URL: <http://journals.openedition.org/mefrm/2490>.

333 M. Simonetto, *L'alibi nel processo penale veneziano: teoria e prassi*, in C. Povolo (a cura di ), *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna 2007, pp. 211-247.

334 Per un'analisi del testo si veda: C. Povolo, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi* in G. Chiodi e C. Povolo, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, Verona, vol. I, (pp. 19-170).

questo delitto, e così odiosa alle leggi, ed a i Precipi, che per la cospirazione si punisce la volontà sola, o l'affetto tanto come fosse seguito l'effetto, pur che questa volontà sia provata, e specialmente che il delinquente sia divenuto a qualche atto prossimo.». Aggiungendo «né i quali casi si procede summariamente de plano, e senza strepito, o figura di giudizio.»<sup>335</sup> Il Priori sottolinea ulteriori due aspetti fondamentali: il primo che coloro che non erano sudditi di Venezia sarebbero stati trattati alla pari. Il secondo che l'assenza per molti delitti non può condannare a morte, tranne in questi casi nei quali la sola contumacia è sufficiente. Anche i fomentatori, con le loro parole, potevano far nascere tumulti e sedizioni. Troviamo una distinzione formale tra fomentatori e ribelli sul rito della punizione. I ribelli e traditori subivano un rito pubblico, sebbene questo non si declinasse sulla base di un rigido protocollo giuridico, bensì si appoggiasse a delle prassi che potevano variare sensibilmente. Vi era una componente della pena infamante, che fin dal medioevo aveva assunto delle caratteristiche ben definite. Basti pensare alle pitture infamanti<sup>336</sup> con l'esposizione al pubblico dominio dell'immagine dei rei o l'annegamento pubblico, come avvenne nel 1373 quando il prete Zane di Lugignano a Torcello, che aveva ordinato una ribellione contro il governo, fu annegato nelle acque della laguna serrato in una gabbia<sup>337</sup>. Un rito che, come vedremo in seguito, sarà ripreso per gli eretici e i banditi.

All'interno della prassi veneziana nel Settecento per la condanna di chi commetteva ribellioni e sedizioni vi erano due momenti distinti, che ritroviamo distinti anche nei registri di cassa degli inquisitori per il pagamento al ministro di giustizia: il primo segreto, nascosto agli occhi del popolo, eseguito tra le mura del carcere. Il secondo con l'esposizione del cadavere in un luogo pubblico, mero feticcio ideologicamente spoglio di qualsiasi elemento se non quello di monito e che riprende la pratica penale della pittura infamante. Esemplificativo il cartello posto ai piedi della vittima con la scritta per colpe contro lo Stato.

Nel caso dei fomentatori la condanna a morte avveniva tramite assassinio segreto. Quando i tre Inquisitori di Stato invieranno al Provveditore Generale in Dalmazia e Albania una cassetta di veleni per «togliere dal mondo il noto Vescovo Vassilié», sentiranno la necessità di aggiungere la motivazione per rafforzare il messaggio,

335 Priori, *Prattica criminale*, cit., p. 123.

336 Si veda il contributo di G. Ortalli, *La pittura infamante. Secoli XIII-XVI*, Roma, Viella, 2015.

337 E. Orlando, *Altre Venezia. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (Giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazioni)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008, p. 321.

offrendoci in tal modo la possibilità di comprendere il peso politico di questa scelta: «Tutti li riguardi di Dignità, d'interesse, e di Stato chiamandoci à fissar questa massima, quelli poi di predetta di Politica, e di tranquillità di Dominio chiamano ad eseguirla ne modi più secreti, più avveduti, e più cauti»<sup>338</sup>. La dignità ovvero quella nobiltà morale insita nella Repubblica, l'interesse e lo stato stesso, sono i principi superiori. La politica e la tranquillità di Dominio richiedono che sia segreta, che non si possa collegare l'evento alla Repubblica di Venezia. Quel termine "politica" che potrebbe essere sostituito con "ragion di Stato". I fomentatori sono soggetti che avrebbero potuto creare delle ribellioni o attuare una politica di disequilibrio negli interessi della Repubblica, ma si trovano di frequente al di fuori del confine dello Stato e non sono cittadini della Repubblica. In particolare in quelle aree che ricoprivano un'importanza strategica. Il Montenegro è quasi sempre protagonista: dal 1711 al 1768 abbiamo il caso dei Petrovic, dal 1767 al 1768 riguarda Stefano il piccolo detto impostore, nel 1767 Marco Vuco. Abbiamo alcuni esempi anche nei pressi Udine in territorio austriaco con il prete Polzer nel 1717. Gli ultimi due casi riguardano persone itineranti, come il missionario greco Cosmà che a Cefalonia ha un seguito di quindicisedicimila adepti e Giovanni Momiti, detto Palatino, una «infesta persona» che cerca di indurre i sudditi veneti alla rivolta e organizza l'emigrazione verso Aquileia<sup>339</sup>. Ad occuparsi materialmente dell'organizzazione di queste operazioni è il provveditore generale in Dalmazia e Albania<sup>340</sup> o il Provveditore Generale da Mar<sup>341</sup>.

## 7.2 Fomentatori in Albania Veneta.

Alcuni anni precedenti la pace di Passarowitz (1718), al concludersi del conflitto con l'Impero Ottomano, la Repubblica di Venezia si trova a gestire una situazione delicata in una delle zone di maggiore conflitto.

338 ASV, IS, b. 48 ai provveditori generali in Dalmazia ed Albania 1755-1764, c. 344 alla data 13 gennaio 1755.

339 ASV, IS, b. 139 Lettere ai provveditori Generali di Mar 1776-1781, nr. 463; Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 341.

340 Carica suprema nominata dal Maggior Consiglio che divenne stabile a partire del 1597 con sede a Zara. Possedeva attribuzioni politiche, militari ed economiche. Autorità giudiziaria di seconda istanza.

341 Deteneva il comando supremo della flotta armata e risiedeva a Corfù. Dopo la guerra di Candia divenne il governatore militare e civile dell'Eptaneso. Era eletto dal Senato.

Il provveditore generale d'Albania e Dalmazia, Angelo Emo, aveva ricevuto il 19 settembre del 1716 una missiva da parte degli Inquisitori di Stato nella quale si comandava «l'esecuzione per un risoluto rimedio» del «noto vescovo di Cettigne». La decisione del tribunale teneva in considerazione «il giusto peso alle conseguenze derivar possono dal mal talento d'un tal uomo»<sup>342</sup>, «il di lui mal genio, e le pregiudicialissime conseguenze che produr possono le di lui velenose insinuazioni à quei popoli»<sup>343</sup>. La missiva pone subito in risalto che ci si trovava di fronte a un fomentatore che avrebbe potuto avere un peso sulla politica veneziana di quella zona. Il provveditore rispondendo in cifra alcuni mesi dopo inviava una descrizione di come il monastero fosse stato trasformato in una fortezza con guardie armate, situazione che non poteva che prevedere un attacco per strada o qualche stratagemma. Cetinje era una città della Regione Balcanica e aveva avuto una guarnigione veneta dal 1688 al 1692 ricoprendo il ruolo cruciale di centro della resistenza contro i Turchi. Nel 1696 il giovane monaco del monastero di Cetinje, Danilo Petrović chiamato Njeguš (1677-1735)<sup>344</sup>, era stato eletto *vladika*, titolo equivalente a quello di vescovo, del Montenegro. Fin dal 1711 Danilo Petrović si era orientato maggiormente su posizioni filorusse, accusando Venezia, in una lettera inviata allo zar Pietro I, di attentati con il veleno.<sup>345</sup> Una scomoda verità. Tre anni dopo l'attacco del pashà Bosniaco, il vescovo si era recato in Russia dallo Tsar, Pietro il Grande, il quale riconobbe al Montenegro aiuti finanziari. Questo aspetto era il principale motivo per il quale Venezia lo voleva morto. Allo stesso tempo l'Assemblea generale montenegrina prese parte alla guerra in corso al fianco della Repubblica di Venezia che ratificò nel senato un trattato il 7 marzo 1717 nel quale il Montenegro diventava protettorato della Repubblica in cambio dell'autonomia politica e religiosa. Si venivano a creare due partiti: pro-Russia capeggiati dal vescovo Danilo e pro-Venezia e successivamente l'Austria che trovavano il loro rappresentante in Vukadin Vukotić. La situazione, pertanto, si era complicata. Nei registri delle annotazioni alla data 14 maggio 1717 in Consiglio di Dieci viene presa in considerazione la posizione del vescovo di Cetinje in Albania<sup>346</sup>.

342 ASV, IS, b. 258, c. alla data 11 novembre 1716.

343 ASV, IS, b. 46 lettere ai provveditori generali in Dalmazia ed Albania 1624-1736, c. nr. 126 alla data 19 settembre 1716.

344 D. Caccamo, *Venezia, Pietro il Grande e i Balcani*, in Studi balcanici. Pubblicati in occasione del VI Congresso internazionale dell'Association Internazionale d'études sud-est européennes, Sofia 30 agosto – 5 settembre 1989, a cura di F. Guida e L. Valmarin, Carucci, Roma, 1989, pp. 61-83.

345 Preto, *I servizi segreti di Venezia* cit., p. 340.

346 ASV, IS, b. 529, Annotazioni 1701-1723, reg. 4 principia 1701 4 novembre sin tutto luglio 1719, c.94r..

Al Provveditore Generale rimaneva ben chiara il ruolo del principe-vescovo all'interno di un triangolo costituito dalla popolazione cristiana, quella turca e dalle stesse mire dello Zar di Moscovia.

I Capi del Consiglio di Dieci avevano rimesso la questione agli Inquisitori di Stato il 14 luglio del 1717<sup>347</sup>. Il 19 settembre gli Inquisitori di Stato inviarono nuovamente al Provveditore Generale in Dalmazia ed Albania Angelo Emo l'ordine di levarlo dal mondo. Le motivazioni della sentenza di morte, che come abbiamo letto, si ritrovavano fin dall'anno precedente, trattavano una materia delicata sulla quale gli Inquisitori non nutrono dubbi che ci debba essere un pronto e risoluto rimedio per togliere di mezzo «un istrumento che si v'è facendo alle cose pubbliche».

Fin dal 15 luglio 1717 gli Inquisitori avevano fatto presente al Provveditore Generale che la questione del vescovo rientrava nella materia di loro competenza e per tale motivo doveva riferire direttamente a loro. Così come avrebbe dovuto fare il Procuratore straordinario di Cattaro. Lasciano decidere allo stesso rappresentante come agire nel bene della giustizia e dello Stato, aggiungendo sul finire della lettera «mentre oltre quei mezzi che sono in di lei mano, e de quali potesse servirsi con prudenza e cautella, se ne v'è facendo appuntare qui alcun altro di genere diverso che sarà colla possibilità celerità trasmesso»<sup>348</sup>.

Il termine “mezzi” sostituiva quello di veleni che arriveranno come da prassi all'interno di una cassa verso fine mese. Nella lettera specificano anche che allegano «un gropetto di polvere di diamante, poco meno della metà sarà una presa»<sup>349</sup>. La scatola conteneva due «bozete grandi d'acqua, et un gropeto di polvere». Il tribunale al 7 agosto gli comunica di sospendere l'uso dell'acqua, e di tenerla riservata in altra occasione, e di servirsi esclusivamente della polvere di diamante<sup>350</sup>. Il veleno “d'acqua” doveva essere una nuova formula, nei registri di spesa di questo periodo gli Inquisitori avevano pagato tale C.C.B. oltre un centinaio di ducati per veleni e al Bevilacqua per esperimenti fatti per veleni circa dieci ducati<sup>351</sup>.

347 ASV, CX, deliberazioni, segrete, registro 22 anni 1705-1717, c.157r..

348 ASV, IS, b. 46 lettere ai provveditori generali in Dalmazia ed Albania 1624-1736, c. nr. 128 alla data 15 luglio 1717.

349 *Ibid.*, c. nr. 129 alla data 31 luglio 1717.

350 *Ibid.*, c. nr. 130 alla data 7 agosto 1717.

351 ASV, IS, b. 1016 cassa segretario 1671-1796, Reg. Denaro maneggiato da me Vendramino Bianchi segretario degli Ecc.mi Inq.ri di Stato. Principia marzo 1716 e da me Gasparo Marino segretario ut supra principiando a primo ottobre 1717, c. sn. Alla data agosto 1717.



L'anno successivo lo stesso Provveditore Alvise Mocenigo richiede il 7 ottobre 1718 di poterlo avvelenare nuovamente, ma la situazione incerta rende cauti gli Inquisitori che ritengono che il vescovo possa essere una risorsa<sup>352</sup>.

Questi luoghi rimasero sotto l'occhio vigile degli Inquisitori di Stato che meno di cinquant'anni dopo si troveranno a cercare di assassinare l'impostore Stefano il Piccolo, il finto zar Pietro III. Ancora una volta con il veleno, consegnato il 5 marzo del 1768 al sottotenente Zorzi Cadich<sup>353</sup>. L'impostore morirà assassinato cinque anni dopo probabilmente per volontà del Pascià di Scutari<sup>354</sup>.

### 7.3 L'invio di sicari nel caso Golzer.

Il caso del fomentatore prete Tomaso Golzer risulta interessante per l'area geografica in cui si svolse e per la particolare situazione sull'ingaggio dei sicari. Come è stato analizzato precedentemente quando l'operazione si svolgeva a Venezia o nel Dogado ci si appoggiava al capitano grande il quale trovava gli uomini di fiducia. All'interno del dominio da terra, invece, si potevano inviare degli specialisti o si richiedeva ai rettori di occuparsene. Il bacino di manovalanza dalla quale traggono i sicari è molto spesso legato al mondo dei cacciatori di taglie. Sulle dinamiche sociali del fenomeno del banditismo gli studi hanno messo in evidenza come fosse particolarmente difficile riconoscere i banditi dai cacciatori di taglie nelle zone di frontiera dove si muovevano per motivazioni economiche e strategiche<sup>355</sup>. Il sistema giustiziale stesso aveva creato un sistema sociale che coinvolgeva il privato attraverso promesse vantaggiose, premi economici, *voci liberar banditi*<sup>356</sup>, il tutto in funzione del contrasto al banditismo<sup>357</sup>. La documentazione reperita non ci permette di delineare nello specifico gli aspetti economici, ma possiamo ricostruire i rapporti tra i sicari inviati e i relativi rettori

352 Z. Šundrica, *Poisons and poisoning in the Republic of Dubrovnik*, in *Dubrovnik Annals* 4 (2000), pp. 7-79.

353 Su questa figura si veda il lavoro di C. Licursi, *Il caso dello zar impostore Stefano il Piccolo nel fondo degli Inquisitori di Stato dell'Archivio di Stato di Venezia, 1767-1769*, tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Padova, facoltà di lettere e filosofia, a.a. 2010/2011.

354 Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 498; Licursi, *Il caso dello zar impostore*, cit., p.3.

355 C. Povolo, *La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento* in *Acta Histriae*, 25, 2017, pp. 21-56.

356 La voce *liberar bandito* era la facoltà di incassare la taglia e poter liberare un altro bandito se si eliminava un bandito, cfr. C. Povolo, *L'intrigo dell'Onore. Poter e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre edizioni, 1997.

357 L. Lacchè, *Latrocinium: giustizia, scienza e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffé 1988, p. 388.

attraverso il caso del prete Tomaso Golzer. L'area geografica è quella del Friuli veneto e il Friuli austriaco, una frontiera dove persisteva un'endemica incidenza del fuoriuscitismo e proprio a questo particolare problema si incardina la figura del prete Tomaso Golzer.

Il 7 dicembre gli Inquisitori Nicolò Cappello, Alvise Zusto e Lazaro Foscarini inviano un ordine al Luogotenente di Udine Giovanni Sagredo «che sia tolta dal mondo la persona del noto prete Tomaso Golzer»<sup>358</sup>. Questi operava nella città di Romans d'Isonzo nel territorio arciducale a ridosso di quello Veneto. Non si conoscono i dettagli sulle reali azioni del prete, ma come avviene sempre in simili richieste, i sicari dovevano dimostrarsi cauti nel disporre l'attentato e sicuri nell'ademperlo. Gli inquisitori promettevano una giusta ricompensa agli esecutori materiali. Il 12 dicembre 1717 il luogotenente del Friuli Giovanni Sagredo invia una missiva al tribunale nella quale risponde agli ordini di eliminare il prete Tomaso Golzer della città di Romans d'Isonzo. Aggiunge, però, «verso in un incessante studio ma non so à questa parte vedere a chi possa appoggiarmi la custodia del secreto e la rissoluzione del fatto». Nell'eseguire con segretezza quanto richiesto, non nasconde di essersi già in passato trovato in difficoltà e sollecita la «necessità di spedir qui persona per ogni riguardo capazze»<sup>359</sup>. Sagredo ricopriva il ruolo di luogotenente dal 1716 e avrebbe lasciato il suo posto ad Antonio Lorendan dopo pochi mesi. Si evidenzia un problema sorto tra le autorità che si insediavano in territori distanti dalla dominante e dovevano operare all'interno di equilibri che non sempre potevano conoscere. Il Luogotenente generale della Patria del Friuli era eletto dal Maggior consiglio e la carica durava minimo un anno, contemplando poteri normativi, giudiziari ed esecutivi.

Il 19 dicembre gli Inquisitori, comprendendo la situazione, comunicano che invieranno due sicari<sup>360</sup>. Non vi sono tracce di polizze pagate e nei registri ufficiali non vengono mai nominati. Il 14 gennaio gli Inquisitori segnalano che Sagredo avrebbe dovuto passare le consegne al suo successore per le due incombenze. La prima era quella del prete Golzer, la seconda quella di Ernesto Della Torre<sup>361</sup>. Si deduce, pertanto, che i sicari avessero avuto ordini diretti dagli Inquisitori di occuparsi anche dei noti banditi Della Torre.

358 ASV, IS, b. c. 73 alla data 7 dicembre 1717.

359 ASV, IS, b. 344 dispacci dal luogotenente da Udine 1620-1718, c. alla data 12 dicembre 1717.

360 ASV, IS, b. c. 75 alla data 19 dicembre 1717.

361 ASV, IS, b. c. 76 alla data 14 gennaio 1717.

Il 6 febbraio del 1718 il nuovo luogotenente Antonio Loredan invia una missiva al Tribunale. Riassume brevemente come il giorno stesso del suo insediamento fossero giunti di notte i due sicari che si stavano preoccupando anche del caso del nobile Ernesto Della Torre. Dovendo chiudere la questione del prete, si rifiutavano non avendo il tempo necessario a condurre entrambe le operazioni. Probabilmente una scusa di fronte alla disparità economica tra l'assassinio del prete e la cattura del bandito sul quale vi erano delle taglie cospicue. Lo stesso Luogotenente esprime un giudizio in tal senso: «Poco se ne può lodar di costoro, discordi fra se stessi, e più attenti a ricavar soldo, che ad arrischiarsi nel pubblico servizio.»<sup>362</sup>. Ernesto Della Torre verrà arrestato qualche mese dopo, mentre sul prete Golzer gli Inquisitori non insistono e si perdono le tracce del particolare fomentatore.

362 ASV, IS, b. 344 dispacci dal luogotenente da Udine 1620-1718, c. alla data 6 febbraio 1717 mv.

## CAPITOLO 8

### 8.1 Motivazioni economiche.

All'interno di un'economia pubblica dissestata<sup>363</sup>, stretta tra la forzata neutralità e l'avanzare delle potenze straniere, la Repubblica doveva gestire la fuoriuscita degli emigranti economici che si portavano appresso i loro segreti creando un danno diretto all'economia. In particolare il settore delle conterie (collane in vetro colorato e perline) che nel Settecento ebbe un'espansione internazionale<sup>364</sup>. Se da un lato fin dal 1720 si era assistito a una serie di disposizioni legislative atte a vietare l'importazione di merci concorrenziali, dall'altro si era avviata una politica repressiva nei confronti di chi espatriava. I processi nel Settecento presenti presso il fondo degli Inquisitori di Stato sono numerosi e si concentrano soprattutto nella seconda metà del secolo<sup>365</sup>. Un periodo nel quale il vetro veneziano aveva sofferto l'ingerenza da parte di Inghilterra e Francia, come scrisse lo stesso Inquisitore alle Arti Sebastian Molin nel 1762: «Hanno saputo sviare e contaminare con l'oro alcuni de' nostri più eccellenti artefici, capomastri che sono andati a piantare le fornaci nell'uno e nell'altro regno»<sup>366</sup>.

Numero di busta	Intestazione	Anno
b. 1061 fasc. 192	Gazabin Domenico Muranese per emigrazione	1751
b. 1061 fasc. 195	Todesco Tommaso lavoratore di specchi per emigrazione	1751
b. 1118 fasc. 729	Santin Pietro vetraio per emigrazione	1778
b. 1121 fasc. 754	Concina GB Mecchia Giovanni Finarol per emigrazione fatto a Udine	1779
b. 1117 fasc. 712	Concina per emigrazione	1779
b. 1125 fasc. 784	Socrate Bartolomeo per emigrazione	1780
b. 1131 fasc. 832	Chrisbelich Vincenzo per emigrazione di famiglie dalla Bossina	1782

363 Sull'argomento si veda G. Mazzucato, *La politica finanziaria nella repubblica di Venezia del Settecento*, in «Rivista di storia economica, Rivista fondata da Luigi Einaudi», 2 (1997), pp. 173-196.

364 Sull'attività economica di questo settore si veda: S. Ciriaco 1995, *Manifatture e mestieri in laguna. Equilibri ambientali e sviluppo economico*, in *La Laguna di Venezia*, a cura di G. Caniato, E. Turri, M. Zanetti, Verona 1995, pp. 357-383.

365 Per un inquadramento sui fuoriusciti si veda A. Gasparetto, *Il vetro di Murano dalle origini ad oggi*, Venezia, Neri-Pozza, Venezia 1958; F. Trivellato, *Fondamenta dei vetrai. Lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e Settecento*, Roma, Donzelli editore, 2000.

366 P. Zacchin, "Giuseppe Briati. Il più famoso vetraio veneziano del Settecento", in «Journal of Glass Studies», 53 (2011), pp. 161-175.

b. 1136 fasc. 878	Fuga Antonio vetraio per emigrazione	1783
b. 1224 fasc. 145	Chiubelich D. Vincenzo per procurata emigrazione di Bassinesi	1781
Processi per emigrazione degli Inquisitori di Stato del Settecento. Tratto dall'inventario sugli Inquisitori di Stato in Archivio di Stato di Venezia.		

A questo particolare settore bisogna aggiungere il fenomeno del banditismo. Pur essendo decisamente meno intenso rispetto ai secoli precedenti, non venne mai meno lungo tutto il secolo. La banda armata rappresentava un problema politico di forte contrasto all'ordine pubblico. La presenza endemica lungo i confini della Serenissima veniva affrontata attraverso leggi speciali e il coinvolgimento della stessa comunità locale. Gli scontri potevano risultare un aggravante alla gestione del territorio, inoltre tra i banditi di sovente vi era anche una nobiltà che si poneva al centro di dinamiche legate alla gestione interna del potere.

Come per i rinnegati e traditori che spesso cadevano sotto le lame e i veleni dei sicari degli Inquisitori,<sup>367</sup> anche i banditi potevano diventare vittime della condanna a morte privata in segreto. Si assiste, quindi, a criminali che vengono avvelenati, strangolati o annegati in notturna. Tutti esempi nei quali la caratteristica che si riscontra è la segretezza delle procedure giudiziarie extra-ordinarie ritenute necessarie al fine di gestire i reati politici<sup>368</sup>.

L'esempio di un caso di banditismo stroncato dal veleno fu quello avvenuto tra settembre e novembre del 1662 nei pressi di Monselice sotto la podesteria di Padova. Il capitano di Padova non potendo stanare una banda di "gente di malafare", essendo difficile muoversi con i cavalli e non potendo prenderli tutti assieme, richiede agli Inquisitori l'autorizzazione «di levarli tutti con il veleno» utilizzando un sicario al quale era stato ucciso il fratello da uno dei banditi<sup>369</sup>. Gli Inquisitori rispondono affermativamente con l'unica preoccupazione che «l'arma così potente e grande» non potesse finire per avvelenare qualche innocente<sup>370</sup>. Capita di sovente che i banditi intreccino relazioni con altri Stati, come nel caso di Santo Turola che operava con la sua banda al confine tra Rovigo e Ferrara. Questi nel maggio del 1742 era già stato colpito da numerosi bandi, ma attirò l'attenzione degli Inquisitori di Stato quando

367 G. Benzioni, *Il «farsi turco», ossia l'ombra del rinnegato in da Palazzo Ducale*, studi sul Quattro-Settecento veneto, Venezia, Marsilio 1999, pp. 45-87.

368 M. Magnani, « *La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366): un delitto di lesa maestà?* », *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge* [En ligne], 127-1|2015, mis en ligne le 27 mars 2015, consulté le 5 décembre 2018. URL: <http://journals.openedition.org/mefrm/2490>.

369 ASV, IS, b. 302 lettere agli Inquisitori da Padova, c. alla data 21 settembre 1662.

370 ASV, IS, b. 61 lettere ai Rettori di Padova 1590-1725, c. alla data 10 novembre 1662.

«caduto nella pubblica indigantione accresciutesi anche per haver attratto à se alcuni de sudditi per unirgli agl'altri in servitio d'altro Principe». <sup>371</sup> I tre nobili ordinarono al Provveditore straordinario in terra ferma di trovare uno o più sicari per eliminarlo assicurandosi che tutta l'operazione rimanesse segreta «così volemo che l'effetto della di lui morte venga attribuito o à caso fortuito, o à nemici suoi, che ne ha molti» <sup>372</sup>.

Non di rado si ricorreva anche all'arresto dei rei e la loro esecuzione. Vi era discrezionalità da parte delle magistrature preposte sulla scelta se strangolare il reo in carcere e successivamente esporlo o annegarlo in canale. Quest'ultima pratica negava la sepoltura del corpo in terra consacrata, escludendo il condannato, sul piano simbolico, dalla comunità <sup>373</sup>. La si ritrova spesso applicata agli eretici impenitenti, condannati dal Sant'Uffizio. L'11 luglio 1705 il frate agostiniano Antonio Correr, per abuso di sacramenti, sortilegi, apostasia al demonio, venne strangolato in un camerotto del carcere del Consiglio di Dieci, successivamente il cadavere affondato di notte in Pelorosso <sup>374</sup>. Ritroviamo le medesime modalità anche per alcune condanne per banditi. Il 3 settembre 1684, per mano del capitano grande Nicolò Da Ponte, fu eliminato il bandito Francesco Astali, detto Pittoretto gettandolo con due marmi impiombati addosso in canale Orfano <sup>375</sup>. Anche per il frate Giovanni Francesco Graziani, dell'Ordine dei Servi, arrestato nel marzo 1609 come sicario per l'attentato al frate servita Paolo Sarpi, si discute in Consiglio di Dieci se non mandarlo ad annegare «secondo l'ordinario, siché resti sommerso et affogato» <sup>376</sup>.

L'esecuzione per annegamento a Venezia avveniva solitamente in Canal degli Orfani, detto anche Canal dei Marani, il canale che iniziava dall'isola di San Servolo per terminare nel canale di Poveglia. Un altro luogo era la località *Pelorosso*, situata al largo del porto di Malamocco. Se questa tipologia di esecuzione è rara nel Settecento, ben diversi sono i numeri che riguardano lo strangolamento segreto con relativa sepoltura.

371 ASV, IS, b. 145 lettere ai provveditori in terra ferma 1643-1797, nr. 94; Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., pp. 345-346.

372 *Ibid.*.

373 Su tale aspetto si veda A. Prosperi, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XV-XVIII secolo*, Torino, Einaudi, 2013.

374 F. Veronese, *L'orrore del sacrilegio. Abusi di sacramenti, pratiche magiche e condanne a morte a Venezia nel primo ventennio del Settecento*, in «Studi Veneziani», n.s. LII, 2006, pp. 265-342; F. Veronese, «Terra di nessuno». *Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, tesi di dottorato, Università di Ca' Foscari Venezia, a.a. 2005/2010, p. 226.

375 Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 336.

376 ASV, CX, parti criminali, b. 38 anno 1609, c. alla data 16 marzo 1609.

## 8.2 Le morti segrete nelle carceri.

Il giurista Alberto da Gandino (1250-1310) sosteneva «*executio poenarum corporalium debet esse publica et in locis publicis fieri [...] ut unius exemplo caeteri pertinescat et unius poena sit metus multorum*»<sup>377</sup> affermando implicitamente che la segretezza dell'esecuzione fosse un principio che poneva la procedura al di fuori del diritto.

I banditi, se venivano arrestati, subivano lo strangolamento in carcere. Lo strangolamento segreto riprendeva una pratica già in uso presso i romani sia durante l'età repubblicana sia durante l'età imperiale<sup>378</sup>: sebbene i romani per i rei di *perduellio*, ovvero l'alto tradimento, prevedessero la decapitazione<sup>379</sup>. Nell'età moderna, in numerosi Stati si introduce l'istituto del «*retentum*», ovvero l'ordine segreto di strangolare il carcerato per evitargli un supplizio lungo<sup>380</sup>. A Venezia, assunse un connotato diverso, infamante, proprio dei delitti di lesa maestà e fu spesso al centro dell'antimito, riunendo in sé tutti quegli elementi che scuotevano la morale diffusa: tra questi vi era la sepoltura segreta del cadavere. Non erano solo i banditi a subire questa pratica, ma due casi emblematici ci pongono di fronte ad alcune anomalie nel processo a carico del segretario del Senato Carlo Alberti e del vetrario Marco Rossetto.

Data	Oggetto	Spesa	Fonte
21 giugno 1702	Al ministro di Giustizia per ordine di SSEE per li due Rizzati	20 ducati lire 124	IS, b. 1012
9 marzo 1718	Al ministro di Giustizia per haver eseguita la sentenza di Domenico Mambrin	ducati 10 lire 62	IS, b. 1016
1 giugno 1719	Al ministro di Giustizia per haver eseguita la sentenza contro Battista da Quaranta detto Spadazza	ducati 12 lire 74:8	IS, b. 1016

377 A. da Gandino, *Tractatus de maleficiis*, dans Kantorowicz, H.U., *Albertus Gandinus und das Strafrecht des Scholastik*, Berlin-Leipzig, 1926, vol. II., p. 348; Zordan, G., *Angelo Gambiglioni. Il diritto e la procedura criminale nel «Tractatus de Maleficiis» di Angelo Gambiglioni*, Padova, 1976.

378 E. de Ruggiero, L. Pasqualucci, *Il Foro romano di Ettore de Ruggiero*, Roma, Società tipografica arpinate, 1913, p. 74; A. Prosperi, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XV-XVIII secolo*, Torino, Einaudi, 2013, p. 77.

379 G. Arena, *Il fuoco, la croce, le bestie: i supplicia dei latrones fra punizione, vendetta e terrore*, in *Annali della Facoltà di Scienze della Formazione di Catania*, 3, 2004, pp. 55-77.

380 M. Sbriccoli, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritte editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, Giuffrè editore, 2009, p. 319.

24 gennaio 1721	Al ministro di Giustizia [decapitazione Carlo Alberti]	ducati 5 lire 31	IS, b. 1016
Luglio 1761	Al ministro di Giustizia per l'esecuzione Barbini	lire 16	IS, b. 1013
Aprile 1762	Al maestro di Giustizia per esecuzione Capitan Neretich	lire 18	IS, b. 1013
Agosto 1765	Maestro di Giustizia per l'esecuzione di Padoan	lire 33:4	IS, b. 1013
Gennaio 1779	Al capitan grande per la giustizia seguita di Marco Rossetto da Muran compresi ducati 18 al ministro	ducati 18	IS, b. 1013
Settembre 1780	Al capitan grande per sepe pagate al ministro per l'eseguita giustizia di Zorzi Franco e Marco Rocco da Rovigno	ducati 64	IS, b. 1013
Ottobre 1793	Al ministro di Giustizia per la suddetta causa [esecuzione a Udine]	lire 55	IS, b. 1013
Elenco delle spese per le esecuzioni in carcere nel Settecento tratte dai registri di spesa degli Inquisitori di Stato presso l'Archivio di Stato di Venezia.			

### 8.3 Morte e sepoltura segreta di Carlo Alberti.

Il 19 novembre 1721 fu arrestato e posto nei camerotti il segretario del senato Carlo Alberti<sup>381</sup>. Il fermo era scattato a seguito di un processo effettuato dal Consiglio di Dieci sulla base di una denuncia agli Inquisitori di Stato. Il «segreto lume» informava il tribunale che erano stati rilasciati decreti e false ducali non lette o ballottate in Senato. Il Provveditore Generale da mar, Giorgio Pasqualigo, si era accorto che un documento era datato il 25 aprile, un giorno di festa nel quale non si riuniva mai il Senato. Il 29 dicembre era stato rimesso il processo al Consiglio di Dieci, il quale confermava l'arresto e tra il 12 e il 13 gennaio 1722 emetteva la condanna capitale. La modalità con la quale dovesse essere eseguita era rimessa agli Inquisitori di Stato. Un aspetto non trascurabile all'interno del procedimento e che doveva tener conto dell'importanza sociale del reo, ma anche delle gravi accuse materia di Stato. La contessa inglese Margherita Paston, madre dell'inquisito, aveva presentato una supplica per convertire, «una terribile morte per mano di Carnefice dà questa horrenda Giustizia», alla condanna al carcere a vita. La questione della sentenza toccava una sensibilità

381 A. Bazzoni, *Le annotazioni degli inquisitori di stato di Venezia*, in *Archivio Storico Italiano*, serie terza, vol. 11, no. (58) 1870, pp. 3-73.; F. Veronese, "L'orrore del sacrilegio". *Abusi di sacramenti, pratiche magiche e condanne a morte a Venezia nel primo ventennio del Settecento*, in «Studi Veneziani», n.s. LII, 2006, pp.265-342; M. Galtarossa, *Mandarini veneziani: la cancelleria ducale nel Settecento*, Roma, Aracne, 2009.



dell'onore della famiglia, la contessa non si esime dallo scriverlo: «la tremenda spaventosa sentenza d'una pubblica vergognosa morte»<sup>382</sup>.

Portata il 14 gennaio in votazione non ottiene i numeri necessari e così per i giorni 19 e 21. La notte stessa dell'ultima votazione viene decapitato in uno dei camerotti in forma segreta. Gli inquisitori Piero Donado, Nicolò Erizzo e Alvise Mocenigo avevano decretato che fosse decapitato e non strangolato come da prassi. La scelta doveva rispondere a precise esigenze di rispetto del ruolo dell'Alberti. Il diritto di spada era una pratica riconosciuta normalmente ai nobili, che decadeva solo di fronte a reati di lesa maestà temporale. Il delitto di falsificazione era punito con estreme severità, quanto la manomissione del conio<sup>383</sup>. Il primo punto che rende questo caso particolarmente interessante è dato dalla votazione stessa della condanna. Questa richiedeva l'esecuzione tra le due colonne di San Marco per la decapitazione e cade non trovando i numeri necessari. Così come non viene accettata la proposta di riporlo in carcere all'oscuro a vita. Viene, pertanto, rimessa la questione agli Inquisitori. La scelta finale può essere letta nell'importanza stessa che aveva assunto il Tribunale rispetto al Consiglio di Dieci. Gli Inquisitori decidono per una formula che apparentemente rispettasse le volontà della madre, ma che allo stesso tempo rappresentasse il massimo della pena. A discapito della modalità che prevedeva l'esecuzione pubblica come monito, spesso ben descritto nella stessa sentenza, si predilige una via più morbida. Tra le motivazioni vi è senz'altro quella di limitare l'imbarazzo da parte dello Stato di fronte a un reato che ponesse in risalto l'assenza di veri e propri controlli. La casualità della scoperta la si doveva all'errore ingenuo di segnare una data festiva. Inoltre, toccava il ceto intermedio dei cittadini, dinastie che ricoprivano il delicato ruolo nella Cancelleria ducale e il sottile equilibrio con l'aristocrazia<sup>384</sup>. Un "ordine" chiuso di segretari con una forte specializzazione che non di rado venivano inviati in missioni diplomatiche, aspetto non trascurabile nel suddetto caso<sup>385</sup>.

E' lecito supporre che tutti questi motivi fecero decidere il Tribunale per la segretezza. Siamo di fronte agli *arcana imperi* come strumento della Ragion di Stato. Un ulteriore elemento degno di nota è dato dalla spesa corrisposta ai "nonzoli" per la sepoltura del

382 BMC, mss. Cicogna 3123, fasc. 26 supplica del seg.rio Carlo Alberti condannato a morte per commutazione di sentenza. 1721.

383 D. E. Queller, *Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito*, Roma, Il Veltrò editrice, 1987, pp. 347-348.

384 M. Galtarossa, *Mandarini veneziani: la cancelleria ducale nel Settecento*, Roma, Aracne, 2009.

385 Per una bibliografia completa rimando a M. Galtarossa, *Cittadinanza e Cancelleria ducale a Venezia (XVI-XVIII sec.)*, in «Storia di Venezia», I, 2003, pp. 147-152.

cadavere, il che significava che era stata decisa la sepoltura nel cimitero di coloro che morivano in carcere e non consegnato alla famiglia. Purtroppo l'assenza della polizza di spesa non ci consente di comprendere i sei ducati consegnati a tale Giovanni Isolan, lo stesso che ritroviamo come sperimentatore di veleni e che forse aveva assistito il carnefice. Risalta anche la gestione totale da parte degli Tribunale dell'esecuzione.

#### 8.4 *Emigranti economici e ragion di Stato.*

Nel gennaio *more veneto* del 1779 (gennaio 1780) è registrato nei libri di cassa degli Inquisitori di Stato una serie di spese per la «giustizia seguita di Marco Rossetto da Murano». Sono pagati il custode del carcere Marscialli, Dettoni e il fante Cristofoli. Infine, vengono erogati diciotto ducati al capitan grande per aver condotto sulla pubblica fusta tre muranesi e il resto della spesa per l'esecuzione dello stesso Rossetto. A dicembre dell'anno seguente il tribunale paga alla vedova del muranese quattro ducati al mese<sup>386</sup>.

Nelle memorie del segretario degli Inquisitori<sup>387</sup> e nelle annotazioni<sup>388</sup> vi è il resoconto dettagliato di quanto era accaduto. Il 2 settembre del 1779 una lettera anonima giungeva nella mani di Bianca moglie di Pietro Bertolini, proprietario di una fornace a Murano. La missiva avvisava che una «fazione» di maestranze locali aveva «macchinato di eseguire in quella notte un assassinio nella casa di esso Bertolini»<sup>389</sup>. La famiglia si era rivolta ai Capi del Consiglio di Dieci i quali inviarono una compagnia di uomini coordinati dal capitan grande Giacomo Dalla Vita. L'attentato venne sospeso. Fu inviato un notaio per raccogliere le deposizioni di alcuni testimoni e furono arrestati Nicolò Ferro, Francesco Zuffo, Gaspare Fonbara. I capi dell'operazione, identificati in Marco Rossetto, Francesco Berettin detto Ferro e Zuanne Ravanello, si erano allontanati. Il Consiglio di Dieci rimise la questione direttamente agli Inquisitori di Stato: Francesco Sagredo, Antonio Da Mula, Girolamo Bianco Molin. Questi incaricò il capitan grande di provvedere ad arrestare i fuggitivi. Marco Rossetto fu fermato a Malamocco mentre vestito con gli abiti del fratello don Andrea, stava cercando di

386 ASV, IS, b. 1013, reg. libro di cassa degli Inquisitori di Stato 1779 a 1787, c. alla data gennaio 1779, dicembre 1780.

387 ASV, IS, b. 204, minute e memorie del Segretario 1781-1795, b. 204, cc. 1032r.-1033r..

388 ASV, IS, b. 540, annotazioni reg. 10 1777-1785, cc. 61v-63r..

389 ASV, IS, b. 204, minute e memorie del Segretario 1781-1795, b. 204, cc. 1032r.-1033r..

fuggire in uno Stato estero. Nel frattempo il Gastaldo di Murano consegnava agli Inquisitori l'informazione che Francesco Berettin detto Ferro e suo fratello Antonio si trovavano già a Ferrara.

Marco Rossetto, detto Marchetto detto Pape, posto nei piombi, rilasciò la sua testimonianza, come sottolinea il segretario «furono anche gli esami ben avanzati, e costituiti pure de plano», che costituiva la parte del processo offensivo. Il processo istruito dagli Inquisitori di Stato dimostra che il principale artefice del piano criminale era stato Marco Rossetto. L'intento era di rapinare Bertolini e fuggire alla Mesola. Aggravante viene riconosciuta «la reità loro di aver sedotto molti altri a farsi compagni, e complici del divisato tradimento». Il termine tradimento poneva gli accusati nel più grave reato di “fellonia”, confermato dalla sentenza di morte che sottolinea l'enorme colpa di aver minato la sicurezza e il quieto vivere dei sudditi, nonché gli importanti riguardi di Stato. Non si era di fronte al comune crimine di rapina e questo è un elemento da prendere in considerazione. Marco Rossetto di notte sarebbe stato strozzato in prigione e il giorno successivo esposto il suo cadavere tra le due colonne di San Marco con ai piedi il cartello dove si sarebbe segnato il nome e la dicitura «Per gravi colpe di Stato». Il 5 gennaio 1779 *more veneto* il capitan Grande Giovanni Giacomo dalla Vita inviò agli Inquisitori la lettera con la quale confermava l'esecuzione avvenuta con le solite formalità e «il solito giro per la corte del Ducal Palazzo feci condur nella pubblica fusta Nicolò Ferro, Francesco Zuffo, e Gasparo Fontana»<sup>390</sup>. Allega la lista puntuale degli esami e dei costituito dell'intero processo.

Per comprendere appieno quali grave colpe aveva commesso, vi è la necessità di analizzare gli elementi caratterizzanti nel suddetto caso. Questi si ritrovano nella sentenza e nel procedimento che riteneva il Rossetto reo di un crimine di particolare rilevanza politica. Quando i capi del Consiglio di Dieci presero in mano la documentazione, passarono la pratica al Tribunale che istruì il processo. Nella relazione del segretario degli Inquisitori di Stato, questi scrive «trattandosi d'un fatto così grave offendente li più gelosi riguardi, la sicurezza, ed il quieto vivere de sudditi»<sup>391</sup>. Le motivazioni sono da ricercare non tanto nel reato di furto, fine a se stesso, crimine che si era progettato, ma non eseguito, bensì sull'oggetto finale dello stesso: la comunità dei vetrai. Come ha ben descritto Paolo Preto durante il Sei-Settecento vi è una «lunga

390 ASV, IS, b. 675, riferite del capitan grande Dalla Vita G. Giacomo 1779-1784, c. alla data 5 gennaio 1779.

391 ASV, IS, b. 208, Relazioni del Segretario 1715-1782, c. nr. 52 alla data primo ottobre 1779.

guerra contro i vetrai di Murano»<sup>392</sup>. Rispetto alla diaspora dei maestri vetrai la Repubblica mette in campo qualsiasi stratagemma per impedire che vi fosse una fuga dei segreti dell'arte. Il comparto economico del vetro è percepito come strategico. La legge votata in Maggior Consiglio il 13 aprile del 1762 dava facoltà ai Capi del Consiglio di Dieci «valendosi anco de vie più secrete e sicure quali pareranno alla loro prudenza, nell'invigilare attentamente e provvedere che niuna persona impiegata in tutte le arti sopracitate, ed in qualunque genere di lavoro nella materia vetraria, si parta dallo Stato nostro e vada a portar l'arte in alcuni paesi. »<sup>393</sup>.

Quando suppliche, dilazioni crediti o sospensioni delle azioni di pignoramento non servono, la Repubblica non denigra l'uso dei sicari. Uso che viene avvalorato dal reato di «felonia». Ciò che Marco Rossetto aveva prodotto, non fu altro che la rottura del fragile equilibrio all'interno della comunità dei vetrai. Una rottura che avrebbe avuto come esito finale la fuga di una parte di maestranze. Uno scenario che doveva aver allertato i massimi organi di giustizia e che li condusse ad applicare la pena massima per il reato di sedizione.

Allo stesso tempo viene deliberato di pagare quattro ducati al mese alla moglie del condannato, «sino a che il di lei figlio maggiore sarà descritto per capo maestro nell'arte Vetraria»<sup>394</sup>. Anche in questo caso si nota la volontà di mantenere quell'equilibrio all'interno della comunità.

Un ulteriore elemento degno di nota emerge nel luglio del 1781, due anni dopo gli eventi trattati. Gli Inquisitori di Stato si occupano degli unici due fuggiti, i fratelli Ferro e decretano che Francesco Ferro non avrebbe dovuto più essere perseguito in quanto «non ha mai dato prove che lo distingua nel vantato secreto di render lucido il cristallo, già comune ad altri maestri dell'arte vetraria.»<sup>395</sup>. Del suo reato commesso precedentemente non vi è più traccia e l'interesse da parte del Tribunale scema quando si percepisce che non vi è più un pericolo per la trasmissione dei segreti dell'arte vetraria.

392 Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., pp. 403-421.

393 ASV, Miscellanea Codici, Serie I, Storia Veneta, b. 87-88, codice 87 già miscellanea codd. 206, c.sn. Alla data 13 aprile 1762.

394 ASV, IS, b. 208, Relazioni del Segretario 1715-1782, c. nr. 54 alla data primo ottobre 1781.

395 Preto, *I servizi segreti di Venezia*, cit., p. 411.

### 8.5 L'assassinio politico dei banditi.

La figura di Lucio Antonio conte Della Torre e Valvassina è stata ampiamente studiata per il periodo compreso tra il bando capitale ricevuto per conto del Consiglio di Dieci fino al suo epilogo con la cattura ed esecuzione nel 1723<sup>396</sup>. Primogenito di Sigismondo di Carlo e della nobile veneziana Cecilia Mocenigo, apparteneva ad una famiglia ben conosciuta dal Consiglio di Dieci. Prima di quel fatidico 16 luglio del 1717 nel quale il «fastoso disprezzo della pubblica dignità» divenne oggetto del bando della magistratura veneziana, il nobile friulano si era già distinto per crudeltà verso i villici del castello di Villalta e successivamente verso i sudditi compresi tra Pordenone e Noale. Nel 1716 il Consiglio di Dieci e il rettore di Treviso emettono due sentenze, senza ottenere alcun effetto pratico.

Gli Inquisitori di Stato Lunardo Emo, Almorò Pisani e Giovanni Donado decidono di risolvere la questione. Il 6 giugno 1717 nelle annotazioni riassumevano le esecrabili gesta del conte specificando che a causa dell'impossibilità di arrestarlo senza pericolo a causa della scorta di bravi comandavano la sua esecuzione a Padova, dove si trovava in quel frangente il tutto motivando che fosse «un esempio ormai reso di necessità indispensabile alla quiete dello Stato» e per l'ubbidienza e il rispetto la pubblica sovranità.<sup>397</sup>

Nel registro di cassa degli Inquisitori di Stato, alla data dell'8 giugno 1717, viene contabilizzata una spesa per la consegna a "RBT" e a "BCB" di quattro archibugi e due pistole. Sono inviati a Padova, inoltre, cento ducati e seicentocinquanta lire<sup>398</sup>. La motivazione di tali spese emerge dalle lettere inviate dagli Inquisitori al podestà di Padova.

396 Si rimanda a *Istoria della vita e tragica morte del co. Lucio della Torre*, «pagine Friulane», 5/5 (1892), pp. 66-71; P. Molmenti, *I banditi della Repubblica veneta*, 2, ed. Firenze, Bemporad & F., 1898, 219-235; *Vita e morte del conte Lucio della Torre di anonimo contemporaneo udinese con l'aggiunta di vari documenti e di un albero genealogico*, Udine, Del Bianco, 1898; G. Benzoni, Della Torre, Lucio, *DBI*, 37, 1989, 593-597; G. Veronese, *Violenza e banditismo nobiliari in Friuli tra Seicento e Settecento: il conte Lucio Della Torre*, in «Ce fastu?», 71 (1995), pp. 201-221; A. Cont, *Banditismo nobiliare di primo Settecento: il castellano friulano Lucio della Torre in lotta per la propria sopravvivenza*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (2004), pp. 27-46.

397 ASV, IS, b. 529, Annotazioni 1701-1723, reg. 4 principia 1701 4 novembre sin tutto luglio 1719, c.94v.-95r. 6 giugno 1717.

398 ASV, IS, b. 1016 Cassa segretario 1671-1796, c. alla data 8 giugno 1717.

Il 9 giugno del 1717 l'Inquisitore di Stato Lunardo Emo consegnava ad alcuni uomini fidati una lettera per il podestà di Padova nella quale spiegava come quegli uomini avessero «ordine dal Tribunale nostro di far un'esecuzione importante»<sup>399</sup>.

Due persone, "RBT" e "CBC", avrebbero dovuto condurre l'operazione, mentre il podestà avrebbe dovuto occuparsi della logistica, dove alloggiarli prima e dopo l'agguato. Preoccupandosi che non potessero restare «offese né scoperte». I termini entro i quali il podestà doveva agire erano cautela, segretezza e la facilità di far eseguire quanto voluto del tribunale. Gli Inquisitori avevano provveduto a inviare anche una cassetta con le armi necessarie che sarebbero state poi ritornate a Venezia.

Il conte era alloggiato nel "borgo di Santa Croce", quando uscì dall'abitazione, armato e protetto da un'armatura di ferro, fu colpito da una scarica di archibugi. La sparatoria coinvolse il quartiere, uno degli uomini del conte morì e due rimasero a terra feriti. Grazie alla copertura di alcuni frati, riesce a fuggire riparando nel suo feudo a Villalta, vestito da benedettino<sup>400</sup>.

Il 17 giugno alle ore 23 l'Inquisitore di Stato Giovanni Donato comunica tramite una staffetta al podestà l'insuccesso dell'esecuzione della sentenza, il conte era rimasto vivo. Per questo ordinava di trovarlo e arrestarlo tramite il capitano di Campagna con milizia e "sbiraglia". Prendendolo fuori di casa Moro o in qualsiasi altro luogo sotto la sua giurisdizione, vivo o morto. Essendo stato abbandonato dai suoi "bravi" l'arresto non sarebbe dovuto essere difficile.

Specificando nella lettera «preme ugualmente questa seconda esecuzione che la prima per mille riguardi pubblici e privati». Una volta arrestato lo si sarebbe inviato al tribunale con adeguata scorta. Sulla persona di Nicoletto d'Angona, uno dei due bravi rimasti feriti, il tribunale si pronuncia con bando capitale e decreta fosse impiccato «all'osservazione del popolo» per un giorno intero, stessa sorte per Carlo de Ambrosi da Udine. Mentre per il cappellano Catich che era stato d'aiuto nell'operazione sarebbe stato ricompensato e protetto<sup>401</sup>. Il giorno seguente l'Inquisitore Lunardo Emo chiede al podestà di trovare la donna che si accompagnava con il conte e di informare su quanti erano rimasti deceduti e feriti<sup>402</sup>.

399 ASV, IS, b. 61, Lettere ai Rettori di Padova 1590-1725, c. alla data 9 giugno 1717.

400 G. Benzoni, *Della Torre, Lucio*, in *DBI*, 37, 1989.

401 ASV, IS, b. 61, Lettere ai Rettori di Padova 1590-1725, c. alla data 17 giugno 1717.

402 *Ibid.*, c. alla data 18 giugno 1717.

Al 20 di giugno gli Inquisitori, visti gli insuccessi nell'arrestarlo, decretano che velocemente si istruisca un processo con il rito del Consiglio di Dieci sulla comparsa del conte a Padova. Risulta di notevole interesse la gestione dell'attentato. Il podestà avrebbe dovuto rintracciare esattamente il numero degli uomini armati e quanti di loro fossero banditi. Constatato le ferite ricevute dal Conte, si sarebbe occupato di scoprire chi lo avesse medicato e avrebbe fatto interrogare i frati dai quali si era rifugiato. Gli Inquisitori chiesero anche che fosse appurato se avesse un'armatura di ferro.

Per quanto riguardava l'agguato avrebbe dovuto appoggiarsi alle relazioni dei capi di contrada senza «rintracciare da chi abbian avuto motivo li predetti sbarri (essendo questa già cosa nota alla Giustizia del Tribunale e che non può essere da alcuni introdotta)». Vigeva il segreto di Stato.<sup>403</sup>

Il 17 luglio dello stesso anno il Consiglio di Dieci deliberava che non avendo ottenuto effetto l'esecuzione comandata dagli Inquisitori di Stato «ch'esigge quegli'ulteriori passi, e castighi, che sia proporzionati alle sue gravissime colpe, e che rendano con la pubblicità dell'esempio rissarcite la pubblica dignità, la quiete, e la libertà de sudditi, il che stante la presente di lui contumacia, e la fuga seguita fuori dello Stato non può per le vie segrete del Tribunale pienamente conseguirsi»<sup>404</sup>. Alcuni anni dopo viene coinvolto assieme a Niccolò Strassoldo e Orsola Sgognico nell'assassinio di sua moglie Eleonora nipote di Giovanbattista Colloredo, rappresentante cesareo a Venezia. Arrestato e processato verrà decapitato in data 3 luglio 1723.

All'interno di un panorama contrassegnato da violenza e oltraggio, le magistrature veneziane non applicano, inizialmente, quella solerte e veloce soppressione vista in altri casi. Se le motivazioni sono da ricercare nell'importanza della famiglia materna, si comprende quale sia stato l'intento di una procedura segreta nelle parole scritte dagli inquisitori «per mille riguardi pubblici e privati». Di fronte alle gravi e continue violazioni la formula finale la si trova registrata nei registri criminali del Consiglio di Dieci dove la violazione della sicurezza dei sudditi vide nel bando la dichiarazione che il conte Lucio Della Torre era reo «di lesa maestà, e le sue colpe fatte materia di Stato»<sup>405</sup>.

403 *Ibid.*, c. alla data 20 giugno 1717.

404 ASV, CX, deliberazioni, parti criminali, c.26v. 6 luglio 1717.

405 *Ibid.*, c. 36v. 28 luglio 1717.

## CONCLUSIONI

Si può osservare come l'assassinio politico abbia le connotazioni di uno strumento del potere e come sia un fenomeno sociale. Possiede la caratteristica di porsi al di fuori del diritto e di attingere a procedure consolidate. La creazione dello Stato moderno ha avuto come effetto la nascita di un "corpo sociale" parte integrante di un sistema che necessitava di mezzi di controllo. Un controllo finalizzato a conservare il potere e impedire le variazioni. La naturale conseguenza è stata quella di creare dei nemici convenzionali dello Stato per i quali lo *jus dominationis* permetteva nell'interesse pubblico di andare in deroga al diritto. Indagare il fenomeno dell'assassinio politico implica il confrontarsi con quella zona di confine tra il lecito e l'illecito sulla base di una moralità camaleontica che risponde alle esigenze della classe politica dominante.

Durante l'Ottocento eruditi quali il conte di Mas Latrie, Lamasnky, Fulin, dedicano alcuni lavori specifici sugli assassini politici durante la Repubblica di Venezia. Un dibattito internazionale che cercava risposte e soluzioni confrontandosi con la trattatistica sulla ragion di Stato. Punto di partenza e di arrivo per inquadrare il fenomeno all'interno di una definizione che a stento veniva a costruirsi nel diritto a cavallo del XIX e XX secolo. L'assassinio politico emerge quale principale *instrumentum regni* conosciuto e temuto internamente ed esternamente ai domini della Serenissima. Dai contorni sfumati, talvolta amplificati al fine di delegittimare il mito della buona Repubblica. I dati raccolti per il Settecento ci suggeriscono quali furono i soggetti considerati un pericolo per la pace sociale: gli emigranti economici, i banditi, le spie e i fomentatori. La terminologia utilizzata dagli Inquisitori di Stato per identificare questi "nemici" è la più varia: "molesti al bene pubblico", "infesto egualmente alla pubblica quiete", "infesta persona", "mal talento", "mal genio", "pregiudica agli interessi del suo natural Principe". Sono "infesti" ovvero danneggiato il "bene pubblico" e per tale motivo vanno "estirpati". Nella lineare logica applicata rispondono tutti alla lesa maestà temporale e si è autorizzati a qualsiasi mezzo per eseguire la condanna. Non serve motivare oltre, per gli Inquisitori di Stato l'ordine inviato non può che essere eseguito, sempre facendo attenzione che il tutto rimanga segreto. Di fronte alla Ragion di Stato anche nei procedimenti con rito del Consiglio di Dieci, rito inquisitorio, poteva esserci una componente di segretezza nella condanna a morte e nella sepoltura. Questa rispondeva a due esigenze distinte: il rispetto per l'onore



della famiglia o la volontà di silenziare possibili recriminazioni che mettevano in pericolo la pace sociale. Un sapiente uso degli *arcana imperi* che ingigantirono la fama di spietatezza del Tribunale. L'aristocrazia veneziana, che non ignorava assolutamente la trattatistica sorta attorno a Machiavelli e alla ragion di Stato, optò sempre per la tutela della Repubblica. In condizione di guerra o di pace, si usò l'arma dell'assassinio politico non sempre come ultima *ratio*, ma mai con leggerezza. Si preferì colpire sempre pubblicamente chi si macchiasse del reato di sedizione e non si procedette mai contro l'aristocrazia stessa, sebbene su alcuni casi ci furono dei dubbi. Sul finire del Settecento le accuse di uno strapotere dell'oligarchia degli Inquisitori ritrovano nei casi analizzati la conferma di come il Consiglio di Dieci avesse perso il ruolo principale di garante della sicurezza interna. Lo strumento dell'assassinio politico tende a diminuire nella seconda metà del secolo, forse in sintonia con l'avanzare dell'Illuminismo, o semplicemente allineandosi a quella politica di neutralità che aveva posto Venezia al di fuori delle grandi potenze e dei conflitti.

## BIBLIOGRAFIA

### Fonti d'archivio

Archivio di Stato di Venezia

- Compilazioni delle leggi, b. 175, b. 354, b. 368.
- Consiglio di Dieci, parti criminali, b. 38.
- Consiglio di Dieci, deliberazioni, segrete, reg. 21, 22; b. 53.
- Inquisitori di Stato, b.46, b. 61, 73, 81, 134, 173, b.204, 208, 258, 274, 302, 326, 344, 395, 504, 528, 529, 663, 666, 670, 675, 958, 1012, 1013, 1016.
- Miscellanea Codici, Serie I, Storia Veneta, b. 87-88,
- Senato, Dispacci, b. 73, 85, b. 88.

### Fonti manoscritte

- Biblioteca del Museo Civico Correr, Venezia, Cicogna ms. 3350, ms 3123, PD 3521.
- Biblioteca Nazionale Marciana, Manoscritti italiani, classe VII, ms. MS. 1838 (9108).

### Fonti primarie a stampa

ADAMS, JOHN, *A defence of the Constitution of Government of the United States of America*, London, William Cobbert, 1787.

AMELOT DE LA HOUSSAYE, ABRAHAM NICOLAS, *Histoire du gouvernement de Venise*, Paris, Frederic Leonard, 1677.

AMMIRATI, SCIPIONIS, *Dissertationes politicae sive discursus in C. Cornelium Tacitum*, Helenopoly, Frankfurt, 1609.

ANONIMO, *La piramide oligarchica decaduta ad onta dell'opinione data alli Ss. Inquisitori di Stato nell'anno 1615 per la di lei perpetua sussistenza dal padre fra' Paolo Sarpi consultor di stato*, Venezia, Presso Giuseppe Zorzi, 1797.

BARBARO, ANTONIO, *Pratica Criminale del Nobil Homo Sier Antonio Barbaro fu di Sier Giuseppe divisa in due parti consacrata al Serenissimo Principe Luigi Pisani*, Venezia, appresso Giuseppe Bortoli, 1739.

BOCCALINI, TRAIANO, *Commentari di Traiano Boccalini Romano sopra Cornelio Tacito*, Cosmopoli, presso Giovanni Battista della Piazza, 1677.

BONAVENTURA, FEDERICO, *Della ragion di Stato et della prudenza politica libri quattro di Federico Bonaventura*, al serenissimo signore Francesco Maria il duca d'Urbino, Urbino, Appresso Alessandro Corvini, 1623.

BOTERO, GIOVANNI, *Della Ragion di Stato*, Dedicataria, Venezia, appresso i Gioliti, 1589.

- *Relazioni universali, divise in quattro Parti*, Venezia, Giunti, 1640.

BRAUN, CONRAD, *Tractatus de seditiosis*, in vol. XI.1 dei Tractatus Universi Iuris, sub signo Aquilae Renovantis, Venetiis, 1584, lib. II, chap. 16, n. 1-4.

CALDERINI, APOLLINARE, *Discorsi sopra la ragion di Stato del signor Giovanni Botero*, Milano, Pietro Martire Locarno, 1597.

CANONIERO, PIETRO ANDREA, *Dell'introduzione alla politica alla Ragion di Stato et alla pratica del buon governo, libri diece*. Anversa, Ioachimo Trognese, 1614.

CASTIGLIONE, VALERIANO, *Statista regnante*, Lione, Antonio Bonini, 1625.

CAVRIANA, FILIPPO, *Discorsi sopra i primi cinque libri di Cornelio Tacito*, Firenze 1597.

CRAMER, MARTIN ZACHARIAS, *Disputatio Juridica de assassinio*, Lipsia, 1676.

DA ROTTERDAM, ERASMO, *Elogio della pazzia*, XXIII, Basilea, 1515.

DE SIMONI, ALBERTO, *Del furto e sua pena*, Lugano, 1776.

DE SICKINGEN HOHENBURG, FERDINAND SEBASTIAN, *jus naturae et centium in duos divisum tractatus, quorum primus continet jus publicum univerrsale, alter Hugonis Grotii Jus belli at pacis explicatum*, Moguntiae, ex Typographejo Electorali Aulico Academico Mayeriano, 1735.

DE VATTEL, EMER, *Le Droit de Gens, ou Principes de la loi naturelle*, Neuchatel, 1773.

DE ZAPLICUETA NAVARRO, MARTIN, *Manuale del Navarro ridotto in compendio Da Pietro Givvara Theologo e tradotto dal latino nella lingua Toscana. Da camillo Camilli*, Torino 1591.

FABRI, ALBERTO, *Arcani politici e documenti morali intorno a' secoli istorici dell'impero*, Bologna, HH. Del Dozza, 1556.

FERRO, MARCO, *Dizionario del diritto comune e veneto dell'avvocato Marco Ferro*, Venezia, Andrea Santini e figlio, 1845.

FRANCHETTA, GIROLAMO, *Seminario de' governi di Stato, et di Guerra*, Venezia, Evangellista Deuchino, 1617.

FILANGIERI, GAETANO, *La scienza della legislazione*, Firenze, Antonio Benucci, 1783.

FREZZA, FABIO, *Discorsi politici et militari sopra varii luoghi di diversi scrittori gravi*, Napoli, Tarquinio Longo, 1617.

FEDELER, JOHANNES, *De assassinio*, Nürnberg, Henrici Meyeri, 1690.

GESELLE, PIETER J., *Disputatio iuridica de assassinio*, Giessen, 1683.

GOTTLIEB HEINECKE, JOHANN, *Opera omnia nunc denuo edita*, Genova, Fratrum de Tournes, 1771.

GRANITI, NICCOLÒ, *Dell'antica e moderna medicina teorica e pratica meccanicamente*, II, Venezia, presso Domenico Occhi, 1739.

GRIFFI, RIZZARDI, *Volumen Statutorum legum aciurium dd. Venetorum*, Venezia, Pinelli.1665.

TACITO, *Annales XIV, 9*.

LETI, GREGORIO, *L'Italia regnante ò vero Nova descrizione dello stato presente di tutti i Prencipati e Repubbliche d'Italia*, Geneva, Guglielmo o Pietro de la Pietra, 1675.

*Leggi criminali del serenissimo Dominio veneto in un solo volume raccolte*, Venezia, Pinelli, 1751.

LEONI, GIAMBATISTA, *Considerationi sopra l'Istoria d'Italia di messer Francesco Guicciardini*, Venezia, Giolito, 1583.

MACHIAVELLI, NICOLÒ, *Tutte le opere di Nicolò Machiavelli cittadino et segretario fiorentino, divise in V parti, et di nuovo con somma accuratezza ristampate*, Ginevra, presso Pietro Aubert, 1550.

- *Il Prencipe*, Palermo, appresso gli heredi d'antoniello degli Antonielli,1584.

MENOCCHIO, GIOVANNI STEFANO, *Delle stuore overo trattenimenti eruditi*, Venezia, Paolo Baglioni, 1675.

METASTASIO, PIETRO, *Opere del signor abate Pietro Metastasio*, IV, Roma, Fratelli Gioacchino e Michele Puccinelli, 1783.

GROTIUS, HUGONIS, *De jure belli et pacis libri tres*, by William Whewell D.D., Cambridge, John W. Parker, London, 1853.

PARUTA, PAOLO, *Degl'Istorici delle cose veneziane*, III, Venezia, Lovisa, 1718.

PRIORI, LORENZO, *Pratica Criminale secondo il ritto delle leggi della Serenissima Repubblica di Venezia di Lorenzo Priori venetiano*, Venezia, Pinelli, 1695.

PLEICKARDT, LUDWIG, *Disquisitio iuridica de assassinio*, Tübingen, 1656.

PICCOLOMINI ARRAGONA, *Avvertimenti sopra i sei primi libri degli Annali di Cornelio Tacito*, Firenze, Appresso Volemar Timan, 1609.

SANDI, VITTORIO, *Principj di storia civile della repubblica di Venezia*, II, Venezia, Sebastian Coletti, 1771.

SAVELLI, MARC'ANTONIO, *Pratica Universale del dottor Marc'Antonio Savelli da Modigliana*, Firenze, Stella 1665.

SETTALA, LODOVICO, *Della Ragion di Stato*, Milano, Giovan Battista Bidelli, 1627.

SIRI, VITTORIO, *Delle memorie recondite di Vittorio Siri*, Lione, Anisson e Posuel, 1679.

TRINCKHUS, GEORG, *Disputatio Politica de illicito venenatorum armorum in bello usu*, Jenae, Vvertherianis, 1667.

VAN BYNKERSHOEK, CORNELIUS, *Quaestionum juris publici libri duo*, Lugduni Batavorum, Joannem van Kerckhem, 1737.

VIANOLI, ALESSANDRO MARIA, *Historia veneta di Alessandro Maria Vianoli nobile veneto*, Venezia, presso Giovanni Giacomo Hertz, 1680.

VON COCCEJI, HENRICI, *Disputatio Juris Gentium Publici, De Armis Illicitis*, Francof ad Viadrum, Literis Christoph Zeitleri, 1698.

VON EYBEN, HULDERICH, *Disputatio de assassinio*, seu homicidio imperato, Strasburg 1708.

VON PUFENDORF, SAMUEL FRAIHERR, *De Doveri dell'uomo e del cittadino secondo la legge naturale*. Di Libro secondo, Napoli, presso i fratelli Chianese, 1815.

WEISS, SEVERIN, *Disputatio iuridica de assassinio*, Jena, 1636.

WOLFF, CHRISTIAN, *Jus gentium methodo scientifica*, Magdeburgicae, libraria rengeriana, 1749.

ZICCATA, MUTIO, *Il perfetto ambasciatore. Trasportato dall'Idioma Spagnolo, et Francese nell'Italiano*, Venezia, appresso Giusto Uviffeldick, 1649.

#### Fonti secondarie a stampa

AMNESTY INTERNATIONAL, *Israel and the Occupied Territories: State Assassination and Other Unlawful Killings*, February 2001.

ARENA, GAETANO, *Il fuoco, la croce, le bestie: i supplicia dei latrones fra punizione, vendetta e terrore*, in *Annali della Facoltà di Scienze della Formazione di Catania*, 3, 2004, pp. 55-77.

BALDINI, A. ENZO (a cura di), *Botero e la "Ragion di Stato"*, Atti del convegno in memoria di Luigi Firpo (Torino 8-10 marzo 1990), Firenze, Leo S. Olschki, 1992.

BASAGLIA, ENRICO, *Il controllo della criminalità*, in *Atti del Convegno 'Venezia e la terraferma. Attraverso le relazioni dei Rettori'*, (Trieste 23-24 ottobre 1980), Milano, Giuffrè, 1980, pp. 65-87.

- *Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro (secoli XVI-XVII)*, in a cura di G. Cozzi, *Stato società e giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, Jouvance, 1985, vol. II, pp. 191-220.

- BASCHET, ARMAND, *Les archives de Venise. Histoire de la chancellerie secrète. Le Senat, le Cabinet des Mistres, Le Conseil des Dix et les Inquisiteurs d'etat: dans leurs rapports avec la France*, Paris, Henri Plon, 1870.
- BAZZONI, AUGUSTO, *Le annotazioni degli inquisitori di stato di Venezia*, in «Archivio Storico Italiano», XI-XII (1870), parte I, pp. 45-82, parte II, pp. 3-72 e parte I, pp. 8-36.
- BEN-YEHUDA NACHMAN, *Political assassination by Jews. A rhetorical Device for Justice*, Albany, Ny, SUNY Press, 1993.
- BENVENISTE, EMILE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Economia, parentela, società*, trad. di Mariantonia Liboria, Torino, Einaudi, I,1976.
- BENZONI, GINO, *Pensiero storico e storiografia civile*, in *Storia della cultura veneta*, V/2, *Il Settecento*, a cura di G. Arnaldi, M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 71-95.
- Della Torre, Lucio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 37, Roma, Treccani, 1989.
- *Appunti sulla storiografia seicentesca in Italia*, *Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti*, CLIV (1995-1996), Venezia, pp. 787-834.
- *Il «farsi turco», ossia l'ombra del rinnegato* in *Da Palazzo Ducale*, studi sul Quattro-Settecento veneto, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 45-87.
- BONDI, FABRIZIO, *Pona, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 84, Treccani, Roma, 2015.
- BORRELLI, GIANFRANCO, *La necessità della congiura nelle scritture italiane della ragion di Stato*, in Y.-M. Bercé and E. Fasano Guardini (eds) *Complots et conjurations dans l'Europe moderne*. Rome : École Française de Rome, 1996, pp. 81-91.
- BOTTASSO, ENZO, *Brofferio, Angelo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 14, Treccani, Roma, 1972.
- CACCAMO, DOMENICO, *Venezia, Pietro il Grande e i Balcani*, in *Studi balcanici*, a cura di F. Guida e L. Valmarin, Roma, Carucci, 1989, pp. 61-83.
- CANOSA, ROMANO, *Il delitto politico: "natura" e "storia"*, in AA.VV., *Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, Roma, Angelo Ruggieri, 1984, pp. 19-33
- CARRANO, FRANCESCO (a cura di), *Lettere di Daniele Manin a Giorgio Pallavicino con note e documenti sulla quistione italiana*, Torino, Unione tipografico-editrice, 1859.
- CASTRONOVO VALERIO, *Calderini, Apollinare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 16, Roma, Treccani, 1973.
- CAVANNA ADRIANO, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano, Giuffrè', 1987.
- CECCHETTI BARTOLOMEO, *Il Doge di Venezia*, Venezia, Tipografia di P. Naratovich, 1864.

CICCARELLI ANTONELLA, «Traiano Boccalini: la ragion di Stato tra satira e sinceritas. Quale accettabilità per Machiavelli ? », in «Les Dossiers du Grihl» [En ligne], Les dossiers de Jean-Pierre Cavaillé, Les limites de l'acceptable, mis en ligne le 18 novembre 2011, consulté le 23 novembre 2018. URL : <http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/4770>.

CIRIACONO, SALVATORE. *Manifatture e mestieri in laguna. Equilibri ambientali e sviluppo economico*, in *La Laguna di Venezia*, a cura di G. Caniato, E. Turri, M. Zanetti, Verona 1995, pp. 357-383.

CONT, ALESSANDRO, *Banditismo nobiliare di primo Settecento: il castellano friulano Lucio della Torre in lotta per la propria sopravvivenza*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (2004), pp. 27-46.

COSMACINI, GIORGIO, *Il medico saltimbanco. Vita e avventure di Buonafede Vitali, giramondo instancabile, chimico di talento, istrione di buona creanza*, Bologna, Laterza, 2008.

COZZI, GAETANO, *Una vicenda della Venezia barocca: Marco Trevisan e la sua "eroica amicizia"*, in «Bollettino dell'Istituto di Storia della Società e dello Stato Veneziano», II, 1960, pp. 61-154.

- *Classe dirigente e organi di governo*, in *La Repubblica di Venezia nell'età moderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica*, a cura di G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, Torino, Utet, 1992, XII, pp. 168-182.

KANTOROWICZ HERMANN (a cura di), *Albertus Gandinus und das Strafrecht des Scholastik*, Berlin-Leipzig, Walter de Gruyter & co., 1926, I-II.

DAL BORGIO, MICHELA, *Le invenzioni militari di Girolamo Maggi per la difesa di Famagosta 1570*, in Atti del convegno I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.) Venezia 3-7 dicembre 2007, Venezia, Istituto Ellenico di studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, 2009, pp. 397-408.

DA MOSTO, ANDREA, *I bravi di Venezia*, Milano, Ciarrocca, 1950.

DARU, PIERRE ANTOINE NOËL BRUNO, *Histoire de la République de Venise*, vol. 16, Paris Firmin Didot Frères, 1853.

DE MAS LATRIE, LOUIS, *Nouvelles preuves de l'Histoire de Chypre*, in «Bibliothèque de L'école de chartes», 32, 1871, pp. 341-378.

- *Archives de l'Orient latin*, in «Archive De l'orient latin», t. II, Paris, 1881, pp. 653-662.

- *De l'Empoisonnement politique dans la République de Venise*, in «Mémoires de l'Institut Naturelle de France», 34, t. II, 1895, pp. 197-259.

DE GUBEMATIS, ANGELO, *Dizionario biografico degli scrittori contemporanei*, Firenze, Le Monnier, 1879.

DEL NEGRO, PIERO, *Venezia allo specchio. La crisi delle istituzioni repubblicane negli scritti del patriziato (1670-1797)*, in «Studies on Voltaire and the Eighteenth Century», 191,1980, pp. 920-926.

- *Forme e istituzioni del discorso politico veneziano*, in *Storia della cultura veneta. Il Seicento*, Vicenza, Neri Pozzi, 1984, vol. IV t. 2, pp. 407-436.

DESJARDINS, ABEL, *Négociations diplomatiques de la France avec la Toscane*, t. V, Paris, Imprimerie Nationale, 1875.

DE RUGGIERO, ETTORE, L. PASQUALUCCI, *Il Foro romano di Ettore de Ruggiero*, Roma, Società tipografica arpinate, 1913.

DE CHERRIER, CLAUDE JOSEPH, *Histoire de Charles VIII. Roi de France*, 2, Paris, Libraire Acad. Didier, 1868.

GALLI, CARLO (a cura di ), Francisco de Vitoria, *De iure belli*, Roma-Bari, Laterza, 2005.

DE VIVO, FILIPPO, *Patrizi, informatori, barbieri. Politica e comunicazione a Venezia*, Milano, Feltrinelli, 2012.

DI SIMONE, MARIA ROSA, *La dottrina della guerra nell'università austriaca del Settecento* in *Le Università e le guerre dal Medioevo alla Seconda guerra mondiale*, a cura di Piero Del Negro, Bologna, Clueb, 2011, pp. 173-194.

FERRAJOLI, LUIGI, *Delitto politico, ragion di stato e stato di diritto*, in J. Agnoli, C. Amirante, K. Bellingkrodt et alii, *Il delitto politico dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri*, in «Quaderni di Critica del diritto», Roma 1984.

FALK, GERHARD, *Assassinations, anarchy and terrorism*, Lanham, MD, University Press of America, 2012.

FORD, FRANKLIN L., *Political Murder from Tyrannicide to Terrorism*, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1985.

FIANDACA, GIOVANNI, *Diritto penale del nemico*, testo dattiloscritto dell'intervento al convegno tenutosi a Trento nei giorni 10-11 marzo 2006 sul tema «Delitto politico e diritto penale del nemico».

FORMIZZI, GIORDANO (a cura di), *Immanuel Kant, Antologia di scritti pedagogici*, Verona, Il Segno dei Gabrielli editori, 2004.

FUBINI, RICCARDO, *Politica e pensiero politico nell'Italia del Rinascimento. Dallo Stato territoriale al Machiavelli*, Firenze, Edizioni Edifir, 2009.

FULIN, RINALDO, *Studi nell'archivio degli inquisitori di stato*, Venezia, Visentini 1868

- *Errori vecchi e documenti nuovi a proposito di una recente pubblicazione del co. Luigi di Mas Latrè*, *Atti del Regio Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti*, V, 8 (1881-1882), pp. 133-150, 1065-1207.



GAETA, FRANCO, *Venezia da «Stato misto» ad aristocrazia «esemplare»* in Storia della cultura veneta, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, vol. IV/2, 1984, pp. 437-494.

GALTAROSSA, MASSIMO, *Mandarini veneziani: la cancelleria ducale nel Settecento*, Roma, Aracne, 2009.

GALLETTI, G., TROMPEO P. (a cura di) *Atti del parlamento subalpino sessione del 1857-58 (VI legislatura) dal 14 dicembre 1857 al 14 luglio 1858*, IV, Roma, Tipografia eredi Botta, 1874.

GEMELLI, BENEDINO, *Entre l'artifice et la pertinence: La composition des consultations médicales de Antonio Vallisneri*, in «Medicina & Storia», V, 9 (2005), pp. 36-62.

GENNARI, LORENZO, *Mscr. Dresd. F.58. L'Opinione apocrifa di Paolo Sarpi alla biblioteca elettorale di Dresda*, Tesi di Laurea, Università degli studi di Trento, dipartimento di lettere e filosofia, a.a. 2014-2015.

GEUNA, MARCO, *Francisco de Vitoria e la questione della guerra giusta*, in Dalla Concordia dei Greci al Bellum Iustum dei moderni, a cura di Giovanna Daverio Rocchi, San Marino, FrancoAngeli, 2013, pp. 175-200.

GOTTARDI, MICHELLE, *Manin, Daniele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 69, Roma, Treccani, 2007.

GULLINO, GIUSEPPE, *Loredan, Pietro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 65, Roma, Treccani, 2005.

- *Storia della Repubblica veneta*, Brescia, edizione la Scuola, 2010.

HAVENS MURRAY, CLARK, Leiden Carl, Schmitt Karl Michael, *The Politics of Assassination*, New Jersey, Enlewood Cliffs, 1970.

HOBBS, THOMAS, *Leviathan (1651)*, trad. it. *Il Leviatano*, Firenze, La Nuova Italia, 1976.

HUGO, VICTOR, *Thèatre de Victor Hugo, Lucrece Borgia*, Paris Charpentier, 1841.

KIRKHAM JAMES F., LEVY SHELDON G., CROTTY WILLIAM J., *Assassination and political violence*, New York, Praeger Publishers, 1970.

IQBAL ZARYAB, ZORN CHRISTOPHER, *Sic Semper Tyrannis, power, repression, and assassination since the Second World War*, «The Journal of Politics», vol. 68, 3, 2006, pp. 489-501.

- *The political consequence of assassination*. «Journal of conflict resolution», 52, 3, 385-400. <https://doi.org/10.1177/0022002707310855> consultato 30 ottobre 2018

INFELISE, MARIO, *Intorno alla leggenda nera di Venezia nella prima metà dell'Ottocento*, in Venezia e l'Austria, a cura di G. Benzoni e G. Cozzi, Venezia, Marsilio, 1999, pp. 309-321.

-*I padroni dei libri: il controllo sulla stampa nella prima età moderna*, Bari, editore Laterza, 2014.

JAKOBS, GÜNTHER, *Derecho penal del ciudadano y derecho penal del enemigo*, in Jakobs/cancio Melià, *derecho penal del enemigo*, Civitas, Madrid, 2003.

JONES, BENJAMIN F., BENJAMIN A. OLKEN, *Hit or miss? The effect of assassinations on institutions and war*, «*American and Economic Journal: Macroeconomics*», 1 (2), 2009, 55-87.

LACCHÈ, LUIGI, *Latrocinium: giustizia, scienza e repressione del banditismo in antico regime*, Milano, Giuffé 1988.

LAMANSKY, VIKTOR, *L'assassinat politique a Venise, du XV<sup>e</sup>*, «*Revue Historique*», vol. 20, 1, 1882, pp. 105–120.

- *Secrets d'état de venise. Documente extraits notices et etudes*, tomo I, S. Petersburg, 1884.

- *Secrets d'État de Venise. Documents, extraits, notices et études servant à éclairer les rapports de la Seigneurie avec les Grecs, les Slaves et la Porte Ottomane à la fin du XV<sup>e</sup> et au XVI<sup>e</sup> siècle*, I-II, St. Petersburg 1884.

LENZERINI, FEDERICO, *Asilo e diritti umani. L'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale*, Milano, Giuffré Editore, 2009.

LÉOPOLD, CURTI, *Memorie storiche e politiche sopra la Repubblica di Venezia scritte l'anno 1792*, tomo II, Venezia, 1812

LICURSI, CAMILLA, *Il caso dello zar impostore Stefano il Piccolo nel fondo degli Inquisitori di Stato dell'Archivio di Stato di Venezia, 1767-1769*, tesi di laurea magistrale, Università degli Studi di Padova, facoltà di lettere e filosofia, a.a. 2010/2011.

LOGAN, OLIVER, *Venezia. Cultura e società 1470-1790*, Roma, Il Veltro editrice, 1980, p. 391.

LONARDI, SIMONE, *L'anima dei governi. Politica, spionaggio e segreto di Stato a Venezia nel secondo Seicento (1645-1699)*, tesi di dottorato, Università degli studi di Padova, a.a. 2012/2015.

LUBIN, MATTHEW, *Poisoning as a Means of State Assassination in Murder. Medieval and Early modern*, Larissa Tracy (Edited by), Woodbridge Suffolk (UK) Boydell Press, 2018, pp. 227-280.

MACCHI, MAURO, *Istoria del Consiglio dei Dieci*, Torino, tipografia di Alessandro Fontana, 1849.

MAGNANI, MATTEO, « La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366): un delitto di lesa maestà? », *Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge* [Online], 127-1|2015, messo online il 27 marzo 2015, consultato 5 novembre 2018. URL: <http://journals.openedition.org/mefrm/2490>.

MANTOVANI, FERRANDO, *La criminalità: il vero limite all'effettività dei diritti e libertà nello Stato di diritto*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 46,3, 2003, pp. 707-719.

MANZONETTO, FLORA, *Congiure veneziane in Levante*, Venezia, Centro Internazionale della Grafica, 1990.

MARCHETTO, G., ZENDRI, C. (a cura di), *Alberico Gentili. Il diritto di guerra (De iure belli libri III, 1598)*, Introduzione di D. Quaglioni, Traduzione di P. Nencini, Giuffrè, 2008.

MAZZUCCATO, GIANCARLO, *La politica finanziaria nella repubblica di Venezia del Settecento*, in «Rivista di storia economica, Rivista fondata da Luigi Einaudi», 2 (1997), pp. 173-196.

MOLMENTI, POMPEO, *Storia di Venezia nella vita privata*, Torino, 1880.

- *I banditi della Repubblica veneta*, 2, ed. Firenze, Bemporad & F., 1898.

ONGARO, GIUSEPPE, *Mercuriale, Girolamo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 73, Treccani, Roma, 2009.

ORLANDO, ERMANNINO, *Altre Venezia. Il dogado veneziano nei secoli XIII e XIV (Giurisdizione, territorio, giustizia e amministrazioni)*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2008.

ORTALLI, GHERARDO, *La pittura infamante. Secoli XIII-XVI*, Roma, Viella, 2015.

PADOVER, SAUL K, *Patterns of assassination in occupied territory* in «Public Opinion Quarterly», 7, 4, 1943, pp. 680-693.

PALMAROCCHI, R. (a cura di), Guicciardini, Francesco, *Dialogo del reggimento di Firenze, (1526)*, Bari, Laterza, 1932.

PASSARELLA, CLAUDIA, *Magistrature penali e riti giudiziari in un inedito manoscritto veneto settecentesco*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Milano, a.a. 2013/2014.

PIERINI, GIOVANNI, *Venefici. Dalle Questiones medico legales di Paolo Zacchia*, Milano, Mimesis, 2001.

PEDERZANI, IVANA, *I Dandolo. dall'Italia dei lumi al Risorgimento*, Milano, Franco Angeli, 2014.

PERLIGER, ARIE, *The causes and impact of political assassinations*, in «CTC Sentinel», vol. 8, 1, 2015, pp. 11-13.

- *The Rationale of Political Assassinations*, West Point, New York, 2015.

PES, LUCA, *Fulin, Rinaldo*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, 50, Roma, Treccani, 1998.

POVOLO, CLAUDIO, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia. Secolo XVI-XVII* in a cura di G. Cozzi, *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, Roma, 1980, pp. 153-258.

- *L'intrigo dell'Onore. Poter e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, Cierre edizioni, 1997.

- *The creation of Venetian historiography*, in a cura di J. Martin e D. Romano, *Venice reconsidered. The History and Civilization of an Italian City-State*, Baltimore, University Press, 2000, pp. 491-519.

- *Il romanziere e l'archivista. Da un processo veneziano del '600 all'anonimo manoscritto dei Promessi Sposi*, Verona, Cierre edizioni, 2004.

- *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi* in G. Chiodi e C. Povolo, *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, Verona, voll. II, 2004, pp. 19-170.

- *Zanzanù. Il bandito del lago (1576-1617)*, Comune di Tignale, 2011.

- *La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento* in «Acta Histriae», 25, 2017, pp. 21-56.

- *La stanza di Andrea Trevisan. Amore, furore e inimicizie nella Venezia di fine Cinquecento*, Quaderni di Valdilonte (Isola vicentina), 2018.

*Processo per l'assassinio di Raffale Sonzogno contro Luciani, Frezza e coimputati, resoconto stenografico*, Milano, editore Francesco Pagnoni, 1875.

PRETO, PAOLO, *I Servizi segreti di Venezia*, Milano, Il Saggiatore, 2010.

PROSPERI, ANDREA, *Delitto e perdono. La pena di morte nell'orizzonte mentale dell'Europa cristiana. XV-XVIII secolo*, Torino, Einaudi, 2013.

PULLAN, BRIAN S., *Service to the Venetian State: Aspects of Myth and Reality in the Early Seventeenth Century*, in «Studi Settecenteschi», V (1964), pp.96-147.

QUARTA, COSIMO, *Tommaso Moro. Una reinterpretazione dell'«Utopia»*, Bari, Edizioni Dedalo srl, 1991.

QUELLER, DONALD E., *Il patriziato veneziano. La realtà contro il mito*, Roma, Il Veltro editrice, 1987.

KANT, IMMANUEL, *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf*, Königsberg 1796, a cura di V. Cicero, Milano, Rusconi, 1997.

RAINES, DORIT, *Dopo Sarpi: il patriziato veneziano e l'eredità del servita* in Ripensando Paolo Sarpi, Atti del Convegno Internazionale di Studi nel 450° anniversario della nascita di Paolo Sarpi, a cura di Corrado Pin, Ateneo Veneto, Venezia, 2006, pp. 623-631.

- *La storiografia pubblica allo specchio. La "ragion di Stato" della Repubblica da Paolo Paruta ad Andrea Morosini*, in *Celebrazione e autocritica. La Serenissima e la*

ricerca dell'identità veneziana nel tardo Cinquecento, a cura di Benjamin Paul, Roma, Viella 2014, pp. 157-176.

RIZZI, GUIDO, *Segreti di medicina fra gli atti del consiglio dei dieci*, in «*Il Friuli Medico*», VI (1951), n.2, pp.7-31.

ROMANIN, SAMUELE, *Storia documentata di Venezia*, voll. 4, Venezia, Tipografia di P. Naratovich, 1855.

- *Gli Inquisitori di Stato di Venezia*, Venezia, Tipografia di Pietro Naratovich, 1858.

SAGREDO, ANTONIO, *Storia civile e politica* in G. Correr, A. Sagredo, N. Priuli et alii, *Venezia e le sue lagune*, vol. I, Venezia, Stabilimento Antonelli, 1847.

SARTI, MARIA GIOVANNA, *Pompeo, Gherardo*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, 75, Roma, Treccani, 2011.

SALVADEGO, LAURA, *Il ruolo della necessità nel diritto internazionale umanitario*, scuola di dottorato in diritto internazionale e diritto privato e del lavoro, XXIV ciclo, Padova, Università di Padova, 2012.

SCARABELLO, GIOVANNI, *Dalla guerra di successione spagnola alla perdita della Morea e alla guerra di successione austriaca (1700-1748): il consolidamento della neutralità veneziana*, in *Storia d'Italia, La Repubblica di Venezia nell'età moderna* a cura di G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, XII, Utet, Torino, 1992, pp. 553-565.

SCICCHILONE, GIORGIO E. M., *La cultura cristiana in Machiavelli e Machiavelli nella cultura cristiana. Alcune considerazioni*, in *Atti del convegno su Macchiavellismo e Antimachiavellismo nel pensiero cristiano europeo dell'Ottocento e del Novecento*, (Erice 2-3 dicembre 2010), pp. 14-52.

SEBASTIANELLI, PIETRO, *Il diritto naturale dell'appropriazione. Ugo Grozio alle origini del pubblico e del privato*, Bologna, I libri di emil, 2002.

SBRICCOLI, MARIO, *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritte editi e inediti (1972-2007)*, I, Milano, Giuffrè editore, 2009.

- *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1974.

SFORZA, GIOVACI, *Il bailaggio a Costantinopoli di Girolamo Lippomano e la sua tragica fine*, in «*Archivio Storico Italiano*», vol. 36, 239, 1905, pp. 202-206.

SIMONETTO, MICHELE, *L'alibi nel processo penale veneziano: teoria e prassi*, in a cura di C. Povolo, *Processo e difesa penale in età moderna. Venezia e il suo stato territoriale*, Bologna, 2007, pp. 211-247.

STEFANUTTI, UGO, *Documentazioni cronologiche per la storia della medicina chirurgia e farmacia in venezia. Dal 1258 al 1332*, Venezia, Ferdinando Ongania Editore, 1961.

ŠUNDRICA, ZDRAVKO, *Poisons and poisoning in the Republic of Dubrovnik*, in «*Dubrovnik Annals*», 4, 2000, pp. 7-79.

TAMBURRINI, PIERLUIGI, *L'organizzazione militare veneziana nella prima metà del Settecento*, Roma, Serra, 2007.

TASSINI, GIUSEPPE, *Alcune delle più clamorose condanne capitali eseguite in Venezia sotto la Repubblica*, Venezia, tipografia di Gio. Cecchini, 1866.

TESSITORI, PAOLA, *L'«Utopia» di Giuliani. Un progetto di polizia per Venezia (1797)*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, Vicenza, Il Cardo, 1992, pp. 369-382.

- *Basta che finissa 'sti cani. Democrazia e polizia nella Venezia del 1797*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1997.

TRAVERSO, MARCO, *Esercito romano e società italica in età imperiale. Serta antiqua et medievalia 10*, Roma, G. Bretschneider editore, 1997.

TREBBI, GIUSEPPE, *Romanin, Samuele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 88, Roma, Treccani, 2017.

TRIVELLATO, FRANCESCA, *Fondamenta dei vetrai. Lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e Settecento*, Roma, Donzelli editore, 2000.

TORMENE, AUGUSTO, *Il bailaggio a Costantinopoli di Girolamo Lippomano e la sua tragica fine*, Venezia, Visentini Federico, 1904.

THALASSINO, ELENI, TSAMIS, COSTAS, POULAKOU-REBELAKOU, EFFIE, *Biological Warfare Plan in the 17th Century—the Siege of Candia, 1648–1669*, in «*Emerging Infectious Diseases*», 21(12), 2015, pp. 2148-2153.

VALENTINI, MARA (a cura di), *Corrispondenze diplomatiche veneziane da Napoli. Dispacci. 19 settembre 1778-17 agosto 1790*, XXI, Roma, 1992.

VERONESE, FABIANA, *L'orrore del sacrilegio. Abusi di sacramenti, pratiche magiche e condanne a morte a Venezia nel primo ventennio del Settecento*, in «*Studi Veneziani*», n.s. LII, 2006, pp. 265-342.

- «*Terra di nessuno*». *Misto foro e conflitti tra Inquisizione e magistrature secolari nella Repubblica di Venezia (XVIII sec.)*, tesi di dottorato, Università di Ca' Foscari, a.a. 2005/2010.

VIROLI, MAURIZIO, *Dalla politica alla ragion di Stato: la scienza del governo tra XIII e XVIII* Zocchetto, Giorgio, *La congiura dei caffettieri. Il Senato Veneto umiliato da Gerardo Pedrocchi*, Treviso, De Bastiani, 2017.

ZORDAN, GIORGIO, GAMBIGLIONI, ANGELO (a cura di), *Il diritto e la procedura criminale nel «Tractatus de Maleficiis» di Angelo Gambiglioni*, Padova, 1976. secolo, Roma, Donzelli editore, 1994.

WARD, THOMAS, *The Ethics of Destruction: norms and Force in International Relations* Ithaca and London: Cornell University Press, 2001.

ZANETTO, MARCO, *“Mito di Venezia” ed “antimito” negli scritti del Seicento veneziano*, Venezia, Editoria Universitaria, 1991.

ZECCHIN, PAOLO, *“Giuseppe Briati. Il più famoso vetraio veneziano del Settecento”*, in «Journal of Glass Studies», 53 (2011), pp. 161-175.

ZECCHINI, GIUSEPPE, *Attilia*, Palermo, Sellerio, 2007.

ZOCCOLETTO, GIORGIO, *La congiura dei caffettieri. Il Senato Veneto umiliato da Gerardo Pedrocchi*, Treviso, De Bastiani, 2017.

ZORDAN, GIORGIO, GAMBIGLIONI, ANGELO (a cura di), *Il diritto e la procedura criminale nel «Tractatus de Maleficiis» di Angelo Gambiglioni*, Padova, 1976.